

126.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALFANO: Sollecita risoluzione pratiche di riconoscimento di invalidità (4-12631) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	5370	BIRINDELLI: Completamento opere ospedaliere a Ponte a Niccheri e Torregalli (Firenze) (4-11794) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro della sanità</i>) 5375
ALFANO: Presunta compilazione di schede informative sui familiari dei dipendenti della pubblica sicurezza (4-13339) (risponde GUI, <i>ministro dell'interno</i>)	5370	BOLDRINI: Sostituzione dei carri armati Leopard (4-13490) (risponde FORLANI, <i>Ministro della difesa</i>) 5376
ALFANO: Danni dolosi ad autovetture in sosta a Secundigliano (Napoli) (4-13340) (risponde GUI, <i>ministro dell'interno</i>)	5371	BORRA: Pagamento assegni vitalizi agli ex combattenti (4-11469) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 5377
ALFANO: Disservizi postali nel Casertano (4-13840) (risponde GIULIO ORLANDO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	5371	CALABRÒ: Assegno vitalizio a Vittorio Bolzonetti (4-11823) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 5377
ALPINO: Richiesta di revisione del sistema contributivo (4-13336) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5371	CESARONI: Problemi inerenti ai lavoratori dell'azienda dei Monopoli di Stato (4-12215) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>) 5378
ALPINO: Funerali di Sergio Ramelli (4-13598) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>)	5372	COSTAMAGNA: Provvedimenti a favore delle forze di polizia (4-12964) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>) 5378
BIAMONTE: Pratica di pensione di reversibilità della vedova di Guido Di Gerónimo (4-12109) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5373	COSTAMAGNA: Ampliamento ruoli del personale delle imposte dirette (4-11894 e 13539) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>) 5380
BIAMONTE: Definizione pratica di pensione di guerra di Armando Lamberti e Antonino Daniele (4-12416 e 13894) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5374	D'AURIA: Pensione di guerra ad Arturo Compagnone (4-12746) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 5381
BIAMONTE: Definizione pratica pensione di Lucia di Maio (4-13964) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5375	DE CARNERI: Trasferimento del deposito di munizioni di Rovereto (Trento) (4-13635) (risponde FORLANI, <i>Ministro della difesa</i>) 5382
BIANCHI ALFREDO: Funzionalità dei servizi di ispezione a Lucca (4-13478) (risponde GIULIO ORLANDO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	5375	DE' COCCI: Meccanismo impositivo sulle vincite ENALOTTO (4-13171) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>) 5382
		DE COCCI: Morte di Anna d'Andrea a Napoli a seguito di incidenti dopo una partita di calcio (4-13212) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>) 5382

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

	PAG.		PAG.
DE LORENZO: Rimborso, da parte dell'ufficio delle imposte, delle ritenute pagate a titolo di acconto per compensi professionali (4-09547 e 12364) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5383	GIRARDIN: Attività creditizia <i>pro</i> cooperative agricole (4-12405) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5393
DE VIDOVIČH: Anagrafe tributaria per i cittadini della zona « B » del territorio di Trieste (4-11803) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5385	GUARRA: Pensione privilegiata all'ex militare Antonio Caggiano (4-12552) (risponde FORLANI, <i>Ministro della difesa</i>)	5394
DE VIDOVIČH: Per il trasferimento alle regioni dei compiti relativi all'assistenza psichiatrica (4-12124) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	5386	GUARRA: Pensione di guerra a Vito Mangini e Giovanni Morone (4-12614 e 13872) risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5395
DE VIDOVIČH: Ruolo dei ricevitori nei regolamenti dei giochi e concorsi (4-12935) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5386	IANNIELLO: Uso di contenitori di plastica per specialità medicinali da parte della industria farmaceutica Menarini di Firenze (4-13226) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	5395
DE VIDOVIČH: Dichiarazione dei redditi dei giovani maggiorenni (4-12983) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5387	INNOCENTI: Dichiarazioni del dottor Azolina in una intervista alla <i>Domenica del Corriere</i> (4-13320) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	5396
DE VIDOVIČH: Ritenute d'acconto INPS sull'ammontare delle retribuzioni a pensionati (4-13104) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5387	MAGGIONI: Definizione pratica pensione di guerra di Mario Sotti e Giuseppe D'Arienzo (4-12522 e 12624) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5396
DI PUCCIO: Ampliamento rete telefonica in provincia di Pisa (4-12434) (risponde GIULIO ORLANDO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	5388	MAGGIONI: Pensione di guerra di riveribilità ad Olga Montagna (4-13067) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5397
FLAMIGNI: Mutui a tasso agevolato concessi dal Mediocredito in Emilia-Romagna (4-11251) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5389	MAGLIANO: Costituzione sindacato delle forze di polizia (4-11548) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>)	5397
FRAU: Promozioni al grado di maggiore dei capitani dell'arma dei carabinieri (4-13680) (risponde FORLANI, <i>Ministro della difesa</i>)	5389	MALAGODI: Modifiche delle norme di spedizione per le stampe periodiche (4-13994) (risponde GIULIO ORLANDO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	5398
FURIA: Trattamento pensionistico di Ilario Perazzone (4-12826) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5390	MALAGODI: Sull'assunzione di mutui da parte del comune di Pavia (4-14079) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>)	5399
GASTONE: Pensione di guerra alla vedova di Giuseppe Balsamo (4-12047) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5391	MANCA: Calo produttivo della fabbrica armi esercito (FAET) di Terni (4-13523) (risponde FORLANI, <i>Ministro della difesa</i>)	5400
GEROLIMETTO: Notizie del settimanale <i>Epoca</i> su un rapimento avvenuto a Milano (4-13778) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>)	5391	MANCA: Incidenti a Perugia in occasione di un comizio dell'onorevole Almirante (4-13797) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>)	5401
GIORDANO: Incendio dell'albergo <i>Excelsior</i> di Santa Maria Maggiore (Novara) (4-13296) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>)	5392	MENICACCI: Sul richiamo in servizio del capo dei vigili urbani di Bevagna (Perugia) (4-13634) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>)	5402
GIOVANNINI: Pensione di guerra a Giuseppe Sommaro (4-11730) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5392	MIGNANI: Manovre militari in località Riccò del comune di Tresana (Massa Carrara) (4-12997) (risponde FORLANI, <i>Ministro della difesa</i>)	5402

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

	PAG.		PAG.
MORINI: Misure promozionali per le iscrizioni presso le scuole per infermieri professionali (4-11006) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro della sanità</i>) . . .	5403	RUSSO FERDINANDO: Classifica dei dati relativi al traffico postale (4-13888) (risponde GIULIO ORLANDO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) . .	5411
NICCOLAI GIUSEPPE: Modifiche alle norme sulla disciplina igienica degli imballaggi e assimilati delle sostanze alimentari (4-11888) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	5403	SACCUCCI: Ventilato scioglimento del reggimento «Lagunari Serenissima» (4-12578) (risponde FORLANI, <i>Ministro della difesa</i>)	5412
NICCOLAI GIUSEPPE: Perquisizioni a Salerno dell'alloggio e dell'ufficio del generale Ricci (4-12072) (risponde FORLANI, <i>Ministro della difesa</i>)	5404	SALVATORI: Ripristino dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Andria (Bari) (4-12651) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5412
NICCOLAI GIUSEPPE: Trasferimento del vice questore di Lucca (4-13868) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>) . .	5405	SANTUZ: Presunti brogli elettorali nelle consultazioni regionali ed amministrative ad Attimis (Udine) (4-13927) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>) . .	5413
NICCOLAI GIUSEPPE: Sulla locazione del cinema <i>Vittoria</i> di Ortola (Massa Carrara) (4-13869) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>)	5405	SERVADEI: Sull'uso dei servizi interni da parte del personale dei ministeri (4-13936) (risponde COSSIGA, <i>Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione</i>)	5413
ORLANDO RUGGERO: Applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, agli ex deportati e perseguitati politici e razziali (4-12708) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>)	5405	SERVADEI: Nomina dei presidenti della Cassa di risparmio di Cesena e Rimini (Forli) (4-14065) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5414
PALUMBO: Definizione pratica pensione di guerra di Pasquale De Biase (4-13405) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) . . .	5406	SPONZIELLO: Pensione all'ex dipendente del lotto Ester Tilli Bassi (4-12144) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5414
PISICCHIO: Provvedimenti a favore delle forze dell'ordine (4-12220) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>)	5406	SPONZIELLO: Riliquidazione della pensione di Raffaele Galati (4-12866) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5415
QUARANTA: Presunti abusi commessi dal commissario straordinario dell'ospedale psichiatrico <i>Mater domini</i> di Nocera Superiore (Salerno) (4-11989) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	5409	TASSI: Pagamento degli stipendi al personale dell'ospedale di Casalpusterlengo (Milano) (4-12877) (risponde GULLOTTI, <i>Ministro della sanità</i>)	5415
RAUTI: Condizioni operative della quarantaseiesima aerobrigata di Pisa (4-13159) (risponde FORLANI, <i>Ministro della difesa</i>)	5409	TASSI: Trattamento tributario dei redditi degli agenti e rappresentanti di commercio (4-13091 e 13194) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>) . .	5416
RAUTI: Demilitarizzazione di armi efficienti presso il museo di artiglieria di Torino (4-13432) (risponde FORLANI, <i>Ministro della difesa</i>)	5410	TASSI: Definizione pensione di guerra di Costante Macellari (4-13358) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5417
RICCIO PIETRO: Trattamento del personale delle casse comunali di credito agrario della Sardegna (4-12952) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5410	TASSI: Definizione pratica pensione dell'ex dipendente dell'UTE Luigi Federicani (4-13359) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5417
ROBERTI: Situazione del personale della manifattura tabacchi di Napoli (4-11733) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5411	TASSI: Sul licenziamento di Carlo Scaramuzza dipendente della direzione di artiglieria di Piacenza (4-13360) (risponde FORLANI, <i>Ministro della difesa</i>) .	5418

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

	PAG.
TERRAROLI: Licenziamento del dipendente civile della regione militare MEV-CMT di Brescia (4-12839) (risponde FORLANI, <i>Ministro della difesa</i>)	5418
VAGHI: Definizione pratica pensione di guerra alla vedova di Domenico Pelucchi (4-12950) (risponde MAZZARRINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	5418
VAGHI: Sollecita fornitura di generi di monopolio a Seregno (Milano) (4-12948) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5419
VALENSISE: Partecipazione di un assessore comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) ad una manifestazione sindacale (4-13025) (risponde GUI, <i>Ministro dell'interno</i>)	5419
ZANINI: Potenziamento organico dell'arsenale militare di Venezia (4-12797) (risponde FORLANI, <i>Ministro della difesa</i>)	5419
ZANINI: Ventilato scioglimento del corpo dei « Lagunari Serenissima » (4-13371) (risponde FORLANI, <i>Ministro della difesa</i>)	5420

ALFANO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che:

1) presso la commissione sanitaria provinciale per mutilati ed invalidi civili sono giacenti, dal lontano anno 1971, e non ancora avviate per la necessaria istruttoria, ben 70 mila pratiche inoltrate da aspiranti al riconoscimento d'invalidità per i soli residenti nella città di Napoli;

2) le suddette pratiche raggiungono la quota di circa 100 mila per gli aspiranti dell'intera provincia;

3) di recente, sono state costituite per l'espletamento di dette pratiche 8 sotto-commissioni;

4) i componenti di dette commissioni si riuniscono soltanto 2 volte per settimana; che, pertanto, con siffatto ritmo di lavoro, le commissioni riescono ad espletare in media e per ogni seduta non più di 300 pratiche. Se, tanto premesso, non ritengano opportuno intervenire con appositi provvedimenti per assicurare ai cittadini — effettivamente colpiti da invalidità e prima che il loro stato di salute si aggravi — un più sollecito disbrigo delle pratiche al fine di ottenere l'invocato riconoscimento della infermità prima che sia troppo tardi.

(4-12631)

RISPOSTA. — Con decreto interministeriale, attualmente in corso di perfezionamento presso il Ministero del tesoro, è stato elevato a lire 5 mila (più lire mille per ciascun soggetto visitato) il gettone di presenza per i componenti estranei alla pubblica amministrazione delle commissioni sanitarie provinciali e regionali, deputate all'accertamento dell'invalidità civile.

L'elevazione del compenso in parola rimuove, in particolare, com'è già a conoscenza dell'interrogante, la causa prima che impedisce il regolare andamento dei lavori sanitari di cui trattasi, atteso il danno economico addotto dagli specialisti liberi professionisti per la effettiva riduzione della attività professionale, non adeguatamente retribuita in seno alle commissioni predette.

Nel caso specifico che si segnala, si fa presente d'altra parte che le diciotto commissioni, operanti e nel comune di Napoli e nella provincia, non possono, al momento, essere ulteriormente aumentate soprattutto per la carenza del personale medico.

Il Ministro della sanità: GULLOTTI.

ALFANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — con riferimento alle recenti notizie riportate dagli organi di stampa, secondo cui l'attuale capo della polizia avrebbe autorizzato la compilazione di schede particolari, nelle quali sarebbero raccolte notizie riservate sui familiari dei funzionari e delle guardie di pubblica sicurezza, sulle compagnie e sui locali frequentati, sul tenore di vita da essi condotto ed infine sui loro orientamenti politici; nonché in ordine ad una sintetica dichiarazione resa dal citato capo della polizia che ha smentito la fondatezza delle riportate notizie di stampa su detta iniziativa — se non ritenga opportuno far seguito sollecitamente alla smentita del dottor Zanda-Loy con una più autorevole e personale dichiarazione che valga a dissipare le fondate apprensioni degli organi di polizia ed a rassicurare l'opinione pubblica. (4-13339)

RISPOSTA. — Si conferma che le notizie, pubblicate in un articolo del settimanale *L'Espresso* del 9 aprile 1975, n. 15, sulla presunta compilazione di schede informative concernenti i familiari dei dipendenti della direzione generale della pubblica sicurezza, sono destituite di qualsiasi fondamento.

Il Ministro: GUI.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

ALFANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — in ordine ad un recente episodio denunciato dagli abitanti e dagli automobilisti del popoloso rione Divina Provvidenza di Secondigliano, sezione aggregata del comune di Napoli, nel quale ignoti « guastatori » hanno potuto impunemente danneggiare centinaia di automezzi lasciati in sosta, forandone i pneumatici e danneggiandone le carrozzerie con acuminati punteruoli; nonché in ordine ad altri delittuosi episodi del genere, perpetrati di continuo in diverse zone della città di Napoli e denunciati ripetutamente da tanti automobilisti, nel corso dei quali ignoti « teppisti » si dedicano all'asporto di parabrezza, deflettori, spazzole tergicristallo, ruote di scorta e parti varie di automezzi — quali interventi si proponga di svolgere presso gli organi direzionali delle forze dell'ordine per sollecitare l'identificazione dei componenti di quelle bande devastatrici che attentano alla proprietà privata con tanto accanimento, e per assicurare che i pattugliatori della pubblica sicurezza e della benemerita garantiscano agli automobilisti — che sono tra i contribuenti quelli maggiormente tartassati — una più impegnata, efficiente ed intensa vigilanza. (4-13340)

RISPOSTA. — Durante la notte del 20 marzo 1975, a Napoli, nel rione Amicizia di Secondigliano (non Divina Provvidenza) è stata compiuta un'azione di vandalismo collettivo contro un centinaio di autovetture in sosta, che sono state danneggiate nelle carrozzerie e nei pneumatici.

Le indagini, prontamente esperite dalla polizia, non hanno finora condotto alla identificazione dei responsabili; gli inquirenti non escludono, per altro, che gli autori possano appartenere ad una banda di giovanissimi teppisti della zona. Infatti, nei rioni periferici di Napoli, e in particolare nel quartiere di cui trattasi, la delinquenza minorile tocca punte piuttosto elevate, in relazione anche alle disagiate condizioni economiche degli abitanti.

La questura comunque, nel quadro generale delle attività di prevenzione, ha provveduto affinché i servizi di vigilanza, effettuati mediante « squadre volanti » e radiomobili dei carabinieri, siano intensificati nelle zone della città particolarmente interessate da tale fenomeno delinquenziale.

Il Ministro: GIULIO ORLANDO.

ALFANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere in ordine alla delicata situazione determinatasi nel capoluogo di Terra di Lavoro e nei centri di detta provincia più importanti quali Aversa e Santa Maria Capua Vetere (Caserta), in conseguenza dei notevoli quantitativi di posta di ogni genere giacenti da tempo per cause varie e per carenza di personale — se e quali interventi si proponga di svolgere per disporre la normalizzazione di detto delicato servizio e per porre termine al grave disagio avvertito dagli operatori commerciali, industriali, agricoli e dagli utenti di Caserta e provincia. (4-13840)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha provveduto a disporre immediate ed accurate indagini ispettive, al fine precipuo di accertare l'entità del disservizio e delle carenze segnalate nella surriportata interrogazione.

Sulla base di risultanze emerse si può assicurare che non sussistono giacenze di corrispondenza o di altri effetti postali negli uffici segnalati né in altri della provincia di Caserta.

Si può altresì assicurare che l'assegno del personale addetto al recapito è adeguato alle necessità dell'utenza per cui la situazione dei servizi postali nell'ambito della citata provincia può essere considerata del tutto normale.

Il Ministro: GIULIO ORLANDO.

ALPINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga assurde e inutilmente vessatorie le norme che, specie in riguardo alla dichiarazione dei redditi e ad altri adempimenti richiesti ai contribuenti, impongono a costoro di produrre all'Amministrazione finanziaria certificazioni che sono rilasciate proprio dalla medesima e su dati che essa detiene e controlla, così da creare enormi complicazioni e perdite di tempo per visure, richieste e consegne, e possibilità di errori od omissioni, che per altro sono punite così come fossero tutte quante volute e maliziose.

Si ritiene equo ed opportuno che il Ministero studi e concreti revisioni decisamente semplificative in materia e che, per tanto, sollevi i contribuenti da ogni penalità per omissioni o errori che non risultino tali da configurare un concreto e consi-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

stente atto di evasione. Tra l'altro, sono i ritardi e le incompletezze del catasto a provocare in gran prevalenza le omissioni e gli errori.

Si suggerisce pure che il Ministero disponga l'obbligo di inserire nelle cartelle esattoriali e negli atti pubblici e assimilati, per i terreni e i fabbricati, la indicazione del numero della partita catastale e del reddito in essa censito. (4-13336)

RISPOSTA. — È opinione convinta dell'Amministrazione che larga parte dello stato di disagio dei contribuenti, in dipendenza del fenomeno segnalato con il documento all'esame, debba farsi risalire alla massiccia richiesta di certificazioni catastali accentrata in un periodo assai prossimo alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sarebbe stato sufficiente non rinviare all'ultimo momento utile la richiesta dei certificati in questione, con il risultato di ottenere in minor tempo un servizio pubblico, senza compromettere il regolare funzionamento degli uffici finanziari preposti a siffatti compiti.

V'è, d'altra parte, da notare che fondati motivi inducono a considerare momentanea la denunciata situazione, la quale potrà intanto essere meglio fronteggiata dalla stessa amministrazione, in vista delle future scadenze fiscali, attraverso un più adeguato assetto delle sue strutture, mentre dal punto di vista del carico di lavoro appare ragionevole ritenere che esso diminuirà notevolmente per effetto della riutilizzazione nel tempo degli elementi certificativi già disponibili.

È infatti noto a tutti che i dati catastali risultanti dalle certificazioni ottenute dagli uffici finanziari potranno essere utilizzati anche ai fini delle successive dichiarazioni annuali, sino a quando non intervengono variazioni nella consistenza delle possidenze immobiliari.

Il fenomeno, pertanto, appare destinato a dimensionarsi a livelli di normalità per il rifluire spontaneo delle cause che ne hanno provocato l'abnorme dilatazione, senza perciò alcuna necessità di ricorso a terapie particolari.

In ogni caso, l'Amministrazione ritiene non assecondabile l'ipotesi di soluzione configurata nella prima parte della interrogazione, rilevandosi da essa un'incommensurabile sproporzione tra l'incerta utilità per

il contribuente ed il pregiudizio serio e certo delle ragioni del pubblico erario, anche agli effetti della tempestività dell'azione di controllo della finanza nel quadro delle disposizioni che stabiliscono termini rigorosi a tale esercizio.

È ciò senza voler anche osservare che l'essenzialità di talune indicazioni da parte del contribuente emerge con particolare evidenza in tutti quei casi in cui, di fronte a trasferimenti immobiliari non ancora sottoposti a volturazione catastale, si voglia evitare che le risultanze delle scritture censuarie attestino l'esistenza di una situazione possessuale non conforme a quella effettiva.

C'è infine da dire che anche il suggerimento di inserire nella cartella esattoriale la indicazione della partita catastale e del reddito in essa censito appare sconsigliabile per ragioni di ordine tecnico.

Per aggiungere nuovi dati si dovrebbe infatti procedere all'ampliamento della cartella, ma questa operazione ne renderebbe impossibile la compilazione meccanografica.

Devesi inoltre rilevare che le misure della cartella attualmente in uso, rispecchiando quelle adottate dall'amministrazione postale in sede di meccanizzazione dei propri servizi, hanno consentito di unire alla stessa il modulo di conto corrente postale, rendendo più agevole per il contribuente l'assolvimento della propria obbligazione tributaria.

Il Ministro: VISENTINI.

ALPINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritengano che la discriminazione tra cittadini presunti buoni o cattivi debba quanto meno arrestarsi alla barriera della morte. Si allude al divieto per il corteo funebre del giovane di destra Sergio Ramelli, vittima della furia di una ondata selvaggia di rappresaglie, divieto cui fa riscontro l'imponenza delle manifestazioni di giusto cordoglio per i caduti di diverso colore politico e la pavida tolleranza di raduni e cortei non autorizzati e per giunta ornati dall'ostentazione di armi improprie e mascheramenti.

Si ritiene che, in uno Stato di diritto sia obbligo del Governo tutelare le libertà costituzionalmente garantite in favore di qualsiasi parte politica, senza cedere al ricatto del disordine pubblico minacciato da altre parti. (4-13598)

RISPOSTA. — Il pomeriggio del 2 maggio 1975, si sono svolti a Milano i funerali dello studente Sergio Ramelli, aderente al movimento giovanile del MSI, deceduto il 29 aprile 1975 in conseguenza delle gravi lesioni riportate nell'aggressione, subita il 13 marzo, da parte di estremisti della sinistra extraparlamentare.

Alle esequie ha partecipato circa un migliaio di persone, molte delle quali si sono radunate davanti all'obitorio, raggiungendo, quindi, a piccoli gruppi la chiesa dei Santi Nereo ed Achilleo, dove la salma è giunta con il furgone funebre; dopo la funzione religiosa, il segretario nazionale del MSI, Giorgio Almirante, ha pronunciato, sul sagrato della chiesa, un breve discorso commemorativo e, quindi, il feretro, seguito da alcune autovetture con i familiari e con esponenti del partito e da tre autopullmans, nei quali hanno preso posto numerosi giovani, è stato traslato al cimitero di Lodi (Milano) dove è avvenuta la tumulazione.

Nella circostanza, nessun provvedimento formale di divieto è stato adottato per impedire il corteo funebre: i giovani convenuti per i funerali davanti all'obitorio sono stati soltanto diffidati da un funzionario di pubblica sicurezza ad astenersi da qualsiasi iniziativa che, oltre a contrastare con i desideri della famiglia, avesse potuto determinare ripercussioni negative sull'ordine pubblico.

Quattro dei detti giovani, per altro, sono stati denunciati per apologia del fascismo e tre per danneggiamento; al termine della cerimonia, altri tre giovani sono stati arrestati per manifestazione sediziosa e apologia del fascismo.

Il Ministro dell'interno: GUI

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che all'ex combattente Di Geronimo Guido, nato il 21 dicembre 1918, dopo anni e anni di attesa con provvedimento del 4 giugno 1974 (posizione pagamento n. 3448305); posizione istruttoria n. 10085 RR-1.385562/D-Decr.3401375-B) è stata concessa la pensione di guerra senza che l'interessato ne avesse potuto godere in quanto deceduto in data 2 agosto 1953 — quando sarà definita l'istanza che il defunto ex ufficiale aveva inviato alla direzione generale delle pensioni di guerra in data 13 maggio 1949, tendente ad ottenere il ricono-

scimento reale della categoria di pensione spettantegli in relazione al grado, gravissimo, di infermità;

quando sarà definita la pratica relativa alla reversibilità di pensione chiesta dalla vedova signora Tomay Linda vedova Di Geronimo, residente in Fisciano (Salerno).

RISPOSTA. — Con istanza del 20 gennaio 1952, il signor Guido Di Geronimo chiese di conseguire trattamento pensionistico, assumendo di aver contratto « psoriasi volgare a larghe chiazze agli arti » durante il servizio militare prestato nella guerra 1940-1945.

In conseguenza, venne dato corso alla istruttoria preliminare per acquisire la documentazione matricolare e sanitaria e, nel contempo, fu disposta la prescritta visita collegiale presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Napoli.

Detta visita, però, non poté essere eseguita essendo l'interessato deceduto improvvisamente il 2 agosto 1953 per « leishmaniosi viscerale ».

Non risultando tale infermità dipendente da causa di servizio di guerra o, quanto meno, interdipendente con la « psoriasi » denunciata dal dante causa, la successiva domanda presentata dalla signora Linda Tomay, per conseguire la pensione indiretta quale vedova del predetto, venne respinta con decreto ministeriale n. 1636313. In base alle norme vigenti, infatti, il suindicato trattamento spetta alla vedova nel caso in cui il militare od il civile sia deceduto in dipendenza del conflitto, cioè per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte a causa del servizio prestato durante la guerra o in conseguenza di un fatto bellico.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso n. 455951 prodotto dalla parte avverso il surriferito provvedimento di diniego, è stato dato corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica della signora Tomay e ciò in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 27 agosto 1971, n. 585.

Dalla nuova istruttoria esperita non sono emersi, però, elementi idonei alla revoca o alla modifica del decreto impugnato ed anche la commissione medica superiore, all'uopo interpellata, ha escluso ogni relazione tra la « leishmaniosi viscerale » e la

« psoriasi volgare degli arti », data la loro diversa etiopatogenesi. Tuttavia, essendo risultato che la psoriasi venne dal Di Geronimo contratta in guerra, il suindicato superiore collegio medico ha espresso l'avviso che tale affezione fosse da ritenere, alla data di presentazione della domanda, ascrivibile in via presuntiva alla 7ª categoria di pensione.

Pertanto, in conformità del cennato parere, sono state emesse determinazioni n. 3401375-Z e n. 1289677-Z, entrambe in data 4 giugno 1974.

Con il primo dei succitati provvedimenti, al signor Di Geronimo, e per esso agli eredi, è stato liquidato il rateo di pensione di 7ª categoria dal 1º febbraio 1952, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, al 2 agosto 1953, data di morte del predetto.

Con il secondo, invece, alla signora Linda Tomay è stato concesso, a far tempo dal 3 agosto 1953, il trattamento di reversibilità di 7ª categoria, di cui all'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Il beneficio, però, è stato limitato al 27 dicembre 1961 (il provvedimento contiene esplicita annotazione in proposito) e ciò in quanto la predetta, essendo passata a nuove nozze il 28 dicembre 1961, ha definitivamente perduto, da tale data, il diritto alla pensione di reversibilità.

Infatti, in base alla norme vigenti, il suindicato trattamento spetta, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla legge, a condizione che il coniuge superstite conservi lo stato vedovile.

I ruoli di iscrizione n. 7777056 e n. 5581363, relativi ai menzionati provvedimenti, sono stati trasmessi, con elenco n. 21 del 13 novembre 1974, alla direzione provinciale del tesoro di Salerno, per l'esecuzione.

Ciò stante, nessun nuovo provvedimento deve essere adottato da questa Amministrazione, salvo che non intervenga favorevole decisione da parte della Corte dei conti in ordine al ricorso n. 455951 che, per i susposti motivi, è stato restituito, unitamente al fascicolo istruttorio, alla suindicata magistratura alla quale resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale di cui sopra è cenno.

Di ciò è stata data diretta comunicazione all'interessata, con nota del 15 maggio 1975, n. 3338.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando verrà definita la pratica per pensione di guerra intestata al signor Lamberti Armando, nato il 16 dicembre 1922, residente al Prolungamento Gelsi 8/13 di Nocera Inferiore (Salerno).

Il predetto (posizione n. 56676/RR) gode della pensione di sesta categoria ed è stato proposto per la quinta categoria a vita a seguito di visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Napoli. (4-12416)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Armando Lamberti, già titolare di pensione di guerra di sesta categoria per infermità oculare, è stata emessa, per riscontrato aggravamento della cennata affezione, determinazione concessiva di quinta categoria vitalizia a decorrere dal 1º febbraio 1973, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di revisione.

Detto provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, per la prescritta approvazione.

Si assicura che non appena la suindicata determinazione sarà approvata, il relativo ruolo di variazione verrà inviato alla competente direzione provinciale del tesoro di Salerno, per l'esecuzione.

Il signor Lamberti, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica n. 482186 intestata al signor Daniele Antonio, nato nel 1915, residente in Nocera Inferiore (Salerno), il quale, visitato nel 1973, attende l'assegno di incollocabilità. Per lo stesso si sa che è stato predisposto il provvedimento concessivo e trasmesso con elenco 973285 del 7 dicembre 1974 al comitato di liquidazione.

Si chiede inoltre quale iniziativa si vorrà prendere per la sollecita definizione della stessa pratica. (4-13894)

RISPOSTA. — Con determinazione del 20 febbraio 1975, n. 3411072/Z, al signor Antonio (e non Antonio) Daniele, titolare di pensione di guerra di seconda categoria a vita per l'infermità « sindrome schizofrenica », è stato concesso l'assegno d'incolloca-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

bilità, di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a decorrere dal 1° novembre 1973 al 31 ottobre 1977.

Il ruolo di variazione n. 8018158, relativo al suindicato provvedimento, risulta trasmesso, con elenco n. 10 del 4 giugno 1975, alla direzione provinciale del tesoro di Salerno, per l'esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che la signora Di Maio Lucia, ex dipendente del comune di Marcianise (Caserta) da due anni e più attende la liquidazione della pensione da parte degli istituti di previdenza — quando la pratica intestata alla Di Maio verrà definita. (4-13964)

RISPOSTA. — In favore della signora Lucia Di Maio è stata conferita la pensione ordinaria annua di lorde lire 2.120.000 dal 1° settembre 1974, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Tale trattamento di quiescenza è stato determinato in base al servizio di anni 38 e mesi 8 prestato dalla interessata alle dipendenze delle Opere pie raggruppate di Marcianise dal 1° giugno 1936 al 30 settembre 1958 e del comune di Marcianise dal 1° ottobre 1958, al 31 agosto 1974.

Inoltre, questa Amministrazione ha già concesso alla signora Di Maio l'acconto di pensione, a decorrere dal 1° settembre 1974, nella misura di lire 125 mila mensili, oltre l'indennità integrativa speciale di cui sopra.

Gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Marcianise ed alla direzione provinciale del tesoro di Caserta non appena espletati i controlli contabili e di legittimità da parte della ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

BIANCHI ALFREDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere: se sia a conoscenza del fatto che la direzione delle poste e delle telecomunicazioni di Lucca dal mese di gennaio 1975 è sprovvista del brigadiere di ispezione.

Se sia vero che per oemperare a questa lacuna la locale direzione ha insistentemen-

te e ripetutamente sollecitato la direzione compartimentale della Toscana a compiere questo atto nominando il brigadiere di ispezione.

Se sia vero inoltre che, sempre la direzione compartimentale, allo scopo di assicurare alle poste di Lucca la completa funzionalità di tutti i servizi, aveva nominato il brigadiere di ispezione ma poi, per motivi ignoti, la nomina non è mai pervenuta alla direzione di Lucca ed anzi è stata avocata dalla ispezione centrale.

L'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali la ispezione centrale ha avocato a sé la nomina. (4-13478)

RISPOSTA. — In data 2 aprile 1975 la direzione compartimentale postale per la Toscana ha inviato all'amministrazione centrale, per i provvedimenti del caso, alcune domande di agenti che aspirano ad essere nominati brigadieri di ispezione.

La pratica è stata per altro restituita, in data 6 maggio 1975, al predetto organo periferico, con la precisazione che l'affidamento, in via provvisoria, delle funzioni di brigadiere di ispezione rientra nella competenza delle direzioni compartimentali postali, e che l'unità prescelta, dopo il superamento del relativo corso di specializzazione, sarebbe stata nominata brigadiere di ispezione a titolo definitivo.

Da quanto precede, deve quindi escludersi che la direzione centrale ispezione amministrativa abbia avocato a sé la designazione dell'unità, lasciandone viceversa la competenza esclusiva alla succitata direzione compartimentale.

Quest'ultima ha reso noto, di recente, che, essendo risultata negativa l'interpellanza rivolta al personale interessato, ha provveduto alla nomina, in via provvisoria, del brigadiere di ispezione a Lucca.

Il Ministro: GIULIO ORLANDO.

BIRINDELLI. — *Ai Ministri della sanità, dei lavori pubblici e al Ministro per le regioni.* — Per conoscere i motivi che hanno sinora impedito il completamento e l'entrata in funzione dei due nuovi presidi sanitari fiorentini: l'ospedale della Santissima Annunziata a Ponte a Niccheri e il nuovo San Giovanni di Dio a Torregalli (Firenze). Per entrambi i complessi la prima pietra venne posta nel 1968 e il completamento era previsto nell'arco di un triennio.

A fronte della grave situazione esistente negli ospedali fiorentini a causa del costante sovraffollamento, del rallentamento conseguente nei servizi diagnostici e ambulatoriali dovuto appunto all'alto numero di richieste di ricoveri e di esami di laboratorio, e delle lunghe attese negli stessi ricoveri e delle protratte degenze a seguito della impossibilità di accertamenti clinici tempestivi, appare inspiegabile e decisamente contraria agli interessi della popolazione la lentezza che ha caratterizzato in questi anni i lavori della realizzazione dei due nuovi complessi ospedalieri. Tra l'altro questi due attesi impianti sono essenziali al completamento della fascia sanitaria a sud della città di Firenze, tenuto conto altresì che i due presidi risultano determinanti per l'assistenza sanitaria in grossi comuni contermini i quali oggi gravitano sulle esistenti ed insufficienti attrezzature ospedaliere del capoluogo.

Pertanto l'interrogante chiede di sapere se il Governo abbia provveduto o intenda provvedere al rifinanziamento delle leggi per l'edilizia ospedaliera, rifinanziamento che riguardi anche i due costruendi ospedali fiorentini, o se, in via subordinata, non intenda invitare l'ente regione Toscana, competente in materia di programmazione ospedaliera e, dal gennaio 1975, anche in materia di assistenza ospedaliera, ad interventi sostitutivi e risolutivi per accelerare il completamento delle opere e, di conseguenza, l'entrata in funzione dei due complessi almeno per quanto attiene ai primi lotti, i quali comprendono i prontosoecorso la cui estrema utilità risalta dalla stessa loro ubicazione. (4-11794)

RISPOSTA. — Com'è noto, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, è stata trasferita alle regioni a statuto ordinario la materia attinente alla assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Di conseguenza, è stata demandata agli organi regionali anche l'attività di programmazione ospedaliera, come, del resto, ricordato dall'interrogante.

In presenza di detta normativa, pertanto, nessun intervento di questa Amministrazione risulta legittimato per quanto segnalato.

Al riguardo, si trascrivono ad ogni buon fine alcuni dati, inviati allo scrivente dal Ministero dei lavori pubblici, concernenti lo stato dei lavori dei nosocomi da inseguire nella zona sopra indicata.

1) Bagno a Ripoli (Firenze):

Arcispedale Santa Maria Nuova e stabilimenti località Ponte a Niccheri - costruzione:

costo previsto in programma lire 4 miliardi 50.000.000;

somme ammesse a contributo dal 1965 al 1973 lire 2.700.000.000;

ulteriore fabbisogno lire 1.350.000.000.

I progetti approvati ammontano a lire 2.500.000.000 in corso di avanzata esecuzione (95 per cento).

2) Firenze - ospedale San Giovanni di Dio - ampliamento:

costo previsto in programma lire 3 miliardi 995.000.000;

somme ammesse a contributo dal 1965 al 1973 lire 1.825.000.000;

ulteriore fabbisogno lire 2.170.000.000.

I progetti approvati ammontano a lire 1.625.000.000, in corso di avanzata esecuzione (65 per cento). Progetti da presentare: 200 milioni.

Il Ministro della sanità: GULLOTTI.

BOLDRINI, D'ALESSIO E NAHOUM. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia al corrente che tra non molto verrà esaminata negli Stati Uniti, insieme con la Repubblica federale tedesca, la nuova versione del carro armato *Leopard*, detto *Leopard II*, che, nel 1976 verrà valutato rispetto ai carri armati americani in dotazione. Se tale carro verrà realizzato, si procederà alla sua costruzione anche negli Stati Uniti, anche su licenza.

Se ritenga, di fronte a questa continua e rapida evoluzione del carro armato *Leopard* che dovrebbe costituire nella sua versione attuale la linea carri del nostro esercito fra qualche anno, di procedere ad un attento esame per seguire i nuovi processi in corso e prendere eventualmente le misure necessarie.

Negli anni 70 era stato assicurato che il *Leopard* stava veramente diventando il carro dei paesi europei NATO perché in servizio nella Repubblica federale tedesca e da Belgio, Olanda, Norvegia, Danimarca vi erano stati notevoli ordinativi.

Dati i continui cambiamenti nella scelta degli armamenti che stanno facendo altri

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

paesi della NATO, gli interroganti desiderano sapere se per altri paesi il carro armato *Leopard* resta il carro tipo NATO oppure si stanno profilando a breve scadenza altre soluzioni. (4-13490)

RISPOSTA. — Il problema della sostituzione dei carri *Leopard* in dotazione dell'esercito italiano non si pone in termini di immediatezza.

È prevedibile infatti che tale carro rimanga in servizio presso tutti i paesi che lo hanno adottato almeno fino agli anni '90.

Ciò non esclude, per altro, che nel frattempo venga dato corso alla realizzazione e all'introduzione in servizio di nuovi carri da combattimento in sostituzione di quelli di generazione meno recente, considerato anche che il rinnovo delle linee carri — che comporta oneri finanziari notevoli — avviene di norma gradualmente.

L'Amministrazione militare italiana, consapevole della rapida evoluzione dei carri armati, segue comunque da vicino e con continuità i nuovi studi e le nuove realizzazioni nel settore. In particolare, presta la dovuta attenzione all'iniziativa assunta dagli USA e dalla Germania federale richiamata dagli interroganti.

Il Ministro: FORLANI.

BORRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sia al corrente che pensionati di Vittorio Veneto attendono ancora la liquidazione della loro pensione in quanto gli uffici provinciali del tesoro — come risulterebbe a Torino — non sarebbero in grado di dar corso alle pratiche inerenti per mancanza di personale e per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere anche in considerazione che i richiedenti hanno una certa età per cui il prolungarsi di tale disservizio rischia di trasformarsi in una drammatica beffa. (4-11469)

RISPOSTA. — Le direzioni provinciali del tesoro possono dare inizio alla prescritta istruttoria per la concessione dell'assegno vitalizio agli ex combattenti soltanto dopo aver ricevuto la relativa documentazione da parte del Ministero della difesa.

Normalmente, però, si verifica il caso che tale documentazione perviene alle predette direzioni in tempi successivi a quelli in cui gli interessati ricevono comunica-

zioni dal citato Ministero dell'avvenuto conferimento dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto.

Da parte degli uffici viene fatto del tutto affinché gli adempimenti di competenza vengano svolti con ogni possibile sollecitudine.

Purtroppo, quasi contemporaneamente alla riduzione del personale per effetto degli esodi previsti dalla legge n. 336 del 1970 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, le direzioni in parola sono state chiamate ad assolvere numerose funzioni per l'applicazione di provvedimenti di carattere generale che si sono susseguiti in questi ultimi anni a ritmo crescente, l'ultimo dei quali concerne l'attuazione delle norme sulla riforma fiscale.

Nell'intento di agevolare i servizi e di ridurre il lavoro arretrato, le ripetute direzioni sono state dotate di calcolatori elettronici che, eliminando i calcoli manuali, accelerano l'applicazione dei ruoli di variazione delle spese fisse.

Per quanto si riferisce alla sede di Torino, tenuto conto delle sue particolari esigenze, si è provveduto a dotarla di un secondo apparecchio elettronico. Inoltre, sono stati recentemente ivi assegnati — in posizione di distacco — 7 impiegati in servizio *in loco* presso altri uffici statali.

Si ha motivo di ritenere che la suesposta situazione potrà migliorare allorché verranno immessi in servizio, entro il mese di ottobre 1975, i vincitori del concorso a 180 posti di segretario della carriera di concetto attualmente in avanzata fase di svolgimento.

Intanto, con fonogramma del 26 giugno 1975, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha invitato i prefetti ad esaminare concretamente con i dirigenti degli uffici statali dei capoluoghi la possibilità di assegnare temporaneamente alle locali direzioni provinciali del tesoro il personale che sia possibile sollevare dalle attuali mansioni.

Il Sottosegretario di Stato:
MAZZARRINO.

CALABRÒ. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere perché a distanza di 18 mesi dalla concessione della onorificenza di cavaliere di Vittorio Veneto, effettuata con decreto presidenziale del 26 maggio 1973, al signor Giuseppe Bolzonetti, abitante a Roma, non è stato liquidato l'as-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

segno mensile di lire 5.000 e i relativi arretrati, previsto per gli ex combattenti della guerra 1915-18.

Il Bolzonetti, all'età di 82 anni, ammalato, per vivere è costretto a fare il guardamacchine su una piazza di Roma, esposto a tutte le intemperie. (4-11823)

RISPOSTA. — In data 14 febbraio 1975 in favore del signor Vittorio Bolzonetti è stato emesso l'assegno di conto corrente postale di serie speciale n. 109966 di lire 420 mila, per arretrati dovuti dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1974, esigibile presso l'ufficio postale di Roma, piazza Nicosia.

La rata continuativa semestrale sarà corrisposta con scadenze 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.

CESARONI, CIRILLO E PASCARIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento che serpeggia tra i lavoratori dell'azienda Monopoli di Stato, soprattutto nelle saline e nella manifattura speciale per la produzione di tabacco rigenerato (Bari) per la mancata attuazione da parte dell'azienda e del Ministero delle finanze degli accordi stipulati il 31 agosto 1973 ed ove si prevede l'abolizione degli appalti che riguardano i servizi di impacchettamento e spedizione del sale oltre ad altre attività relative alla predetta manifattura. Come è noto, a questi servizi gestiti da appaltatori, circa 13, sono addetti 570 lavoratori. Lo Stato spende attualmente circa 3 miliardi e mezzo ed in applicazione di un recente accordo tale onere salirà a 4,7 miliardi.

Per sapere inoltre quali siano i motivi della mancata abolizione degli appalti e se sia vero che da parte degli appaltatori si farebbero pressioni per impedire l'applicazione degli accordi stipulati con i sindacati dei lavoratori.

Se si ritenga, infine, opportuno provvedere quanto prima alla applicazione di tali accordi non solo per garantire una maggiore efficienza dell'azienda di Stato ma anche per una più razionale utilizzazione delle risorse finanziarie. (4-12215)

RISPOSTA. — In armonia con il quadro degli accordi intervenuti nell'agosto del 1973 fra il Governo e le organizzazioni

sindacali, l'amministrazione finanziaria ha provveduto da tempo alla predisposizione di uno schema di disegno di legge che prevede la sistemazione dei lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi del Monopolio.

Appena su tale provvedimento avranno fatto pervenire la propria adesione le altre amministrazioni a cui lo schema predisposto è stato inviato per l'esame di merito, saranno accelerati i tempi per la successiva approvazione da parte del Consiglio dei ministri e per l'ulteriore e conclusiva valutazione ad opera del Parlamento.

Il Ministro: VISENTINI.

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere, vista la grave situazione in cui si trovano attualmente le forze dell'ordine, per l'esodo quotidiano che lascia prevedere che fra cinque anni il personale sarà insufficiente per sopperire alle esigenze di un servizio così vitale per la sicurezza della nazione, se ritengano di assumere la decisione di assicurare uno stipendio minimo di lire 300 mila mensili, a carabinieri, agenti di polizia, guardie di finanza e guardie carcerarie.

L'interrogazione ha carattere di urgenza e nasce dalla considerazione della necessità di riuscire a mantenere integre forze che — in un momento in cui tutto crolla ed i principi basilari del diritto sono in pericolosa discesa — rappresentano gli ultimi baluardi di difesa dello Stato democratico.

Il Governo deve risolvere questo importante problema, che purtroppo è da considerare da «ultima spiaggia», per questi motivi:

a) non è giusto che le polizie private possano fare concorrenza alle forze regolari dello Stato;

b) il carabiniere, la guardia di pubblica sicurezza e di finanza deve vivere con 130.000 lire al mese, prestando servizio nelle regioni più lontane da quella originaria senza limiti di tempo e sostenendo sovente conflitti a fuoco con criminali sempre più spavalidi ed organizzati.

Nel momento in cui le forze dell'ordine vengono appoggiate strumentalmente dalle forze politiche e sindacali che finora hanno contribuito a limitarne i poteri ed a disprezzarle, il Governo ha il dovere di continuare ad assicurare allo Stato italiano

la continuità di un patrimonio umano, quale è quello espresso dalle forze dell'ordine, che sente il peso di una crescente responsabilità nella difesa della libertà e del patrimonio dei cittadini. (4-12964)

RISPOSTA. — Nel quadro degli interventi governativi intesi a migliorare gli strumenti legislativi per la tutela dell'ordine pubblico e per combattere più efficacemente la criminalità, adeguandoli alla pericolosità ed alla preparazione di cui la delinquenza ha dato prova in questi ultimi tempi, è stato preso in esame anche il problema delle condizioni economiche degli appartenenti alle forze di polizia con l'adozione di una serie di iniziative legislative che apportano giusti miglioramenti alle condizioni retributive dei tutori dell'ordine, in riconoscimento del particolare impegno che ad essi si richiede per la tutela delle istituzioni e della sicurezza dei cittadini.

Con la recente legge 28 aprile 1975, n. 135, è stato infatti disposto l'aumento dell'indennità mensile d'istituto percepita dal personale delle forze dell'ordine e stabilita l'attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità. Detti miglioramenti concernono la voce retributiva più strettamente inerente alla peculiarità dei compiti svolti dagli appartenenti alle forze di polizia, di cui fruiscono il personale dell'arma dei carabinieri, dei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i funzionari di pubblica sicurezza ed i sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato.

Con la citata legge la misura dell'indennità viene elevata, per tutti i gradi e le qualifiche, a decorrere dal 1° febbraio 1975, di lire 25 mila mensili, mentre la quota pensionabile della stessa è determinata in lire 55 mila. Il beneficio dell'aumento è esteso per intero alle ispettrici ed alle assistenti del Corpo di polizia femminile.

Inoltre, allo scopo di venire incontro alle aspettative del personale militare di percepire un compenso per il lavoro straordinario, non essendo ipotizzabile la concessione ai militari stessi, in relazione alla natura dei servizi cui sono preposti, di una indennità conteggiata ad ore, si è ricorsi alla forfettizzazione, stabilita in misura diversa per l'attività prestata nei giorni festivi o nelle ore notturne e per quel-

la svolta in situazione di impiego particolari.

Pertanto, a favore delle suddette categorie di militari è stato attribuito anche un supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto pari a lire 1.300, da corrispondersi in relazione alla effettiva presenza in servizio, salva l'ipotesi di assenza per infermità o lesioni dovute a causa di servizio. Il supplemento è maggiorato, come si è detto, per il servizio festivo e notturno, nonché, in misura più elevata, quando il turno di servizio superi le 12 ore comprendenti una prestazione notturna di oltre 8 ore, tenendo conto anche delle condizioni di coniugato o celibe del personale impiegato.

In sostanza, è stata attuata per questa via la corresponsione ai militari delle forze dell'ordine di una indennità che tiene luogo del compenso per il lavoro straordinario, la quale in media si aggira sulle 32 mila-37 mila lire mensili, cifra non trascurabile se comparata con quanto viene corrisposto per lo straordinario agli altri dipendenti dello Stato.

Il Parlamento inoltre ha approvato un altro disegno di legge che prevede un adeguamento in favore dei militari di pubblica sicurezza, dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede.

È stato, altresì, approvato anche il disegno di legge che, al fine di agevolare gli arruolamenti nell'arma dei carabinieri e nei corpi di polizia, eleva l'attuale « premio di arruolamento » a lire 250 mila, per la rafferma iniziale di 3 anni, nonché ad ulteriori lire 350 mila e lire 250 mila, rispettivamente, in relazione al conseguimento della prima e della seconda rafferma.

Il provvedimento costituisce un doveroso incoraggiamento per i giovani che intraprendono una carriera, nella quale alla pienezza dell'impegno si connettono duri sacrifici.

Si fa presente, altresì, che il Consiglio dei ministri, su proposta di questo Ministero, ha approvato, nella seduta del 4 giugno 1975, un disegno di legge concernente interventi straordinari per l'edilizia in favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri, con il quale viene previsto un ampio piano di costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione agli appartenenti alle forze dell'ordine, anche in considerazione dei disagi loro derivanti nel

caso, non infrequente, di trasferimento di sede. Il provvedimento è ora in corso di presentazione al Parlamento.

Il 15 luglio 1975 è stato insediato presso il Ministero dell'interno il « Comitato generale di rappresentanza » del personale civile e militare della pubblica sicurezza, i cui componenti sono stati eletti nelle votazioni svoltesi presso i comandi e le questure il 28 giugno, il 30 giugno e il 2 luglio 1975.

Il comitato è composto da 56 rappresentanti: 13 per i funzionari e per la polizia femminile; 7 per gli ufficiali e 36 per i sottufficiali, appuntati e guardie.

Del comitato stesso fanno parte il capo della polizia, il vice capo vicario, il tenente generale ispettore del corpo e due esperti in materie giuridico-amministrative.

Tale organismo, costituito in via amministrativa, dura in carica due anni ed è chiamato ad esprimere pareri sui problemi riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico, l'organizzazione degli uffici, le prestazioni e gli orari di lavoro, le iniziative assistenziali, le attività ricreative e su ogni altro argomento ritenuto rilevante nell'interesse del personale della pubblica sicurezza.

Il 24 luglio 1975 è stato, altresì, approvato in via definitiva dal Parlamento il disegno di legge inteso ad assicurare un'adeguata rappresentanza nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno dei funzionari di pubblica sicurezza e delle appartenenti al corpo di polizia femminile, allorché il consiglio tratti affari concernenti il personale medesimo e gli altri problemi riguardanti la stessa amministrazione.

Sempre in data 24 luglio 1975, inoltre, la Commissione affari interni della Camera dei deputati in sede legislativa ha approvato il testo unificato di una serie di proposte di legge, concernente miglioramenti pensionistici a favore delle forze di polizia; tale normativa, come è noto, dovrà ora essere esaminata dall'altro ramo del Parlamento.

È stato, infine, approvato dalla I Commissione del Senato della Repubblica, pure il 24 luglio 1975, il disegno di legge, presentato dal Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro, recante modifiche al sistema di avanzamento a sottufficiale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al fine di assicurare una migliore articolazione e progressione di carriera agli interessati; tale provvedimento

dovrà, ovviamente, passare all'esame della Camera, per la definitiva approvazione.

Il Ministro dell'interno: GUI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze e al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per sapere se ritengano opportuno, al fine di ampliare i ruoli del personale amministrativo delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, puntare anche su concorsi per titoli riservati al personale di altre amministrazioni dello Stato, soprattutto per quanto riguarda il reclutamento di personale della carriera direttiva. Una tale soluzione, oltre a consentire la quasi immediata utilizzazione dei nuovi funzionari, consentirebbe lo sffoltimento di alcuni ruoli notoriamente esuberanti. (4-11894)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia allo studio l'ipotesi di ampliare i ruoli dell'amministrazione finanziaria, dimostratisi insufficienti in relazione alle esigenze della riforma tributaria, assumendo personale che risulti esuberante presso altre amministrazioni. Ciò che è verificato in alcuni casi, soprattutto per la carriera direttiva. (4-13539)

RISPOSTA. — La necessità di rinforzare dal punto di vista organico taluni settori di attività dell'amministrazione finanziaria è stata sostenuta dal Governo ed illustrata prima al Senato e poi di fronte all'Assemblea di Montecitorio, nel corso dell'esame del disegno di legge recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione.

Siccome ho sempre creduto nella validità e possibilità di una seria riforma tributaria, nella suddetta sede ed anche precedentemente durante il dibattito sul provvedimento legislativo contenente nuove disposizioni sulla decorrenza dell'obbligo di indicazione del numero del codice fiscale, ho ritenuto di dover fare in Parlamento il punto sull'andamento della macchina tributaria e sullo stato dell'amministrazione finanziaria. Senza tralasciare, per altro, anche di indicare quale via occorrerà percorrere se si vuole veramente predisporre uno strumento efficace di prelievo fiscale.

Nella essenzialità di questa analisi, e nella prospettiva dell'attivazione di un'ana-

grafe tributaria che dal punto di vista funzionale sia effettivamente in grado di corrispondere ai complessi e delicati compiti posti dalla riforma, l'attenzione è stata particolarmente incentrata sui problemi del personale finanziario, sottolineandosi che i relativi quadri necessitano certamente di un'adeguata riqualificazione, ma hanno soprattutto bisogno in qualche settore di solleciti rafforzamenti.

Ecco perché il Governo, consapevole di questa esigenza e preoccupato ad un tempo di una situazione allarmante che non tollera il ricorso ai tempi lunghi, ha ritenuto di dover proporre, attraverso meditati emendamenti al disegno di legge sopra ricordato, un sistema di assunzione di nuovo personale fondato su criteri che appaiono maggiormente atti a consentire il più sollecito raggiungimento degli scopi che il provvedimento si prefigge.

Approvando questo strumento normativo, Camera e Senato hanno tuttavia ritenuto di dover stralciare da esso determinati punti, tra cui la delega al Governo per la riorganizzazione dell'amministrazione tributaria e la ristrutturazione del Ministero delle finanze, con l'unificazione dei ruoli e delle procedure amministrative, che costituisce certamente l'aspetto più qualificante e di maggiore impegno dell'intero provvedimento.

Si è detto in Assemblea che si è trattato unicamente di un breve rinvio e che l'argomento sarà ripreso alla prossima riapertura autunnale dei lavori del Parlamento.

Il Governo, quindi, attende che possa concludersi al più presto anche l'esame di tale punto, considerando un suo più lungo rinvio di serio pregiudizio all'apprestamento di altre misure molto importanti ed urgenti.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

D'AURIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere le ragioni per le quali non ancora sia stata adottata alcuna determinazione in merito al richiesto trattamento pensionistico di guerra da parte del signor Compagnone Arturo, pratica contrassegnata dal numero 1316290/D; è da considerare che il Compagnone è stato sottoposto a visita da parte della commissione medica provinciale di Napoli fin dal 5 novembre 1970. (4-12746)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 1316290/D relativa al signor Arturo Compagnone risulta da tempo definita.

Infatti, con decreto ministeriale numero 1732614, all'interessato venne negato diritto a pensione per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità « epatosplenomegalia post-malarica, esiti di pleuriti basale sinistra e perdita di sette denti ».

Con successivo decreto ministeriale del 27 gennaio 1970, n. 2405356, venne respinta istanza con la quale il predetto aveva chiesto il riesame in via amministrativa del suindicato provvedimento di diniego, non essendo emersi elementi di giudizio che non fossero stati in precedenza valutati in sede di definizione della pratica.

Una ulteriore domanda, con la quale il signor Compagnone aveva chiesto di conseguire trattamento pensionistico per nuove infermità, venne respinta, infine, con determinazione n. 2510441-Z del 20 ottobre 1972, e ciò in quanto le affezioni « miocardiosclerosi, gastroduodenite, otite catarrale cronica bilaterale e note artrosiche diffuse », al medesimo riscontrate dalla commissione medica di Napoli nella visita collegiale del 5 novembre 1970, furono giudicate non dipendenti da causa di servizio di guerra.

I surriferiti provvedimenti risultano tutti regolarmente notificati e l'interessato ha anche presentato ricorso giurisdizionale n. 803818 alla Corte dei conti avverso il decreto ministeriale n. 2405356 di cui sopra è cenno.

Poiché l'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ha demandato a questa Amministrazione il compito di provvedere alla revisione dei provvedimenti impugnati in via giurisdizionale, ove non sia iniziata la relativa istruttoria da parte della procura generale della Corte dei conti, si è provveduto, in applicazione della suddetta norma di legge, al riesame della posizione pensionistica del signor Compagnone.

Ma anche quest'ultimo riesame non ha avuto esito favorevole e, pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1316290/D, sono stati restituiti alla suindicata Magistratura alla quale resta affidata la definizione del menzionato gravame giurisdizionale.

Di ciò è stata data diretta comunicazione all'interessato, con nota del 28 maggio 1974, n. 1978.

*Il Sottosegretario di Stato:
MAZZARRINO.*

DE CARNERI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

a) nella frazione di Marco del comune di Rovereto (Trento) l'amministrazione del Ministero della difesa mantiene ancora in esercizio un deposito di esplosivi;

b) dato lo sviluppo edilizio della zona, detto deposito è ormai vicinissimo al centro abitato oltre che a una importante arteria stradale quale la statale del Brennero — se, in primo luogo per evidenti esigenze di tutela della incolumità pubblica e in secondo luogo, per consentire una razionale pianificazione del territorio, intenda disporre la rimozione del deposito in oggetto e la liberazione della zona dalle relative servitù militari. (4-13635)

RISPOSTA. — Esigenze funzionali delle forze armate non consentono, allo stato, il trasferimento ad altra sede del deposito munizioni di Rovereto.

Si precisa, comunque, che tale deposito non comporta alcun pericolo per gli abitanti delle zone circostanti e per la strada statale n. 12, essendo state attuate le prescritte misure di salvaguardia.

Anche l'entità delle servitù militari imposte intorno al deposito è stata contenuta nei limiti indispensabili posti a tutela della pubblica incolumità.

Il Ministro: FORLANI.

DE' COCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per chiedere se ravvisi l'opportunità di rivedere il meccanismo impositivo delle vincite all'enalotto.

Infatti, ancora in questi giorni, in seguito alla straordinaria vincita di circa 900 milioni di lire con una schedina del totocalcio, la stampa va pubblicando in grande evidenza la possibilità di un prelievo fiscale del 60 per cento soltanto nel caso che venga conosciuto il nome del vincitore.

A parere dell'interrogante ciò è assolutamente antieducativo e in pieno contrasto con il nuovo clima che si vuole instaurare con la riforma tributaria, in quanto viene ad essere premiato chi riesce sostanzialmente a non far conoscere la propria identità ed incita implicitamente all'evasione.

Al riguardo sarebbe più logico attendersi che il fisco, attraverso i suoi strumenti, prelevasse comunque la parte di sua spettanza dalla vincita, indipendentemente dal destinatario della medesima.

Inoltre l'interrogante ritiene se non sarebbe più equo e meno diseducativo l'ipotizzare una diversa divisione del monte premi, eventualmente assicurando una quota a chi riesce a totalizzare i 10 e gli 11 e non soltanto i 12 e i 13.

Ciò a prescindere dal fatto che non appare mai positivo per l'educazione civica il gioco di qualsiasi tipo e che sarebbe addirittura auspicabile una loro soppressione. (4-13171)

RISPOSTA. — I quesiti che il documento all'esame propone sono sostanzialmente due, risolvendosi il terzo in una mera considerazione, le cui conclusioni non sono per altro condivise dall'Amministrazione.

Quanto alla prima delle due questioni sollevate, c'è da dire che gli strumenti legislativi in vigore operano già nel senso del suggerimento proposto dall'interrogante.

Infatti, a norma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante « Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi », i premi dei concorsi pronostici sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 25 per cento, che per l'enalotto è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole del giuoco, mentre per il totocalcio ed il totip è insita nell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e successive modificazioni. Pertanto, nessun ulteriore tributo è dovuto dai concorrenti sulle vincite realizzate, essendosi già verificato un prelievo sull'importo delle poste di giuoco.

Non appare invece assecondabile l'adombrata ipotesi di una diversa divisione del monte premi relativo al totocalcio, e ciò per il fatto che la creazione di quattro categorie di vincitori darebbe luogo ad una eccessiva polverizzazione del monte premi, con effetti devianti da parte della massa di concorrenti, cui certamente riuscirebbe assai poco gradita l'innovazione.

Il Ministro: VISENTINI.

DE' COCCI. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere i provvedimenti presi, sia per la punizione dei colpevoli e sia per la prevenzione dei reati in occasione di competizioni sportive, in seguito alla morte a Napoli della quarantatreenne Anna D'Andrea, madre di

sette figli, per le ferite riportate nel corso di una rissa generata dai risultati della partita Juventus-Napoli del 6 aprile 1975.

L'interrogante, preoccupato per i continui incidenti che si verificano appunto nel corso delle partite di calcio, chiede se non sia il caso di porre in atto provvedimenti eccezionali per tutelare la vita dei tifosi, la cui passione sportiva viene minacciata dagli episodi di teppismo. (4-13212)

RISPOSTA. — Verso le ore 17,30 del 6 aprile 1975, la centrale operativa della Questura di Napoli veniva informata che in via Pallonetto, a Santa Lucia, si era verificata una rissa, con una sparatoria.

Sul posto si portavano immediatamente un funzionario della squadra mobile con numerose guardie di pubblica sicurezza per constatare la veridicità della notizia ed accertare quanto era accaduto. Gli inquirenti rinvenivano sul piano stradale un bossolo per pistola calibro 7,65, ed apprendevano che una donna, poi identificata per Anna D'Andrea, rimasta ferita nella circostanza, era stata ricoverata presso l'ospedale dei Pellegrini per « una grossa ferita da punta e taglio alla regione ipocondriaca sinistra, penetrante in cavità con rottura degli organi interni, anemia acuta e stato di *choc* »; in conseguenza di ciò, il mattino successivo, la D'Andrea purtroppo, decedeva.

Nel corso delle indagini immediatamente avviate, si accertava che poco prima del termine della partita di calcio Juventus-Napoli, che si disputava a Torino, allorché la squadra partenopea era riuscita a pareggiare, alcuni giovani tra i 14 ed i 15 anni, per l'euforia, avevano fatto esplodere nella zona del Pallonetto numerosi petardi.

In particolare, uno dei giovani, Vitale Del Gais, sedicenne, abitante alla stessa via Pallonetto, dopo essersi fermato innanzi al bar gestito dalla D'Andrea, aveva lanciato all'interno di esso un petardo, suscitando il risentimento del figlio del proprietario del locale, Giuseppe Potenza, il quale usciva in strada redarguendo aspramente il Del Gais, col quale veniva poi a vie di fatto. Subito dopo, uno zio del Del Gais, Luciano Nocerino, abitante al vicolo Santa Lucia, nell'apprendere che il nipote aveva avuto la peggio, si armava di una pistola dirigendosi verso il bar e, benché fermato da alcuni amici, esplodeva alcuni colpi, fortunatamente andati a vuoto.

Successivamente, Aldo Del Gais, fratello di Vitale, si portava anch'egli presso il bar, riprendendo la violenta discussione con Antonio Potenza, fratello del citato Giuseppe.

A questo punto, Anna D'Andrea, madre dei fratelli Potenza, nell'apprendere quanto era accaduto ai propri figli, si portava presso l'abitazione dei Del Gais, dove aveva uno screzio verbale con la madre degli stessi. Sentendo le voci concitate delle due donne, Aldo Del Gais, che nel frattempo era rientrato nella propria abitazione, sopraggiungeva armato di un grosso coltello, col quale colpiva al petto la D'Andrea, dandosi poi alla fuga.

Il predetto, successivamente, si costituiva alla polizia e veniva pertanto portato nella prigione-scuola « Filangieri ».

Per i fatti in questione sono stati denunziati all'autorità giudiziaria Aldo Del Gais, in stato di arresto, per omicidio volontario e Luciano Nocerino, in stato di irreperibilità, per detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e spari in luogo abitato.

Da quanto precede emerge chiaramente che l'assassinio della D'Andrea ha trovato nell'avvenimento sportivo soltanto un lontano ed irrazionale movente ed è stato causato dall'esplosione di una cieca violenza omicida.

In relazione a quanto richiesto nella seconda parte dell'interrogazione, si soggiunge che, in occasione della disputa di incontri di calcio, gli organi di polizia dispongono opportuni servizi di vigilanza all'interno e nelle immediate adiacenze degli stadi, allo scopo di prevenire incidenti e di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive. Detti servizi vengono potenziati, con rinforzi di reparti celeri ed aliquote di militari dell'arma dei carabinieri, allorché si prevede notevole affluenza di pubblico e di tifosi delle squadre in competizione.

Il Ministro dell'interno: GUI.

DE LORENZO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

1) all'articolo 28, primo comma, del testo unico della legge sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è stato aggiunto il seguente comma, con l'articolo 3 della legge 28 ottobre 1970, n. 801: « le

regioni, le province, i comuni, le persone giuridiche, private e pubbliche, le società e le associazioni di ogni genere e gli imprenditori commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal soggetto percipiente, sui due terzi delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte per prestazioni professionali »;

2) l'ammontare delle ritenute di acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del testo unico è dedotto dall'ammontare delle imposte alle quali si riferiscono, iscrivibile a ruolo secondo le disposizioni degli articoli 174 e 175;

3) nel caso in cui l'ammontare delle ritenute superi l'ammontare dell'imposta iscrivibile a ruolo, il contribuente ha diritto a un rimborso della differenza ai sensi dell'articolo 122 del predetto testo unico;

4) la legge di condono del 5 novembre 1973, n. 660, prevede la definizione del reddito in via automatica;

5) le istruzioni ministeriali, circolare n. 1 del 16 gennaio 1974, al paragrafo 30 escludono il rimborso della maggiore imposta pagata per ritenuta, mentre la legge nulla prevede in proposito e pertanto si assiste che gli effetti legislativi vengono addirittura annullati e sovvertiti da una semplice circolare illustrativa da parte del Ministero e personalmente dal funzionario estensore della circolare stessa -

se, qualora dalla avvenuta definizione del reddito in via automatica (legge condono) per compensi professionali sia legittimo che l'ufficio delle imposte non dia luogo al rimborso della ritenuta pagata a titolo di acconto dai professionisti, ravvisandovi in tale atto un indebito arricchimento da parte dello Stato a danno del contribuente che ha pagato la ritenuta d'acconto su due terzi di tutto l'incassato. (4-09547)

DE LORENZO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere - premesso che:

1) all'articolo 28, primo comma, del testo unico della legge sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è stato aggiunto il seguente comma, con l'articolo 3 della legge 28 ottobre 1970, n. 801: « le regioni, le province, i comuni, le persone giuridiche, private e pubbliche, le società e le associazioni di ogni genere e gli imprenditori commerciali debbono

operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal soggetto percipiente, sui due terzi delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte per prestazioni professionali »;

2) l'ammontare delle ritenute di acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del testo unico è dedotto dall'ammontare delle imposte alle quali si riferiscono, iscrivibile a ruolo a seconda le disposizioni degli articoli 174 e 175;

3) nel caso in cui l'ammontare delle ritenute superi l'ammontare della imposta iscrivibile a ruolo, il contribuente ha diritto ad un rimborso della differenza ai sensi dell'articolo 122 del predetto testo unico;

4) la legge di condono 5 novembre 1973, n. 660, prevede la definizione del reddito in via automatica;

5) le istruzioni ministeriali, circolare n. 1 del 16 gennaio 1974, al paragrafo 30, escludono il rimborso della maggiore imposta pagata per ritenuta, mentre la legge nulla prevede in proposito -

quali disposizioni vorrà impartire ai dipendenti uffici e pertanto se, qualora dall'avvenuta definizione del reddito in via automatica per compensi professionali, sia legittimo che gli uffici delle imposte non diano luogo al rimborso della differenza delle ritenute pagate a titolo di acconto dai professionisti. (4-12364)

RISPOSTA. — Le chiare finalità a cui sono state ispirate le norme del provvedimento sul cosiddetto condono fiscale consentono al Governo di non condividere gli orientamenti interpretativi espressi dall'interrogante in tale materia.

Devesi rilevare che col decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, e relativa legge di conversione si è inteso favorire l'eliminazione, attraverso criteri automatici e semplici, delle numerose controversie esistenti, al fine di assicurare il più agevole passaggio dal vecchio al nuovo sistema tributario proprio nella considerazione che l'inizio della riforma fiscale doveva essere liberato nella maggiore misura possibile degli intralci relativi a pendenze riguardanti i tributi soppressi.

Per conseguire questo risultato, sono stati fissati criteri automatici ed obiettivi, con i quali alla determinazione del reddito da acquisire in via definitiva ad imposta si perviene mediante un provvedimento automatico che esclude ogni possibilità di

analisi, sia della composizione del reddito imponibile sia della imposta ritenuta alla fonte rispetto a quella dovuta sul reddito determinato in applicazione delle norme agevolative.

Si tratta senza dubbio di norme eccezionali, con le quali sono state introdotte deroghe sostanziali alla normale disciplina del procedimento di accertamento e di definizione dei redditi allo scopo di garantire, attraverso un sistema di rapida e semplice applicazione, il raggiungimento degli scopi voluti dal legislatore.

Il meccanismo prescelto si concreta pertanto in una volontaria rinuncia del contribuente all'esame analitico della propria posizione fiscale, con ogni conseguenza necessaria anche per ciò che riguarda la inapplicabilità dell'articolo 177 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, che prevede, com'è noto, la deduzione della ritenuta d'acconto dall'imposta definitivamente dovuta e l'eventuale rimborso della parte eccedente.

E tutto ciò per la considerazione che il sistema nel quale la citata disposizione legislativa è inserita, può operare validamente soltanto quando non sia preclusa all'Amministrazione la possibilità dell'accertamento analitico dei redditi assunti in quello definitivamente determinato.

Il Ministro: VISENTINI.

DE VIDOVICH, DE MICHELI VITTURI, PETRONIO E ALOI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nei documenti in corso di notificazione, l'anagrafe tributaria considera nati in Jugoslavia i cittadini italiani nati nella zona B del territorio di Trieste, amministrata dalla Repubblica socialista federativa jugoslava, nonché nei territori ceduti alla Jugoslavia, nonostante siano nati prima della firma del trattato di pace, cioè in epoca in cui quei territori erano italiani.

Gli interroganti chiedono pertanto, anche in relazione a tale considerazione storico-geografica, se non intenda disporre l'eliminazione dell'infelice dizione, che suona penosa ed amara quando è suggerita a persone che hanno abbandonato le loro case e le loro terre per non accettare di rimanere in Jugoslavia. (4-11803)

RISPOSTA. — Solo motivi di carattere pratico hanno indotto l'amministrazione finanziaria ad usare per la indicazione del

luogo di nascita il termine « Jugoslavia » nel certificato di attribuzione del numero di codice fiscale ai cittadini italiani nati in territori successivamente ceduti alla suddetta Repubblica o passati sotto la sua amministrazione a seguito del trattato di pace del 1947.

La via prescelta, che si richiama al criterio di riferimento all'attualità, e cioè alla realtà politica o amministrativa esistente alla data di attribuzione del numero di codice fiscale, è parsa all'Amministrazione la più rispondente alle esigenze di impianto della anagrafe tributaria, date le notevoli difficoltà tecniche riscontrabili nelle altre ipotesi di soluzione.

Basti considerare la materiale impossibilità di procedere ad una attribuzione di numero di codice che tenga conto con ogni esattezza della situazione giuridica e politico-amministrativa al momento della nascita del soggetto, a causa della mancanza, nel codice dei comuni, di ogni riferimento temporale alle variazioni intervenute durante un certo periodo.

Di non secondaria importanza è inoltre il rilievo che la determinazione del comune di nascita con riferimento al momento in cui essa si è verificata, comporterebbe un notevolissimo appesantimento delle procedure meccanografiche di attribuzione del numero di codice fiscale, tenendo anche presente che lo stesso criterio dovrebbe applicarsi a tutti i comuni che pur non avendo subito vicissitudini politiche (cambiamento di appartenenza allo Stato) ne hanno subite di amministrative, come quella del cambiamento di denominazione, della soppressione per aggregazione ad altro comune, della scissione in più comuni ecc.

E vi è infine da annotare che per quei comuni che sono successivamente passati, nel corso della storia recente, dalla sovranità dell'Austria a quella dell'Italia e infine a quella della Jugoslavia, si renderebbe necessario eseguire approfondite ricerche e differenziare il codice del luogo di nascita per soggetti nati nello stesso comune ma in diversi momenti storici.

Alla luce di quanto sopra detto, appare tuttora all'Amministrazione non conveniente assumere il principio del « le condizioni di tempo e di luogo nelle quali l'evento della nascita si è verificato ».

Essa tuttavia non è certo insensibile al problema, da più parti sollevato, della tutela dei legittimi sentimenti nazionali dei cittadini a cui ella si riferisce e, pertanto,

non ha mancato di adoperarsi per la ricerca di una soluzione che pur nel quadro delle giustificate ed illustrate esigenze di carattere pratico, pervenga in qualche modo a realizzare tale tutela.

A tale scopo sono stati presi contatti con la Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che, nel prendere atto con viva soddisfazione della sensibilità dimostrata dall'Amministrazione, si è offerta di collaborare alla ricerca di un'ideale soluzione.

D'intesa si è pertanto stabilito che per tutti i soggetti nati nei comuni segnalati dalla predetta Associazione, ai quali è stato già comunicato il certificato di attribuzione del numero di codice fiscale con la indicazione generica « Jugoslavia », l'Amministrazione provvederà alla consegna di un nuovo certificato, previo ritiro del vecchio.

Quindi, l'indicazione del comune di nascita sui certificati di attribuzione del numero di codice fiscale verrà effettuata in base ai seguenti criteri:

a) territori ceduti alla Jugoslavia con il trattato di pace:

per i nati prima del trattato di pace (15 settembre 1947) verrà indicato il comune italiano di nascita e la relativa provincia italiana, con riferimento alla situazione alla data della nascita;

per i nati dopo il trattato di pace verrà indicato « nato in Jugoslavia »;

b) zona B di Trieste, sotto amministrazione jugoslava:

per i nati prima del *memorandum* di intesa, verrà indicato il comune italiano e la provincia italiana di nascita;

per i nati dopo il *memorandum* d'intesa, verrà indicato il comune italiano di nascita e, in luogo della provincia, la sigla *ZB*, che sta a significare zona B.

Sembra infine opportuno aggiungere, anche se formalmente al di fuori della richiesta formulata dall'interrogante, che analogo trattamento sarà riservato ai cittadini nati nei comuni di Briga e Tenda ceduti alla Francia con il trattato di pace.

Il Ministro: VISENTINI.

DE VIDOVICH. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se, in seguito al passaggio alla competenza delle regioni della assistenza ospedaliera di ogni ordine e grado, ivi compresa quindi l'assistenza ai lungodegenti ed ai ricoverati presso gli ospedali psichiatrici, le famiglie di tali assi-

stiti siano ancora tenute al rimborso delle spese sostenute per curare gli ammalati cronici, gli anziani ed i ricoverati presso gli ospedali psichiatrici. (4-12124)

RISPOSTA. — Com'è noto, ai sensi dello articolo 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sono stati definitivamente trasferiti alle regioni i compiti in materia di assistenza ospedaliera, compresi quelli per l'assistenza ai lungodegenti.

Non è stato previsto, in quella sede, il trasferimento dei compiti relativi all'assistenza psichiatrica.

Il problema, al momento, è allo studio di una apposita commissione del Ministero della sanità.

Il Ministro: GULLOTTI.

DE VIDOVICH. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se in base alla norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, nei regolamenti dei giochi o dei concorsi sia stata precisata la figura che assumono i ricevitori e cioè se debbano essere considerati rappresentanti del gestore del concorso pronostici o agenti in proprio; qualora tale precisazione non sia stata mai fatta, si chiede di conoscere quali siano le ragioni o i motivi che sino ad oggi non hanno consentito di dare attuazione alla norma succitata e se sia nell'intendimento del Ministero colmare una tale lacuna. (4-12935)

RISPOSTA. — L'articolo 3 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, che ha sostituito la disposizione ricordata dall'interrogante, stabilisce al secondo comma che « il regolamento del giuoco o del concorso deve indicare se i ricevitori debbono essere considerati come rappresentanti del gestore o se come agenti in proprio ».

Si tratta quindi di far risultare in modo chiaro tale circostanza dai singoli regolamenti, a nulla rilevando il fatto che essa venga espressamente indicata o meno nel testo dei regolamenti stessi.

Ebbene, l'articolo 3 del regolamento relativo al Totocalcio dispone che « la partecipazione al concorso... potrà effettuarsi, a scelta e sotto l'esclusiva responsabilità dei partecipanti, presso ricevitori autorizzati, i

quali agiscono per incarico dei partecipanti», ed inoltre che ciascuno di questi «è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta unitaria, la somma di lire 5».

Disposizioni analoghe sono contenute, per il TOTIP, negli articoli 5 e 15 e per l'ENALOTTO nell'articolo 5 dei relativi regolamenti.

È da ritenersi pertanto evidente che nei casi citati la figura del ricevitore è quella dell'agente in proprio, e che quindi non siano necessarie ulteriori precisazioni nel senso segnalato dall'interrogante.

Il Ministro: VISENTINI.

DE VIDOVIČH. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intenda emettere disposizioni interpretative sul diritto alla presentazione, da parte dei giovani tra i 18 ed i 21 anni, di autonome dichiarazioni dei redditi maturati nel 1974, distinte da quelle dei genitori, tenuto conto che la legge 8 marzo 1975, n. 39, ha ribassato a 18 anni il limite per il raggiungimento della maggiore età.

L'interrogante fa presente che coloro i quali nel 1974 avevano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età dovrebbero presentare dichiarazioni dei redditi distinte da quelle dei genitori, per consentire una minore tassazione dei loro introiti da effettuare separatamente e non cumulativamente con quelli dei familiari, e ciò in forza del principio che riconosce la retroattività delle norme dichiarative sulla capacità di agire, che alcuni uffici fiscali ritengono però di non poter applicare, in assenza di una specifica disposizione ministeriale.

Tali disposizioni si rendono quindi quanto mai opportune al fine di evitare che in qualche provincia siano considerati non accettabili le dichiarazioni autonome presentate dai giovani che nel 1974 avevano raggiunto la maggiore età, secondo le disposizioni della presente legge. (4-12983)

RISPOSTA. — L'ipotesi di soluzione a cui l'interrogante mostra di aderire non è condivisa dal Governo.

È principio incontestabile che con la maggiore età il soggetto acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita dalla legge una età diversa.

È tuttavia altrettanto indubbio che gli effetti della recente legge 8 marzo 1975, che ha ridotto a diciotto anni il limite per il raggiungimento della maggiore età, vanno considerati in relazione ai diversi rapporti giuridici sui quali essi possono influire.

Orbene, appare evidente che rispetto al rapporto giuridico di imposta chiuso nel 1974, il conseguimento della maggiore età per il sopraggiunto provvedimento legislativo non può assumere alcuna rilevanza.

Relativamente a tale periodo di imposta, infatti, il reddito del figlio, allora minore, fu legittimamente goduto dal padre esercente la patria potestà, e non può quindi non essere imputato al medesimo secondo le vigenti norme (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597).

Conseguentemente, non può non far carico al genitore anche la dichiarazione di tale reddito.

Ove così non fosse, la dichiarazione del capo famiglia verrebbe ad esprimere una situazione redditale non corrispondente a quella effettiva, e quindi a configurare un quadro scarsamente indicativo della sua reale capacità contributiva.

Diversamente opinando, si porrebbe a stabilire l'obbligo della presentazione di una distinta dichiarazione in testa ad un soggetto, che sarebbe anche tenuto a corrispondere l'imposta a fronte di un reddito del quale, per legge, non ha mai avuto né il possesso, né il diretto godimento.

La qual cosa è da ritenersi, ad avviso del Governo, soluzione inaccettabile sotto l'aspetto pratico, oltre che dal punto di vista giuridico illustrato innanzi.

Il Ministro: VISENTINI.

DE VIDOVIČH. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che taluni uffici provinciali delle imposte dell'INPS pretendono che siano effettuate le trattenute erariali alla fonte anche sulle somme non percepite dai lavoratori a causa del divieto di cumulo delle retribuzioni di lavoro con le quote di pensione eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni a carico dell'INPS, in base ad una inammissibile interpretazione restrittiva delle norme fiscali.

L'interrogante chiede se intendano ovviare a tale inconveniente, emanando di-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

sposizioni interpretative basate sul principio che non possono essere sottoposte a tassazione le somme che non siano mai state percepite dal contribuente. (4-13104)

RISPOSTA. — Con la questione sollevata, l'interrogante intende certamente riferirsi al problema della tassazione, in sede di ritenuta d'acconto, dell'ammontare della retribuzione che il datore di lavoro deve detrarre dalla retribuzione stessa e riversare all'INPS qualora il dipendente goda di un trattamento pensionistico.

Ebbene, detto problema è stato esaminato e risolto dal Ministero in sede di prima applicazione delle norme sulla riforma tributaria con la circolare n. 1/RT del 15 dicembre 1973, la quale nel capitolo II, punto 9, dispone testualmente che « nel caso di titolare di pensione INPS che sia anche prestatore d'opera, la decurtazione della pensione prevista per legge da scontare sulla retribuzione e reversibile all'INPS da parte del datore di lavoro, non concorre a formare l'imponibile della retribuzione, ferma restando l'assoggettabilità a ritenuta della pensione per l'intero ammontare ».

Risulta pertanto evidente che le cennate direttive, secondo le quali il datore di lavoro deve operare le ritenute di acconto previste dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla retribuzione effettivamente corrisposta, al netto cioè delle somme riversate all'INPS, salvaguardano già ampiamente, senza quindi alcuna necessità di chiarimenti ulteriori, i principi generali che regolano il sistema della ritenuta d'acconto.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

DI PUCCIO E RAFFAELLI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che è in atto una costante richiesta di installazioni telefoniche da parte dei cittadini, la soddisfazione della quale avviene solo dopo mesi di attesa da parte dei richiedenti e considerato che detti lavori sono dati in appalto dalla SIP alle ditte Facc-Standard, Cilet, ecc., e tenuto conto anche che in relazione ai programmi 1974 sono già pronte le opere murarie riguardanti la installazione di nuove centrali che, per la zona di Pisa, dovrebbero sorgere a Uli-

veto, San Giovanni Secondo, Calcinaia, Coltano, Pomarance, Barbaricina, ecc. — le ragioni per cui, nonostante quelle richieste e quegli impegni, la SIP, malgrado siamo già al mese di febbraio, non abbia ancora presentati i programmi per il 1975; sembra avere bloccato i lavori di montaggio delle nuove centrali; ha fermato il lavoro per la installazione della teleselezione europea, mettendo così in pericolo la stabilità di lavoro dei dipendenti delle ditte suddette le quali, in conseguenza di quelle decisioni, hanno annullato gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, che prevedono l'assunzione di oltre mille nuovi installatori.

Per sapere quali siano gli impegni e i programmi di lavoro della SIP per il 1975 e quali provvedimenti intendano prendere per dare ai richiedenti l'installazione del telefono e ai lavoratori stabilità di lavoro. (4-12434)

RISPOSTA. — È da escludere, da parte della società concessionaria SIP, qualsiasi intendimento di sospendere o ritardare i lavori occorrenti per l'ampliamento delle centrali e delle reti nella zona di Pisa; anzi, si ritiene che tali lavori potranno essere portati a termine entro il corrente anno.

Per quanto concerne l'installazione della teleselezione da utente in ambito europeo (TSU), si fa presente che entro il corrente anno l'azienda di Stato per i servizi telefonici completerà, con la collaborazione della predetta concessionaria SIP, per quasi tutti i distretti telefonici italiani, l'approntamento degli impianti di propria competenza necessari per la realizzazione del servizio automatico da utente con i paesi europei; si soggiunge che è in corso di elaborazione un programma di attivazioni di servizi di TSU in talune relazioni internazionali a partire dal gennaio 1976.

Circa gli investimenti della SIP, si significa che questa Amministrazione ha motivo di ritenere che, con l'avvenuta revisione tariffaria, potrà essere affrontata e risolta la grave situazione che si era determinata nel settore di esercizio delle telecomunicazioni in cui opera la SIP, ed essere, quindi, portati a compimento i programmi di investimento previsti nel piano quinquennale 1975-1979 della concessionaria per una cifra di oltre 5.500 miliardi.

Questi programmi interessano, fra l'altro, le industrie di produzione di cavi, di ap-

parecchiature e di componenti elettronici, nonché l'attività delle società e di ditte di installazione e così pure il campo della ricerca.

In particolare, per gli anni 1975-1976, la predetta concessionaria, per venire incontro alle richieste dei fornitori e delle imprese, ha già integrato il programma di investimento per il biennio stesso fino a 1.919 miliardi rispetto ai 1.538 miliardi previsti nel piano quinquennale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GIULIO ORLANDO.

FLAMIGNI E GIADRESCO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza del vivo malcontento suscitato tra gli esercenti e le loro associazioni dal comportamento dell'istituto di Mediocredito della Emilia-Romagna, che richiede agli esercenti che hanno in corso la pratica di estinzione dei mutui contratti sulla base della legge n. 1016 il pagamento degli interessi che lo Stato avrebbe dovuto versare al Mediocredito stesso quale suo contributo alle operazioni di credito agevolato;

se siano a conoscenza del fatto che la Confesercenti ha espresso alla direzione del Mediocredito la propria opposizione a simile procedura anche per le notevoli perplessità che solleva sul piano legale.

Per conoscere quali provvedimenti pensino di adottare e se intendano intervenire affinché siano versati al Mediocredito con urgenza i contributi dello Stato.

(4-11251)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, interessata nella sua qualità di organo di vigilanza sulle aziende di credito, ha fatto presente che il Mediocredito Emilia-Romagna, nello stipulare contratti di finanziamento per operazioni a tasso agevolato, inserisce una clausola che, per il caso di ritardo nell'erogazione dei contributi dello Stato di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016, consentirebbe all'Istituto di risolvere i contratti stessi.

Per altro, non risulta che il Mediocredito si sia avvalso di tale clausola, essendosi limitato a chiedere alle imprese interessate il versamento in conto deposito infruttifero degli importi corrispondenti ai contributi dovuti dallo Stato, salva la tem-

pestiva restituzione delle somme ad erogazione avvenuta dei contributi in parola.

Comunque, avendo l'Istituto voluto precisare che il ritardo nell'incasso del concorso statale costituisce per esso un fattore di perdita, questo Ministero, tramite la Banca d'Italia, ha fatto presente all'Istituto medesimo che eventuali disfunzioni nel rapporto intercorrente tra Stato ed istituto mutuante debbano essere ininfluenti su quello che intercorre tra quest'ultimo ed il mutuatario.

Con l'occasione l'Istituto in questione è stato invitato a dimettere la prassi sin qui seguita.

In ogni caso, si informa che il competente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo il prescritto riscontro dei decreti modificativi dei tassi di interesse, ha provveduto ad emanare i decreti di concessione dei ripetuti contributi in favore del Mediocredito Emilia-Romagna.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.

FRAU. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere -

1) premesso che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), con sentenza n. 1122 del 27 novembre 1973, ha accolto il ricorso, inoltrato da due capitani dell'arma dei carabinieri, avverso i criteri informativi delle promozioni al grado di maggiore adottati dal Ministero della difesa, appalesatisi in contrasto con lo spirito informatore della legge n. 260 del 1969;

2) considerato che la legge stessa era stata concepita per favorire le promozioni in soprannumero dei capitani anziani dei carabinieri;

3) constatato che la legge è stata violata e che il Consiglio di Stato ha respinto le deduzioni avanzate dall'avvocatura generale dello Stato -

i motivi che abbiano finora indotto l'Amministrazione a disattendere le legittime aspettative di questi ufficiali dell'arma dei carabinieri.

Ciò ha comportato una ondata di ulteriori ricorsi ancora pendenti ed istanze rivolte alla stessa autorità amministrativa nonché una atmosfera di sfiducia nelle pubbliche istituzioni, da parte degli interessati a tali problemi, che risentono negativamente sia sul piano economico sia su quello morale.

Pertanto l'interrogante chiede che vengano appurati i motivi che hanno indotto

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

il Ministero della difesa a tenere in non cale la sentenza sopraddetta, facendo in modo che ciò che poteva suonare giustizia nei confronti degli interessati si è dimostrato, invece, come una ulteriore iniquità.

(4-13680)

RISPOSTA. — La legge 26 maggio 1969, n. 260, fissò per l'anno 1969 un aumento delle promozioni al grado di maggiore dell'arma dei carabinieri, ma non recò alcuna espressa norma che imponesse particolari criteri per le valutazioni degli ufficiali interessati.

Fu escluso, quindi, che in base alla predetta legge si dovesse procedere all'automatica promozione di tutti i capitani più anziani, in quanto il sistema di valutazione dei capitani, secondo le disposizioni sullo avanzamento, è quello della « scelta ».

Il criterio seguito dall'Amministrazione trovò conforto nella decisione n. 327, in data 26 aprile 1972, del Consiglio di Stato, il quale appunto affermò che la citata legge « non ha importato una nuova disciplina dell'avanzamento degli ufficiali dell'arma dei carabinieri dal grado di capitano a quello di maggiore, ma ha disposto una parziale e temporanea modifica della tabella 1 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 ».

Il Consiglio di Stato, con successiva decisione n. 1122 del 27 novembre 1973 richiamata dall'interrogante, nell'accogliere il ricorso presentato da tre capitani avverso la loro esclusione dall'avanzamento per l'anno 1969, ha enunciato principi interpretativi della legge 26 maggio 1969, n. 260, in contrasto con quelli emersi dalla precedente decisione.

In presenza di un indirizzo giurisprudenziale non univoco, è parso opportuno limitare l'esecuzione della decisione n. 1122 ai tre ufficiali ricorrenti, seguendo il principio, sempre affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che la pronuncia giurisdizionale non comporta la sua estensione di diritto ai soggetti non presenti nel giudizio, ancorché versanti nella medesima situazione giuridica dei ricorrenti.

Il Ministro: FORLANI.

FURIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che sulla questione l'interrogante ha già scritto due volte, in data 3 settembre 1973 e 21 gennaio 1974,

al Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, senza ricevere alcuna risposta — a che punto sia la pratica di aggravamento delle infermità inoltrata il 14 luglio 1971 da Perazzone Ilario, titolare di pensione diretta di guerra con certificato di iscrizione n. 5873884.

L'interrogante fa presente che in seguito al decesso del Perazzone, avvenuto il 19 febbraio 1973, la pensione è stata regolarmente volturata alla moglie Azario Olga, residente a Biella, via Gandelo n. 21.

(4-12826)

RISPOSTA. — Con istanza del 18 maggio 1972, qui trasmessa per il tramite dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra — sezione di Biella — con protocollo n. 234 del 19 maggio successivo (e non del 14 maggio 1971), il signor Perazzone Ilario chiese di conseguire più favorevole trattamento pensionistico per aggravamento delle infermità « vizio organico di cuore con segni di scompenso, vasculopatia cerebrale con emiparesi destra ed edontulia », per le quali il medesimo era in godimento di pensione vitalizia di prima categoria con superinvalidità tabella E/F oltre l'assegno di cumulo di ottava categoria.

In conseguenza, fu disposta presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino la prescritta visita collegiale che, però, non poté essere eseguita essendo l'interessato deceduto nelle more di tale adempimento.

Pertanto, nessun nuovo provvedimento poteva essere adottato anche perché, successivamente alla data di morte del signor Perazzone, non venne presentata alla direzione generale delle pensioni di guerra alcuna richiesta da parte dei suoi familiari.

Soltanto a seguito della segnalazione dell'interrogante, che si presume provocata da interessamento di parte e che quindi costituisce, implicitamente, manifestazione di volontà degli aventi causa, si è reso possibile riprendere in esame la pratica di pensione n. 339508 relativa al predetto.

A tal fine, è stato chiesto al comune di Vigliano Biellese il certificato necroscopico del signor Perazzone, per conoscere le cause che determinarono il suo decesso.

Acquisito il documento in questione, gli atti sono stati poi inviati alla commissione medica superiore per stabilire se le infermità, di cui sopra è cenno, possano o meno essere ascrivibili, in via presuntiva, ad una

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

più favorevole categoria di pensione, con riferimento al periodo dal 1° giugno 1972 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di aggravamento) al 19 febbraio 1973 (data di morte del dante causa).

Si assicura l'interrogante che, non appena il suindicato superiore collegio medico, cui sono state rivolte opportune sollecitazioni, avrà formulato in proposito il proprio parere, verranno adottati, con ogni possibile urgenza, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato:
MAZZARRINO.

GASTONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo la signora Tullia Cecchin vedova Balsamo, residente a Novara, la quale in data 19 giugno 1973 venne informata dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra che a suo favore era stata emessa determinazione concessiva n. 381503 del 31 marzo 1973 per la morte del marito Giuseppe Balsamo, non ebbe mai alcuna comunicazione ufficiale al riguardo.

(4-12047)

Risposta. — Con determinazione del 6 giugno 1975, n. 511000-Z, alla signora Tullia Cecchin, vedova di Ernesto Balsamo, è stata concessa pensione di guerra indiretta a decorrere dal 9 aprile 1944, data di morte del marito. Con lo stesso provvedimento, inoltre, alla predetta è stato attribuito l'assegno di previdenza di cui all'articolo 46 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a far tempo dal 2 dicembre 1968, compimento del 60° anno di età.

Il ruolo di iscrizione n. 2260307 relativo alla suindicata determinazione è stato trasmesso, con elenco del 22 luglio 1975, n. 6, alla direzione provinciale del tesoro di Novara, per l'esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato:
MAZZARRINO.

GEROLIMETTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se siano state avviate indagini in merito a quanto riferisce il settimanale *Epoca* sul numero del 17 maggio 1975, circa la mancata iniziativa della polizia di Milano, la quale avendo scoperto gli autori del rapimento di un noto professionista ed avendo filmato da

distanza ravvicinata le fasi della consegna del riscatto da parte dei legali del rapito ai rapitori stessi, che sono stati riconosciuti ed identificati, sarebbe stata invitata da un alto magistrato a non procedere oltre in quanto « diversamente molte teste sarebbero saltate ».

(4-13778)

Risposta. — Si premette che le affermazioni del giornalista Remo Guerrini, autore dell'articolo « Fanno più paura le tasse che i banditi » (*Epoca* del 17 maggio 1975), appaiono sostanzialmente non rispondenti alla realtà dei fatti.

Nessun funzionario della questura di Milano ha concesso specifiche interviste al suddetto giornalista e altrettanto vale per le dichiarazioni che nell'articolo egli ha posto fra virgolette, per accreditarne evidentemente l'autenticità.

Egli ha probabilmente raccolto informazioni e notizie sicuramente distorte e comunque attinte in ambienti non ufficiali, né presso fonti in alcun modo qualificate e responsabili.

Ciò premesso, si precisa che i fatti rilevati dall'articolo del settimanale *Epoca*, cui si riferisce l'interrogante, vanno ridimensionati nei seguenti termini reali.

In occasione del sequestro, a scopo eversivo, dell'architetto Aldo Cannavale, avvenuto in Milano il 22 novembre 1973, la famiglia della vittima fu, in effetti, affiancata e consigliata da un magistrato milanese, in veste di amico.

L'affermazione, però, secondo la quale il detto magistrato avrebbe interferito con minacce nell'azione investigativa, non trova alcun riscontro nella realtà.

Più specificamente, si deve far presente che nel sequestro del professionista nessuna identificazione dei responsabili fu operata da parte degli inquirenti, né della persona che ebbe a ritirare il riscatto.

Soltanto in un secondo tempo, e precisamente il 6 luglio 1974, il giudice istruttore del tribunale di Brescia ha emesso mandato di cattura, come imputati del sequestro di cui trattasi e i altri reati, a carico di Carlo Fumagalli e di altre persone.

È vero, per altro, che in una diversa circostanza gli organi di polizia sono riusciti a filmare la scena del pagamento del riscatto, ma ciò non ha ancora consentito di identificare la persona del protagonista dell'azione criminosa.

Il Ministro: GUI.

GIORDANO. — *Al Ministro dell'interno.*
 — Per sapere — premesso che il tragico incendio dell'albergo « Excelsior » di Santa Maria Maggiore — Valle Vigezzo (Novara), in cui hanno trovato la morte 13 cittadini francesi e due italiani, ha avuto proporzioni così drammatiche anche per l'inadeguata attrezzatura dei vigili del fuoco, i quali sono giunti sul luogo del disastro muniti di scale che raggiungevano soltanto il terzo piano e sprovvisti di teli paracadute — se ritenga indispensabile accertare le responsabilità che, attraverso il difetto di attrezzature e di organizzazione, hanno fatto registrare un numero di vittime per combustione o per sfracellamento superiore a quello che un adeguato intervento avrebbe consentito.

Per sapere inoltre se ritenga opportuno rivedere gli organici e le attrezzature dei vigili del fuoco di tutte le zone di montagna, rinforzandoli in modo da renderli idonei ad affrontare gli eventi disastrosi da acqua o da fuoco più di quanto possano, ad esempio, i pochissimi vigili assegnati alla sezione di Domodossola (Novara), che deve servire una popolazione di 70 mila abitanti distribuita in 30 comuni, in 5 valli, in località di soggiorno estivo ed invernale di alto richiamo sia per l'Italia sia per le nazioni straniere. E ciò senza ricorrere alle forme di volontariato che, sebbene generose ed encomiabili, non risultano mai adeguate alle gravi esigenze dei momenti di emergenza. (4-13296)

RISPOSTA. — Circa quanto segnalato al primo punto dell'interrogazione, è da rilevare che, come accertato anche attraverso una inchiesta tecnica immediatamente disposta, l'incendio dell'albergo « Excelsior » di Santa Maria Maggiore si è sviluppato con una fulmineità tale da coinvolgere in pochissimo tempo l'intero edificio, che si eleva di ben cinque piani.

L'azione dei soccorritori, a causa della notevole rapidità con la quale il fuoco si è propagato, con l'aggravante delle circostanze particolarmente difficili di tempo (ore notturne) e di luogo (edificio di non piccole dimensioni), è stata compromessa fin dall'inizio. È, pertanto, obiettivamente da escludere che i risultati lamentati siano da ascrivere a difetto di organizzazione o di attrezzature nei servizi dei vigili del fuoco.

Per quanto concerne, poi, l'opportunità di una revisione dell'organizzazione antincendi e di protezione civile, specie nelle

zone di montagna, è doveroso precisare che, tenuto conto dell'attuale limitata disponibilità di personale, inferiore alle esigenze, che sono per altro in continuo aumento, l'Amministrazione dell'interno non ha mancato di adoperarsi per il superamento delle attuali difficoltà e di porre, altresì, allo studio utili iniziative, nel duplice intento di una più rapida copertura dei posti di organico e di un adeguamento degli stessi ai previsti accresciuti fabbisogni.

In particolare, va rilevato che attualmente la forza organica di cui dispone il corpo nazionale dei vigili del fuoco è rappresentata da un complesso di 10.900 unità, appartenenti alla carriera dei capi-reparto e capi-squadra ed alla carriera dei vigili.

In tale situazione, nel procedere alla dislocazione del personale su tutto il territorio nazionale (ad eccezione solo del Trentino-Alto Adige, per cui provvede autonomamente la Regione), l'Amministrazione si ispira al più rigoroso criterio della stretta corrispondenza alle effettive esigenze e quindi della proporzionalità all'entità dei rischi cui si deve far fronte.

Le maggiori disponibilità di personale, che si auspicano con il perfezionamento delle iniziative legislative che l'Amministrazione ha posto responsabilmente allo studio, consentiranno, nel quadro di una migliore situazione generale, di procedere ad ogni utile adeguamento dell'attuale dislocazione; in tale contesto, non si mancherà di tener conto delle particolari esigenze delle zone di montagna, cui si riferisce specificamente l'interrogante.

Ugualmente difficile si presenta, per il momento, la situazione delle attrezzature, il cui adeguamento, in qualità e quantità, al fabbisogno nazionale, potrà essere operato non appena le ben note difficoltà della finanza pubblica verranno meno.

Il Ministro: GUI.

GIOVANNINI. — *Al Ministro del tesoro.*
 — Per sapere — in considerazione che la norma di cui all'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, per la revisione amministrativa, straordinaria, dei provvedimenti negativi del Ministero del tesoro, tendeva a snellire ed accelerare la definizione delle pratiche di pensioni di guerra per le quali pendeva ricorso alla Corte dei conti — a qual punto si trovi la trattazione — per la revisione amministrativa suddetta — della pratica concernente il signor Sommaro

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

Giuseppe, nato il 3 novembre 1911 a Tarcento (Udine), residente a Prato in via delle Medaglie d'Oro n. 23, il quale, a seguito del decreto ministeriale (Tesoro) negativo, presentò ricorso alla Corte dei conti in in data 13 luglio 1967 (n. 725776 di segreteria), ricorso non definito e soggetto alla revisione amministrativa di cui alla legge succitata. (4-11730)

RISPOSTA. — In merito alla pratica relativa al signor Giuseppe Sommaro, orfano maggiorenne di Barnaba, deceduto nella guerra 1915-18, sono in corso i necessari adempimenti per far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, alla revisione amministrativa del decreto del 28 marzo 1967, n. 11181, emesso dalla direzione provinciale del tesoro di Firenze, con il quale al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra perché, in sede di visita collegiale, non fu riconosciuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro, come tassativamente richiesto dall'articolo 19 della legge 9 novembre 1961, n. 1240. E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti, in ordine al ricorso giurisdizionale n. 725776 prodotto dalla parte avverso il surriferito provvedimento di diniego.

A tal fine, infatti, sono stati disposti, nei riguardi del signor Sommaro, nuovi accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Firenze.

Inoltre, essendo risultato che l'interessato durante il servizio militare prestato nel 1935 sarebbe stato ricoverato per circa sei mesi in reparto psichiatrico, si è ritenuto utile, ai fini di acquisire ogni elemento di giudizio, chiedere al distretto militare di Udine di far pervenire il foglio matricolare nonché copia degli atti sanitari eventualmente esistenti nel fascicolo personale del predetto.

Si assicura l'interrogante che, non appena ultimata l'istruttoria in corso, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato:
MAZZARRINO.

GIRARDIN. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere le ragioni per le quali gli istituti di credito

abilitati al credito agrario non perfezionino le operazioni in favore delle cooperative agricole che sono state ammesse ai benefici previsti dalla legge, causando grave danno per l'attività produttiva in un momento in cui è necessario finanziare sia gli investimenti sia la gestione dell'attività agricola.

L'interrogante chiede ai ministri interessati di intervenire con urgenza per regolarizzare una situazione ritenuta anormale in riferimento ai più volte espressi indirizzi governativi in materia. (4-12405)

RISPOSTA. — L'attività creditizia in favore delle cooperative agricole, pur avendo subito le conseguenze della sfavorevole congiuntura, ha potuto essere intensificata in seguito alle decisioni adottate dalle autorità monetarie.

Si rammenta a tal proposito che per soddisfare l'esigenza di espansione del credito e dell'abbassamento dei tassi d'interesse, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 21 marzo 1975, ha deliberato, con decorrenza 1° aprile 1975, l'eliminazione dei vincoli esistenti in materia di espansione dei prestiti bancari.

Nella stessa seduta, il predetto Comitato, al fine di favorire l'erogazione di un maggior flusso di credito nel settore agrario, ha deliberato un accesso preferenziale al rifinanziamento, da parte della Banca d'Italia, a favore di quelle aziende di credito che dimostreranno di aver ampliato la quota dei propri finanziamenti all'agricoltura.

Antecedentemente a tali provvedimenti, il decreto legge del 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, ha recato congrui stanziamenti per agevolare l'accesso al credito da parte delle categorie agricole interessate e per restituire continuità all'intervento pubblico nel particolare settore.

Infatti, l'articolo 3 del decreto-legge in questione prevede, per il corrente anno, un limite di impegno di 25 miliardi di lire ed una autorizzazione di spesa di 30 miliardi di lire a titolo di concorso nel pagamento degli interessi, rispettivamente, su mutui di miglioramento fondiario e su prestiti di conduzione, da concedere ai sensi dell'articolo 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Le somme suindicate sono già state ripartite fra le regioni dal CIPE con delibera del 21 marzo 1975 e le singole assegnazioni sono state comunicate alle regioni stesse in data 8 aprile successivo.

Con lo stesso decreto-legge, le dotazioni del « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » e del « Fondo per lo sviluppo della zootecnia », di cui agli articoli 12 e 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono state incrementate ciascuna di 10 miliardi di lire.

Gli stanziamenti in questione sono stati ripartiti fra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, su parere favorevole della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e, non appena gli organi regionali avranno comunicato le proprie proposte di assegnazione agli istituti bancari, potranno essere predisposti gli occorrenti provvedimenti per l'accreditamento delle rispettive quote.

Per quanto esposto, è da ritenere che, nel corso del corrente anno, potranno essere assicurate ai produttori agricoli le indispensabili risorse finanziarie per far fronte alle esigenze di rinnovamento strutturale e di gestione aziendale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.

GUARRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica per il riconoscimento d'invalidità per causa di servizio dell'ex militare Caggiano Antonio, nato a Buonalbergo (Benevento) l'11 maggio 1951 ed ivi residente in via R. Scrocco n. 53. Arruolato in data 29 giugno 1971 ed effettivo in forza al comando battaglione trasmissioni Folgore Treviso. Aggregato alla fine di novembre dello stesso anno presso il 183° reggimento fanteria Nembo di Cervignano del Friuli con incarico di telescrivente. Ricoverato presso l'ospedale militare di Trieste per pleurite essudativa in data 8 giugno 1972 e dimesso il 12 luglio 1972. (4-12552)

RISPOSTA. — La pratica di pensione privilegiata relativa all'ex militare Antonio Caggiano è in corso di trattazione presso la commissione medica di seconda istanza della direzione di sanità militare di Napoli, già sollecitata per la definizione.

Il Ministro: FORLANI.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla pensione di guerra di Mangini Vito, nato a Buccino (Salerno) il 16 marzo 1914, numero di posizione 1588475/D, dato che l'ex militare, a fronte del riconoscimento in sede di visita medica delle seguenti infermità: 1) mancanza di 25 elementi dentari e quelli residui vacillanti per paradentosi; 2) esiti di frattura ben consolidata del femore destro terzo superiore destro con lieve accorciamento dell'arto e buona funzionalità, per le quali furono proposte: a) ottava categoria rinnovabile dal 1° luglio 1961 e fino al compimento dell'ottavo anno, successivamente vitalizia; b) due annualità di ottava categoria tab. *B una tantum*, si è visto liquidato soltanto la somma di lire 128 mila per la indennità *una tantum*. (4-12614)

RISPOSTA. — È da premettere, in via generale, che i pareri espressi dalle commissioni mediche per le pensioni di guerra hanno soltanto valore di proposta e costituiscono atti preparatori alle determinazioni di questa Amministrazione cui spetta di accertare la tempestiva constatazione e la dipendenza da causa di guerra delle invalidità medesime ai fini del riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico.

Per quanto riguarda il caso particolare concernente il signor Mangini, risulta effettivamente che il predetto, sottoposto ad accertamenti sanitari presso la commissione medica di Napoli il 26 maggio 1970, venne riscontrato affetto da « mancanza di 25 elementi dentari e quelli residui vacillanti per paradentosi » e da « esiti di frattura ben consolidata del femore destro al terzo superiore con lieve accorciamento dell'arto « buona funzionalità » ritenute ascrivibili, rispettivamente, all'ottava categoria vitalizia e alla indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di 8ª categoria, ma è altrettanto vero che, di tali infermità, soltanto gli esiti di frattura del femore sono risultati, dalla documentazione matricolare e sanitaria acquisita al fascicolo degli atti, dipendenti da causa di servizio di guerra.

Per i cennati motivi, al signor Mangini, con determinazione del 13 aprile 1973, n. 3386132/Z, è stata concessa l'indennità per una volta tanto di lire 198 mila (e non 128 mila) per gli esiti di frattura sopra menzionati e, nel contempo, è stato

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

negato diritto a trattamento pensionistico per l'infermità dentaria in quanto non constatata, dalle competenti autorità militari o civili, nel termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, come tassativamente prescritto dall'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Detto provvedimento è stato regolarmente approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e notificato, all'interessato, nelle forme di legge.

Risulta, infine, che una successiva istanza prodotta dal signor Mangini ai fini di conseguire più favorevole trattamento pensionistico, è stata respinta, con determinazione del 18 luglio 1974, n. 2548535/Z, in conformità del parere di non riscontrato aggravamento d'infermità espresso dalla commissione medica di Napoli nella visita collegiale del 29 gennaio 1974 e confermato, previo esame degli atti, dalla commissione medica superiore nella seduta del 22 marzo 1974.

Pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento deve essere adottato, da parte di questa Amministrazione, nei riguardi del signor Mangini.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Morone Giovanni, nato a Guardia Sanframondi (Benevento) il 18 ottobre 1903 ed ivi residente alla via Pietralata 35, pratica contrassegnata con il numero di posizione 9080685.

(4-13872)

RISPOSTA. — Nella visita collegiale subita il 17 marzo 1975 presso la commissione medica di Napoli, il signor Giovanni Morone è stato riscontrato affetto da:

1) catarro bronchiale cronico con note di enfisema, ascrivibile alla 7ª categoria rinnovabile per anni due;

2) artrosi lombo sacrale, delle mani e dei piedi, ascrivibile alla 8ª categoria rinnovabile per anni due;

3) esiti di pleurite basale destra, ascrivibile alla 8ª categoria rinnovabile per anni due;

4) non esiti dell'allegata calcolosi renale.

Al fine di stabilire se, per le cennate infermità, l'istante si trovi nelle condizioni richieste dalle vigenti disposizioni di legge

per il riconoscimento del diritto a trattamento pensionistico di guerra, è stata avviata istruttoria preliminare che trovasi tuttora in corso.

Si è in attesa, infatti, che il distretto militare di Caserta faccia pervenire la documentazione sanitaria relativa al signor Morone ed il verbale d'interrogatorio redatto al suo rientro dalla prigionia; si è in attesa, inoltre, che l'ospedale militare di Bari e quello di Napoli trasmettano, rispettivamente, copia della cartella clinica concernente il ricovero del predetto subito presso il disciolto ospedale militare di Lecce nel gennaio 1946 e l'esito della visita di controllo cui il medesimo venne sottoposto il 2 febbraio successivo. Infine, allo scopo di acquisire ogni possibile elemento di giudizio, è stato interessato il competente ufficio del Ministero della difesa perché vengano effettuate opportune ricerche nella eventualità che possa essere reperito il carteggio sanitario relativo alle cure mediche che il Morone assume essergli state praticate durante l'internamento in India.

Si assicura l'interrogante che, non appena ultimata l'istruttoria in corso, verranno adottati, con ogni sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

IANNIELLO. — *Ai Ministri della sanità, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale l'industria farmaceutica « Menarini » di Firenze abbia recentemente adottato un contenitore in plastica per uno sciroppo ricostituente (*Cromaton Bicomplexo 5000*) in sostituzione di quello in vetro precedentemente impiegato, nonostante che la stampa quotidiana, periodica e scientifica, da oltre due anni abbia sottolineato la pericolosità per la salute pubblica dell'impiego di confezionamenti in plastica per uso alimentare.

Qualora la notizia rispondesse al vero, l'interrogante chiede di sapere quanto segue:

1) se sia stata autorizzata dagli organi preposti tale modifica di confezionamento; ed in caso affermativo, le ragioni per le quali detta autorizzazione sia stata concessa e quali garanzie siano state fornite dall'industria Menarini circa la non nocività di tale contenitore;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

2) qualora non sia stata comprovata in maniera incontrovertibile la non nocività dell'impiego del contenitore di plastica, se il Ministero interessato ritenga di sospendere dal commercio il prodotto in questione nella confezione in plastica, sino a quando non si siano fornite le più ampie garanzie a tutela della salute pubblica;

3) se l'industria in questione abbia in corso di registrazione o in fase di approvazione per l'impiego mutualistico, altri sciroppi bevibili da essere confezionati in plastica; ed in caso affermativo se il Ministero interessato ritenga di sospendere tali registrazioni o approvazioni per le ragioni di cui al precedente punto. (4-13226)

RISPOSTA. — Il tipo di confezionamento è stato regolarmente autorizzato dallo scrivente sulla base di idonea documentazione, presentata e per la detta confezione e per la serie forte « 10.000 » dello stesso prodotto. Detta documentazione attestava, infatti, oltre che la mancata cessione di componenti, la rispondenza del materiale plastico impiegato alle istruzioni della circolare ministeriale n. 78 del 1961 ed alle norme ministeriali che regolano l'impiego di materiali plastici nell'industria alimentare. Tale rispondenza esclude la nocività del materiale impiegato.

Non si ritiene, per i motivi suddetti, di doversi sospendere pertanto la registrazione in questione.

È da tener presente, comunque, che il problema generale dei contenitori di plastica è attentamente e costantemente seguito dagli organi consultivi di questo Ministero e dall'Istituto superiore di sanità, per cui si assicura tempestivamente la tutela della salute pubblica.

Il Ministro della sanità: GULLOTTI.

INNOCENTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in un articolo apparso nell'ultimo dell'ultimo numero de la *Domenica del Corriere* il dottor Gaetano Azzolina ha affermato di essere sicuro che, a causa della carenza di filtri nuovi negli ospedali italiani, sono morti « non meno di 2.000 nefropatici collegati ai reni artificiali », e che « la strage poté essere tenuta segreta perché in fondo è abbastanza naturale che un paziente collegato a vita a un rene artificiale a un certo punto muoia ».

Si chiede se la notizia corrisponda a verità e, nel caso, quali provvedimenti necessari siano mancati e quali persone quindi ne debbano rispondere.

Per sapere ancora, qualora invece la notizia risultasse falsa, quale azione intenda svolgere il Ministero della sanità a fronte di notizie terroristiche che possono ingenerare gravissime reazioni nell'opinione pubblica. (4-13320)

RISPOSTA. — Non risultano a questa Amministrazione elementi circa le affermazioni contenute nella *Domenica del Corriere*, alle quali si fa riferimento nella interrogazione sopra segnata.

Trattasi, d'altra parte, di dichiarazioni generiche, in base alle quali non sembra possibile orientare accertamenti.

È, comunque, da aggiungere che, ove le dichiarazioni medesime rispondessero al vero, non si ravviserebbe nel caso la competenza di questo Dicastero, trattandosi di fatti che configurano gli estremi dell'illecito penale.

Questa Amministrazione, per parte sua, si riserva di interessare, in ogni caso, i competenti organi regionali a garanzia dell'assistenza sanitaria.

Il Ministro: GULLOTTI.

MAGGIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà definita la pratica pensione di guerra, riesame amministrativo prot. n. 682946 del 4 aprile 1972 elenco n. 1901, relativa al signor Sotti Mario di Pavia, corso Cairoli, n. 18. (4-12522)

RISPOSTA. — In merito alla pratica relativa al signor Mario Sotti, sono in corso i necessari adempimenti per far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, alla revisione amministrativa del decreto ministeriale del 4 gennaio 1966, n. 2158300, con il quale al predetto venne negato, in applicazione del disposto di cui all'articolo 24, secondo comma, della legge 9 novembre 1961, n. 1240, diritto a trattamento pensionistico di guerra per le infermità « duodenite ulcerosa e colecistopatia calcolosa », riscontrategli in sede di visita collegiale dalla commissione medica di Milano. E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizio-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

nale n. 682946, prodotto dall'interessato avverso il surriferito provvedimento di diniego.

A tal fine, infatti, è stato chiesto all'istituto di radiologia e terapia fisica dell'università di Pavia di far conoscere se risulti che il signor Sotti abbia ivi praticato, nell'ottobre 1945, esami clinici e radiologici e, nell'affermativa, di trasmettere copia dei relativi referti o, quanto meno, una qualunque certificazione sanitaria da cui poter desumere utili elementi di giudizio per una eventuale modifica del decreto impugnato.

Si assicura l'interrogante che non appena il suindicato istituto, cui sono state rivolte opportune sollecitazioni, farà pervenire quanto richiesto, saranno adottati, con ogni possibile urgenza, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

MAGGIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando si intende definire la pratica pensionistica di guerra DNG n. 161892, riesame amministrativo prot. n. 801745, elenco n. 6207, riguardante il signor D'Arienzo Giuseppe. (4-12624)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 27 febbraio 1970, n. 2412567, al signor Giuseppe D'Arienzo venne negato diritto a pensione di guerra per intempestiva constatazione, ai sensi dell'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, delle infermità « sindrome cerebroastenica in personalità ipoevolutiva ed artrosi lombo-sacrale ».

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale numero 801745 prodotto dall'interessato avverso il suindicato provvedimento di diniego, è stato dato corso al riesame amministrativo della posizione pensionistica del predetto e ciò in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

Tale riesame ha avuto esito favorevole limitatamente, però, al riconoscimento da causa di servizio di guerra della sola infermità « sindrome cerebroastenica ».

A parziale modifica del cennato provvedimento di diniego, infatti, è stato emesso decreto ministeriale n. 5054/RR del 26 maggio 1975, con il quale il signor D'Arienzo

viene concesso, in conformità della proposta a suo tempo formulata dalla commissione medica di Napoli, trattamento pensionistico di ottava categoria a decorrere dal 1° luglio 1971 e da durare a vita.

Il relativo ruolo di iscrizione n. 7782179 è stato trasmesso, con elenco n. 11 del 13 giugno scorso, alla direzione provinciale del tesoro di Salerno, per l'esecuzione.

*Il Sottosegretario di Stato:
MAZZARRINO.*

MAGGIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per cui non viene sollecitamente definita la pratica di pensione ING/pos. n. 7632/74 Pavia, riguardante la signorina Montagna Olga sorella del defunto militare Montagna Renzo, tenuto conto anche che la predetta è vecchia (nata il 15 novembre 1912) ed è povera ai sensi di legge. (4-13067)

RISPOSTA. — Con decreto del 20 febbraio 1975, n. 9956, della direzione provinciale del tesoro di Pavia è stata respinta la domanda di pensione di guerra della signorina Olga Montagna, quale collaterale del caduto Renzo Montagna, in quanto la interessata è stata riconosciuta idonea a proficuo lavoro nella visita collegiale a cui venne sottoposta il 13 novembre 1974 dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Milano, giusta verbale n. 769/74 del 29 novembre 1974.

Il predetto provvedimento è stato regolarmente notificato all'interessata tramite il sindaco del comune di Montebello della Battaglia (Pavia).

*Il Sottosegretario di Stato:
MAZZARRINO.*

MAGLIANO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che nei primi giorni del mese di novembre 1974 si è tenuto un convegno, organizzato da un apposito « comitato promotore », di sindacalisti della CGIL, CISL ed UIL, di appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza nel quale sarebbe stata decisa la costituzione di un sindacato nazionale delle forze di polizia.

L'interrogante chiede di conoscere, ove le notizie di cui sopra apparse sulla stam-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

pa rispondano a verità, quali provvedimenti siano stati o si intendano adottare per il rispetto delle norme legislative e regolamentari che attualmente disciplinano lo stato giuridico degli appartenenti alle forze armate dello Stato in generale e degli appartenenti alle forze di polizia in particolare e quali iniziative il Governo intenda intraprendere per adeguare tale stato giuridico ai principi della Costituzione repubblicana. (4-11548)

RISPOSTA. — Nel quadro delle iniziative promosse dal Governo per migliorare gli strumenti legislativi intesi alla tutela dell'ordine pubblico e alla lotta contro la criminalità — iniziative realizzate con le note leggi 14 ottobre 1974, n. 496, 18 aprile 1975, n. 110 e 22 maggio 1975, n. 152 — sono stati presi in esame dal Ministero dell'interno sia il problema delle condizioni economiche degli appartenenti alle forze di polizia, sia quello della rappresentanza degli interessi della categoria.

In ordine alla prima questione, sono da rammentare le provvidenze stabilite per le forze dell'ordine con la legge 28 aprile 1975, n. 135, concernente l'aumento dell'indennità di istituto e l'attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità; con la legge 31 maggio 1975, n. 204, relativa all'adeguamento dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede e con la legge 31 maggio 1975, n. 205, che ha elevato la misura del premio di arruolamento nell'arma dei carabinieri e nei corpi di polizia. E da ricordare, altresì, che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 giugno 1975, ha approvato un disegno di legge concernente interventi straordinari per l'edilizia in favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri, con il quale viene previsto un ampio piano di costruzioni di alloggi di servizio da assegnare in locazione agli appartenenti alle forze di polizia, anche in considerazione del disagio loro derivante nel caso, non infrequente, di trasferimento di sede. Il provvedimento è ora in corso di presentazione al Parlamento.

Quanto al secondo problema, inerente alla rappresentatività del personale delle forze dell'ordine, si fa presente che il 15 luglio 1975 è stato insediato presso il Ministero dell'interno il « comitato generale di rappresentanza » del personale civile

e militare della pubblica sicurezza, i cui componenti sono stati eletti nelle votazioni svoltesi presso i comandi e le questure il 28 giugno, il 30 giugno e il 2 luglio 1975.

Il comitato è composto da 56 rappresentanti: 13 per i funzionari e per la polizia femminile; 7 per gli ufficiali e 36 per i sottufficiali, appuntati e guardie.

Del comitato stesso fanno parte il capo della polizia, il vice capo vicario, il tenente generale ispettore del corpo e 2 esperti in materie giuridico-amministrative.

Tale organismo, costituito in via amministrativa, dura in carica due anni ed è chiamato ad esprimere parere sui problemi riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico, l'organizzazione degli uffici, le prestazioni degli orari di lavoro, le iniziative assistenziali, le attività ricreative e su ogni altro argomento ritenuto rilevante nell'interesse del personale della pubblica sicurezza.

Il 24 luglio 1975 è stato, altresì, approvato in via definitiva dal Parlamento il disegno di legge inteso ad assicurare un'adeguata rappresentanza nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno dei funzionari di pubblica sicurezza e delle appartenenti al corpo di polizia femminile, allorché il consiglio tratti affari concernenti il personale medesimo e gli altri problemi riguardanti la stessa amministrazione.

Il Ministro dell'interno: GUI.

MALAGODI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga opportuno modificare le disposizioni impartite alle direzioni provinciali con riguardo alla spedizione di giornali periodici di peso inferiore a cento grammi per copia, con le quali si subordina l'accettazione di detti periodici alla condizione che essi fossero ciascuno contenuto in apposita busta.

Tanto si chiede soprattutto nell'interesse delle agenzie di stampa di minori dimensioni ed economicamente in difficoltà.

Si auspica che la modifica apportata sia tale da consentire, una volta fissata una dimensione di ingombro limitativa, il non aggravio delle spese di spedizione quale risulterebbe dall'attuazione delle disposizioni già impartite, e ciò a causa del costo delle buste e del maggiore impiego di manodopera per le operazioni di imbustatura e scritturazione degli indirizzi. (4-13994)

RISPOSTA. — Le nuove norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1975, n. 38, in materia di stampe periodiche sono state emanate al fine di limitare la circolazione degli enormi quantitativi di « foglietti » che quotidianamente vengono immessi nei circuiti postali con evidente scopo di postulazione o di pubblicità a tutto scapito sia della migliore stampa sia degli altri tipi di corrispondenza ed in particolare modo di quella epistolare.

Di tale intendimento furono informati preventivamente i rappresentanti della stampa periodica i quali manifestarono il loro assenso ed anzi sollecitarono l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Si deve riconoscere però che l'attuazione della nuova normativa, con la disposizione che introduce l'obbligo dell'imbustamento per la spedizione della stampa cosiddetta minore, diversa cioè dalla stampa di grande informazione come i quotidiani ed i settimanali, ha creato a carico degli editori difficoltà di vario genere tali da indurre questo Ministero a differire al 1° gennaio 1976 l'entrata in vigore della nuova disciplina e ad istituire una apposita commissione di studio, incaricata di riconsiderare tutte le implicazioni da essa derivanti, al fine di formulare le proposte di modifiche necessarie e compatibili con l'auspicata celerizzazione dei servizi di recapito.

Il Ministro: GIULIO ORLANDO.

MALAGODI. — *Al Ministro dell'interno.*

— Per conoscere — premesso che:

1) secondo l'articolo 300 del testo unico della legge regionale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, i comuni possono assumere mutui solamente nella misura in cui l'ammontare degli interessi relativi non superi il quarto delle proprie entrate correnti;

2) il comune di Pavia, secondo quanto risulta dalla relazione finanziaria municipale per l'esercizio 1975, avrebbe, sulla base della suddetta disposizione, la possibilità di corrispondere interessi per altri 800 milioni di lire al netto degli interessi da corrispondere per mutui contratti negli esercizi passati;

3) la delibera del comune di Pavia prevede l'assunzione di mutui per 18,7 miliardi di cui 2 miliardi circa per estinguere mutui precedenti;

4) la somma di 800 milioni non è sufficiente in nessun caso al pagamento degli interessi per i mutui suddetti, a meno di calcolare un saggio di interessi, oggi irrealistico, dell'ordine del 4-5 per cento;

5) anche se il comune di Pavia, in base a quanto risulterebbe dai dati che emergono dal bilancio di previsione e dalla relazione finanziaria, ha la possibilità teorica, anche se forse già superata in pratica, di delegare cespiti di bilancio in quantità sufficiente per la garanzia dei mutui richiesti, l'operazione risulterebbe pur sempre illegittima nella misura in cui oltrepassasse i limiti di cui all'articolo 300 del testo unico citato — se il ministro intenda adottare le necessarie misure dirette a subordinare l'assunzione di mutui da parte del comune di Pavia, sia presso la Cassa depositi e prestiti, sia presso gli istituti di credito, alla stretta osservanza dei precisi limiti stabiliti dalla legge. (4-14079)

RISPOSTA. — L'articolo 300 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, stabilisce che, salvo i casi previsti in leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dai comuni e dalle province se gli interessi, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, per il servizio degli interessi stessi, ad una cifra superiore al quarto delle entrate ricorrenti.

Con tale norma, il legislatore, mentre da un lato ha voluto porre un limite invalicabile all'indebitamento degli enti locali, garantendo, al tempo stesso, il finanziamento delle spese di parte corrente necessarie per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali, dall'altro si è preoccupato di consentire l'ammodernamento ed il potenziamento dei servizi pubblici locali, prevedendo la possibilità di assumere mutui in deroga al limite anzidetto nei « casi previsti da leggi speciali ».

Va precisato, inoltre, che gli stanziamenti relativi all'assunzione di mutui vengono iscritti in bilancio in linea meramente contabile e che il competente organo di controllo accerta l'esatta osservanza delle disposizioni di legge in occasione dell'esame delle singole deliberazioni concernenti l'effettiva contrazione dei mutui.

Ciò premesso, per quanto riguarda, in particolare, il comune di Pavia segnalato

dall'interrogante, si precisa che finora nessuna deliberazione di mutuo è pervenuta a questo Ministero; si assicura, comunque, che non si mancherà di verificare con la dovuta attenzione che venga rispettato il limite stabilito dal citato articolo 300, in conformità all'indirizzo seguito nei confronti degli altri enti locali deficitari.

Il Ministro: GUI.

MANCA E BARTOLINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere con quali atti concreti intenda dare seguito all'impegno assunto per il futuro produttivo della fabbrica d'armi di Terni. La FAET (Fabbrica armi esercito) di Terni registra infatti un calo continuo nei propri livelli occupazionali, che viene solo in piccola parte coperto con l'immissione di allievi formati all'interno della fabbrica stessa. Nel prossimo futuro è previsto l'esodo, a causa della legge n. 336 per gli ex combattenti e per raggiunti limiti di età, di ben 200 operai su 356. Dal luglio 1973 alla FAET non sono più giunte nuove commesse; il quadro amministrativo e tecnico viene gradualmente sostituito da personale militare, con negative conseguenze sul piano della qualificazione tecnica e dell'esperienza accumulata in una ormai centenaria attività nel ramo specifico delle armi portatili.

Nei concorsi a carattere regionale già banditi non è prevista alcuna nuova assunzione nella regione umbra.

A questi fatti si sono aggiunti di recente il trasferimento a Piacenza del reparto allievi armaioli annesso alla FAET ed il blocco delle assunzioni allo stabilimento caricamento proiettili di Baiano di Spoleto (Perugia) nonché il minacciato trasferimento a Bagni di Tivoli (Roma) della direzione generale del personale militare aeronautica di Orvieto (Terni).

In questa situazione, se non interverranno al più presto fatti nuovi, anche la fabbrica d'armi di Terni finirà con l'assumere tutte le caratteristiche di uno stabilimento improduttivo e quindi per essere vittima del piano di ristrutturazione degli stabilimenti militari illustrato dal Ministro della difesa in sede di Commissione alla Camera ed al Senato.

Si chiede perciò al ministro quali atti concreti (assunzioni, quadri tecnici efficienti, commesse di lavoro) s'intendano realizzare, se la reale volontà del Ministero non

è quella di giungere ad una graduale smobilizzazione di tutti gli impianti ed i reparti localizzati nella regione umbra.

(4-13523)

RISPOSTA. — Gli studi di ristrutturazione degli stabilimenti militari, tuttora in corso, non prevedono l'eliminazione della fabbrica d'armi esercito di Terni, bensì la sua trasformazione in « stabilimento principale per l'armamento leggero delle forze armate » ed il completamento organico del suo personale.

Il problema di una futura carenza di personale operaio ed impiegatizio nello stabilimento è per altro da tempo presente all'attenzione della Difesa e, al fine, si segnala che sono in corso le assegnazioni di 17 nuovi operai e che altre ne verranno disposte in sede di future programmazioni con criteri, però, di gradualità, al fine di evitare una concentrazione di assunzioni che inevitabilmente determinerebbe, al momento dell'esodo per pensionamento, difficoltà analoghe a quelle rilevate dagli interroganti.

Per quanto attiene alle commesse, si fa presente che lo stabilimento, che ha una potenzialità annua di 500 mila ore lavorative, ha in atto commesse continuative per 250 mila ore annue e commesse specifiche per 1.400.000 ore di lavoro che rappresentano complessivamente 6 anni circa di lavoro per le maestranze.

Il trasferimento del reparto allievi armaioli da Terni a Piacenza non ha determinato alcun riflesso sull'attività lavorativa dello stabilimento perché tale reparto ha una fisionomia organica e di impiego del tutto propria ed autonoma, né il temporaneo impiego presso la FAET di 9 sottufficiali, in precedenza addetti al reparto trasferito, può ingenerare il dubbio di un intendimento a sostituire il personale civile dello stabilimento con personale militare.

La situazione del personale presso il laboratorio caricamento proiettili di Baiano di Spoleto è analoga a quella dello FAET e anche per esso gli studi di ristrutturazione prevedono la trasformazione in stabilimento principale per il munizionamento, con ripianamento organico del personale e potenziamento delle attrezzature.

Per quanto si riferisce, infine, al trasferimento da Orvieto della IX Divisione « Documentazione sottufficiali e truppa » della direzione generale del personale mi-

litare dell'aeronautica, si fa presente che tale eventualità non è assolutamente prevista.

Il Ministro: FORLANI.

MANCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dei fatti accaduti nella serata del 21 maggio 1975 a Perugia dopo il comizio missino tenuto da Almirante, quando il vicequestore ha inspiegabilmente chiesto lo scioglimento di un inesistente « assembramento ». Nella realtà dei fatti, sulle gradinate del duomo ed in corso Vannucci erano presenti come del resto ogni sera alcuni giovani, tra cui socialisti, comunisti, e altri studenti della sinistra, che per altro non formavano in nessun caso un assembramento né rappresentavano alcuna minaccia per l'ordine pubblico.

Ciò nonostante, il vicequestore ha ordinato una carica preceduta dallo sparo di candelotti lacrimogeni, in seguito alla quale alcuni passanti sono stati aggrediti e colpiti coi manganelli.

L'interrogante desidera conoscere quale sia il giudizio del ministro interessato su questo inspiegabile comportamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza pubblica, che ha suscitato giustificate preoccupazioni nell'opinione pubblica e nelle forze democratiche. (4-13797)

RISPOSTA. — La sera del 21 maggio 1975, dalle ore 21,30 alle ore 22,30 circa, si è svolto, nella sala dei Notari del palazzo dei Priori di Perugia, un comizio del deputato Almirante, che apriva la campagna elettorale amministrativa per il MSI-destra nazionale.

Tale manifestazione era stata preceduta da un'altra, organizzata dal PCI e tenuta nella stessa sala alla presenza di circa 1.500 persone, tra le quali molti elementi della sinistra extraparlamentare. Costoro, che in piccoli gruppi erano incominciati ad affluire nella sala e nei suoi pressi sin dalle ore 17, avevano fatto trapelare l'intenzione di occupare la sala stessa al fine di impedire lo svolgimento del comizio del MSI-destra nazionale. L'invito rivolto dagli oratori comunisti ad isolare la riunione di destra e a non raccogliere provocazioni era valsa a dissuadere i giovani estremisti dall'attuazione dei loro progetti.

Verso le ore 20,15, gli extraparlamentari, che avevano raggiunto il numero di un

migliaio, si portavano in corso Vannucci, che fiancheggia il palazzo dei Priori, con l'evidente intenzione di trasferirsi nella vicina piazza della Repubblica, dove era stato preannunciato, per le ore 20,30, un comizio di « Democrazia proletaria », comizio che, però, non veniva effettuato. Il foltissimo gruppo si fermava a metà corso, scendendo *slogans* vari.

Al fine di evitare che gli extraparlamentari venissero a contatto con numerosi gruppi di giovani di destra che sostavano all'esterno della sala dei Notari, a mezzo della forza pubblica si provvedeva a fare indietraggiare gli estremisti di sinistra. Sempre al fine di evitare il contatto con gli elementi di estrema destra, venivano, nel contempo, allontanati da piazza IV Novembre, altri gruppi di estrema sinistra (circa 500 elementi) colà radunati.

Il deputato Almirante poteva, pertanto, tenere e concludere senza incidenti il suo comizio.

Ripartito il citato parlamentare e allontanatisi gli aderenti alle organizzazioni di destra, si invitavano più volte i giovani di estrema sinistra a sciogliersi, non avendo più ragion d'essere la loro protesta. Dopo una laboriosa trattativa tra i funzionari di pubblica sicurezza ed i dimostranti che si erano trattenuti su corso Vannucci, veniva accolta la proposta di costoro di raggiungere piazza Dante.

Le forze dell'ordine, che avevano contenuto la pressione dei dimostranti durante il comizio missino, si ponevano ai lati della strada nei pressi dell'ingresso della sede della federazione provinciale del MSI, in piazza IV Novembre.

Gli extraparlamentari di sinistra, circa un migliaio, si portavano allora in piazza IV Novembre dove, anziché sciogliersi, rivolgevano con veemenza *slogans* e frasi oltraggiose all'indirizzo della polizia. Il funzionario dirigente, vice questore dottor Alessandro D'Agostino, si avvicinava loro invitandoli al rispetto degli accordi, senza ottenere utili risultati. A questo punto il questore, che si trovava sul posto unitamente ad altri funzionari di pubblica sicurezza ed ufficiali dell'arma, invitava il dottor D'Agostino a fare avvicinare dei militari per respingere i dimostranti verso piazza Dante e li indurli finalmente a sciogliersi. Erano ormai quasi le 24 ed era trascorsa oltre un'ora dal termine della manifestazione del MSI-destra nazionale.

Il dottor D'Agostino, accertatosi che una parte dei dimostranti si andava spostando sulla gradinata del Duomo, nei cui pressi erano in sosta gli automezzi dei carabinieri, faceva cenno ad alcuni militari di portarsi in quella direzione per misura cautelativa. Fu a questo punto che da parte dei manifestanti venivano lanciate pietre, alcune delle quali colpivano elementi della forza pubblica e danneggiavano un furgoncino dell'arma. Nell'occasione, il reparto « celebre » lanciava alcuni candelotti lacrimogeni, che disperdevano sul momento la massa dei giovani estremisti. Per altro, qualche minuto dopo, una parte di questi si divideva in gruppetti, che dalle vie circostanti piazza IV Novembre iniziavano una fitta sassaiola contro le forze di polizia, costrette allora a lanciare altri lacrimogeni, anche al fine di evitare che i dimostranti potessero avvicinarsi ai mezzi militari in sosta nella piazza e in una strada ad essa adiacente.

L'ordine veniva così ristabilito, ma, nella circostanza, rimanevano feriti quattro guardie di pubblica sicurezza e tre carabinieri.

Il comportamento dei reparti di polizia e dei funzionari, ivi compreso il dottor D'Agostino, è stato, quindi, responsabile, ispirato al solo intento di evitare il verificarsi di più gravi conseguenze per la sicurezza e l'incolumità della cittadinanza.

I fatti, tuttavia, sono stati riferiti all'autorità giudiziaria per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Il Ministro: GUI.

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se sia vero che il capo dei vigili urbani di Bevagna (Perugia) Ermete Mariani Marini, a domanda, beneficiando della qualifica di ex combattente, è stato posto in pensione; come mai abbia potuto essere richiamato in servizio presso il comune di Bevagna e di quale trattamento economico beneficia. (4-13634)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che il signor Ermete Mariani Marini, in servizio di ruolo alle dipendenze del comune di Bevagna, quale capo dei vigili urbani, venne, con provvedimento di quell'amministrazione del 19 luglio 1974, collocato a riposo, a domanda, in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, a decorrere dal 1° agosto 1974.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 8 giugno 1974, n. 261, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 366, l'amministrazione comunale di Bevagna, con atto di giunta del 27 agosto 1974, ha revocato il precedente provvedimento di collocamento a riposo e richiamato in servizio il signor Mariani Marini, considerando il predetto dipendente, per il periodo di assenza (dal 1° luglio al 25 agosto 1974), in congedo straordinario.

Successivamente, la giunta municipale, con atto del 12 febbraio 1975, ratificato dal consiglio comunale, ha approvato i contingenti del personale da collocare in pensione, secondo le disposizioni della legge n. 336 e successive modifiche, contingenti sulla base dei quali il signor Mariani Marini verrà collocato a riposo il 1° gennaio 1978.

Pertanto, il sopramenzionato capo dei vigili urbani del comune di Bevagna risulta essere in atto regolarmente in servizio, in attesa del collocamento in pensione alla data suddetta.

Il trattamento economico mensile lordo percepito è il seguente:

stipendio: lire 215.774;
aggiunta di famiglia: lire 6.120;
indennità integrativa speciale: lire 48 mila 400;
acconti in applicazione nuovo contratto: lire 23.810; *
totale: lire 294.104.

Il Ministro dell'interno: GUI.

MIGNANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se gli risulti che nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 1975 reparti militari abbiano effettuato manovre a fuoco in località Riccò del comune di Tresana (Massa Carrara).

In caso affermativo:

1) per quali motivi non sia stata preavvisata la popolazione, tramite le autorità locali, come in occasione di precedenti esercitazioni di reparti della marina militare di stanza a La Spezia;

2) se risponda al vero che è stato dimenticato, o comunque è rimasto in zona, materiale esplosivo recuperato poi dai carabinieri su segnalazione degli abitanti del luogo. (4-12997)

RISPOSTA. — Nella notte sul 15 febbraio un reparto di 15 militari della marina ha effettuato un'esercitazione di marcia cam-

pale in vicinanza della località indicata dall'interrogante, senza impiegare esplosivi, ma solo artifici di segnalazione e munizionamento a salve, di modo che non può essere rimasto nella zona materiale esplosivo.

Si chiarisce che dell'esercitazione non è stata data comunicazione alle autorità civili, trattandosi di esercitazione non a fuoco.

Il Ministro: FORLANI.

MORINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se ritenga opportuno adottare misure promozionali per le iscrizioni di allievi alle scuole per infermieri professionali.

È noto infatti che l'articolo 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 124, ha previsto a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1973-74 il possesso di un grado minimo di scolarità di dieci anni (5 di elementari più 3 di scuola media più 2 di altro corso di scuola secondaria di secondo grado) e che questo ha comportato una notevole diminuzione del numero di allievi iscritti alle scuole per infermieri professionali.

Al riguardo si cita l'esempio della scuola per infermieri professionali dell'ospedale San Carlo Borromeo di Milano dove, negli anni scolastici dal 1969 al 1972-73 si avevano ogni anno circa 200 domande di aspiranti allieve e si potevano ammettere ogni anno 90 allievi; nell'anno scolastico 1973-74 l'obbligo di possedere il grado minimo di scolarità di 10 anni ha abbassato il numero delle aspiranti allieve a 41, tutte ammesse: sono così rimasti inutilizzati 50 posti.

L'interrogante rileva l'inopportunità di promuovere modifiche al disposto dell'articolo 2 della legge n. 124 anche perché sarebbe nettamente in contrasto con l'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967 e ratificato dal Parlamento italiano con la legge 15 novembre 1973, n. 795; rileva altresì che appare veramente strano il fenomeno sopra lamentato quando è a tutti ben nota l'insufficienza di infermieri professionali che prestano servizio negli ospedali e nelle strutture sanitarie del nostro paese, e che ciò non può essere che attribuito alla scarsa conoscenza che ha la opinione pubblica dell'esistenza e consistenza delle scuole suddette che, essendo gestite in genere da enti istituzionalmente autonomi, come sono gli enti ospedalieri, mancano di un momento unificante a livello

centrale, che l'interrogante ritenga debba identificarsi nel Ministero della sanità.

(4-11006)

RISPOSTA. — L'accordo europeo sull'istruzione e la formazione delle infermiere, già adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967 e ratificato con legge 15 novembre 1973, numero 795, è al momento in corso di attuazione.

Non appena tale accordo avrà avuto pratica esecuzione, si assicura che da parte dello scrivente saranno adottate le misure promozionali necessarie a favorire la più ampia iscrizione di allievi alle scuole per infermieri professionali.

Tanto, al fine di colmare i vuoti del settore infermieristico, ancora oggi esistenti negli ospedali.

Il Ministro: GULLOTTI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per conoscere se siano al corrente della concreta difficoltà in cui si sono venute a trovare le aziende dei settori della carta, cartotecnici e trasformatori, dall'entrata in vigore del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 relativo alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze di uso personale data la impossibilità di applicare il decreto secondo le norme in esso comprese.

In particolare se siano a conoscenza del fatto che:

1) la carta fabbricata con impiego, anche parziale, di fibra di recupero, e quindi gli imballaggi per alimenti, prodotti con carta e cartoni in cui sono presenti fibre cellulosiche di reimpiego, è inevitabile che contenga tracce di sostanze non elencate nella sezione 4 dell'allegato II del decreto ministeriale del 21 marzo 1974;

2) qualora non fosse possibile utilizzare per detti tipi di imballaggi carte e cartoni contenenti fibre di recupero, le aziende dovrebbero necessariamente far ricorso alla utilizzazione di materie fibrose di primo impiego importate dall'estero, con specifico aggravio della bilancia dei pagamenti visto l'alto costo del prodotto in relazione alla sua scarsa disponibilità sui mercati mondiali;

3) anche l'uso di materiali composti con fibre cellulosiche di primo impiego, im-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

portate dall'estero, non risolverebbe comunque il problema per gli imballaggi destinati a venire in contatto con alimenti, anche perché i fornitori esteri difficilmente potrebbero rilasciare dichiarazioni di conformità secondo quanto previsto dal decreto. (4-11888)

RISPOSTA. — Le difficoltà, nelle quali si sarebbe venuta a trovare l'industria della carta a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti ed utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari, sono state prospettate a questa Amministrazione dalle associazioni di categoria, anche tramite lo stesso Ministero dell'industria. In occasione della scadenza dell'ultimo termine, previsto dalle disposizioni transitorie per la completa vigenza del suddetto decreto ministeriale 21 marzo 1973, sono pervenute a questo Ministero richieste di proroga, motivate da difficoltà di approvvigionamento dei nuovi materiali.

Indipendentemente dalle richieste di cui si è fatto cenno, alcuni problemi sollevati dalle categorie interessate sono allo studio di questa Amministrazione. L'esame è volto a stabilire quali eventuali modifiche potrebbero essere apportate alla nuova normativa, fermo restando il rispetto del preminente interesse di tutela della salute pubblica.

Non si può, d'altronde, non rilevare che l'entrata in vigore del decreto in parola sia stata graduale; l'ampiezza dei termini previsti è stata tale da consentire l'adeguamento dell'intero processo produttivo e distributivo e non è attendibile che le più recenti difficoltà economiche del paese possano avere influito sul compimento di operazioni tecniche e commerciali, che dovevano essere state attuate in precedenza.

Inoltre, non si vede quale ordine di motivi (s'intende non meramente economici) impedirebbe l'uso di fibre cellulosiche di primo impiego nella fabbricazione di imballaggi per alimenti, posto che le fibre di recupero contengono inevitabilmente sostanze che sono fonti di possibile inquinamento degli alimenti. È noto, soprattutto, che attualmente fibre di primo impiego vengono destinate ad usi diversi, che non presentano problemi di carattere sanitario (ad esempio nella stampa).

Si rileva, infine, che per la merce importata la rispondenza ai requisiti prescritti

dal decreto ministeriale 21 marzo 1973 deve, comunque e necessariamente, essere controllata dagli acquirenti, non avendo alcun particolare valore il rilascio o meno da parte del fornitore estero di una dichiarazione di conformità della merce alla normativa vigente in Italia.

Il Ministro della sanità: GULLOTTI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia esatto che la perquisizione al posto di comando a Salerno del generale Ricci da parte del giudice Tamburino, avvenne dopo che il comandante del Comiliter, per ordine del capo di stato maggiore generale Viglione, si era premurato di farlo allontanare da Salerno, riferendogli che il giudice Tamburino lo avrebbe aspettato nel suo domicilio di Roma.

Se sia esatto che, mentre si procedeva ad allontanare il generale Ricci dal suo posto di comando ricorrendo ad un vero e proprio « trucco », il generale Viglione metteva a disposizione del giudice Tamburino un'auto per fare la perquisizione a Salerno, nella sede di un comando militare.

Per sapere come venga valutato il comportamento del generale Viglione nel momento in cui consente che con un miserabile trucco la perquisizione avvenga, contro la legge, senza la presenza dell'interessato, per giunta ufficiale generale, già sottocapo di stato maggiore dello stesso Viglione.

Per sapere se sia esatto che il generale Viglione, aspirando a diventare capo di stato maggiore della difesa, ritiene che l'inganno elaborato insieme con il giudice Tamburino nei riguardi di un ufficiale, di cui avrebbe dovuto difendere il prestigio e lo onore, può rappresentare il lasciapassare definitivo per l'alto incarico. (4-12072)

RISPOSTA. — Nel corso delle indagini sulle trame nere, il giudice Tamburino decise di procedere a perquisizione sia dell'abitazione sia dell'ufficio del generale Ugo Ricci.

In considerazione della posizione dell'ufficiale, il giudice istruttore ritenne doveroso preavvertire dell'operazione — che riguardava anche uffici dell'amministrazione militare — lo stato maggiore della difesa.

Venuto in questa sede a conoscenza che il generale Ricci era stato nel frattempo destinato a comandare la zona militare di

Salerno, il giudice Tamburino avocò a sé la perquisizione dell'ufficio e dell'abitazione del generale in quella città, delegando quella simultanea dell'abitazione romana all'ufficiale dei carabinieri e agli altri ufficiali di polizia giudiziaria che erano venuti con lui da Padova.

Poiché l'abitazione, sita in via Capodistria n. 4, risultava chiusa e deserta, il giudice ritenne necessario che all'operazione fosse presente il generale Ricci.

In relazione a ciò, il generale venne invitato a rientrare immediatamente a Roma, mentre il giudice si recava a Salerno dove giunto procedeva — con l'assistenza di un colonnello dei carabinieri e in presenza dei familiari del generale Ricci (la moglie, la figlia e la suocera) — alla perquisizione dell'alloggio e quindi a quella dell'ufficio, presente un aiutante dello stesso generale Ricci.

Da quanto precede, non appaiono fondati i rilievi mossi dall'interrogante.

Il Ministro: FORLANI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere le motivazioni per le quali il responsabile della squadra politica della questura di Lucca sia stato trasferito al commissariato di Pescia (Pistoia), subito dopo la corrispondenza pubblicata dal settimanale *L'Espresso*, per cui la cosiddetta cellula nera di Lucca operava d'accordo con l'antiterrorismo di Lucca e di Firenze. (4-13868)

RISPOSTA. — Il trasferimento di cui trattasi è stato disposto unicamente per venire incontro ad una espressa richiesta da lui formulata.

Il Ministro dell'interno: GUI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia esatto che il cinema *Vittoria* di Ortola (Massa Carrara) è stato preso in affitto dal professor Ferrara dell'ospedale civile di Massa; se sia esatto che il pagamento è stato effettuato con assegni del dottor Azzolina, così come afferma il proprietario geometra Nino Giuseppini di Massa.

Per conoscere se sia altresì esatto che gli stessi Ferrara e Azzolina hanno provveduto a sub-locare il cinema a Lotta Continua, in dicendo come gestore e responsabile Bompreschi Ovidio. (4-13869)

RISPOSTA. — Non risulta che il cinema *Vittoria* di Ortola di Massa sia stato preso in affitto dal professor Ferrara, direttore del laboratorio di analisi annesso al reparto di cardio-chirurgia del professor Azzolina nell'ospedale generale provinciale del capoluogo.

Consta, invece, che il 18 febbraio 1974 Ovidio Bompreschi, aderente al movimento Lotta Continua, ha rilevato in affitto la azienda, subentrando alla precedente affittuaria Altea Meconi.

La gestione si è, però, rivelata poco remunerativa, tanto che il locale, dall'autunno dello scorso anno, è chiuso.

Allo stato attuale, la licenza per tenere rappresentazioni cinematografiche è ancora intestata al Bompreschi, che ha già manifestato l'intenzione di rinunciarvi.

Non si hanno, infine, elementi da riferire circa il presunto finanziamento da parte dei citati sanitari della ristrutturazione del locale di cui si tratta.

Il Ministro dell'interno: GUI.

ORLANDO RUGGERO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere come mai la legge n. 451 non sia di fatto applicata nei confronti dei perseguitati razziali e come mai la commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio si dichiari incompetente a definire chi sia stato perseguitato razziale (la commissione per i perseguitati politici e razziali è stata istituita con legge n. 96 del 1955).

Si richiama l'attenzione del Presidente del Consiglio dei ministri sugli intenti del legislatore che per « perseguitati razziali » voleva indicare soprattutto quei cittadini italiani di stirpe ebraica che nati prima del 1938 erano stati assoggettati alle discriminazioni imposte con i regi decreti 15 gennaio 1938, n. 1779, e 3 settembre 1938, n. 1390.

Il problema potrebbe essere risolto senza né nuove commissioni né nuove leggi, ma con una semplice circolare in cui si chiarisca che per « perseguitato razziale » si intende colui che, nato prima del 1938, in base all'articolo 9 del regio decreto n. 1728 era costretto alla denuncia obbligatoria e alla conseguente trascrizione nei registri speciali dello stato civile delle popolazioni.

Condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento della qualifica di « perseguitato razziale » dovrebbe essere il certificato di nascita in cui risulti la dizione in calce « razza ebraica » o, in sua mancanza, il cer-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

tificato delle comunità ebraiche riconosciute quali « enti morali ». (4-12708)

RISPOSTA. — La legge 8 luglio 1971, numero 541, ha esteso agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, la legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati.

Essa, però, non ha potuto trovare ancora adeguata applicazione per i perseguitati razziali, non essendo precisato, nel suo articolo unico, chi sia da considerarsi tale e non essendo stato indicato l'organo competente a rilasciare la relativa attestazione.

In relazione a detti inconvenienti riscontrati in sede di applicazione della suddetta normativa, il Ministero dell'interno ha predisposto uno schema di disegno di legge inteso ad apportare un'interpretazione autentica della citata legge n. 541, nei confronti dei cittadini ebrei ai quali la qualifica di perseguitato razziale viene automaticamente riconosciuta prescindendo dalla documentazione o dall'accertamento di atti concreti di persecuzione.

Detto schema di disegno di legge trovasi in stato avanzato di preventivo assenso dei vari Ministeri interessati.

Il Ministro dell'interno: GUI.

PALUMBO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la concessione della pensione di guerra a favore di De Biase Pasquale, nato a Marano di Napoli il 13 luglio 1899, residente in Pagani (Salerno) alla Via Piave, posizione numero 2113886, sottoposto a visita medica collegiale in data 26 aprile 1974, con esito positivo. (4-13405)

RISPOSTA. — Con istanza del 27 ottobre 1971, il signor Pasquale De Biase ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra, assumendo di aver contratto disturbi nervosi e di aver riportato frattura del polso sinistro durante l'internamento subito in Germania, quale deportato civile, nel corso del conflitto 1940-1945.

Sottoposto a visita collegiale presso la commissione medica di Napoli, il predetto è stato riscontrato affetto da:

1) catarro bronchiale cronico diffuso, ascrivibile alla 8ª categoria rinnovabile per anni due;

2) esiti di trauma al polso sinistro, consistenti in lieve *deficit* funzionale senza segni di lesioni scheletriche, ascrivibile a indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di 8ª categoria;

3) sindrome cenestopatica, ascrivibile all'8ª categoria rinnovabile per anni due.

Dalla documentazione acquisita al fascicolo degli atti non risulta, però, che le cennate infermità siano in relazione con l'evento bellico denunciato dall'istante.

Infatti, la prefettura di Salerno, all'uopo interessata, ha comunicato che il signor De Biase non figura tra i nominativi di coloro ai quali venne a suo tempo riconosciuta la qualifica di deportato civile; inoltre, lo stesso richiedente, più volte invitato per il tramite del comando carabinieri di Pagani, non è stato in grado di produrre idonea certificazione probatoria per l'accoglimento della sua istanza, ma si è limitato a produrre un certificato sanitario dell'ospedale psichiatrico di Nocera Inferiore dove venne ricoverato, per « lieve indebolimento mentale in arteriosclerotico », dal 15 marzo all'11 aprile 1963 e cioè ad oltre venti anni di distanza dall'asserita deportazione.

Tuttavia, avendo il predetto successivamente dichiarato di aver subito altro ricovero nel 1943 presso l'ospedale *Alexander Paly* di Berlino, si è ritenuto opportuno, al fine di acquisire ogni possibile elemento di giudizio, effettuare ricerche presso l'ufficio documentazione di questa Amministrazione e, nel contempo, è stato chiesto al consolato generale d'Italia in Berlino di voler espletare accertamenti in proposito.

Ma anche queste ultime particolari indagini hanno dato esito negativo.

Per tali motivi, al signor De Biase è stato negato diritto a trattamento pensionistico di guerra con determinazione del 27 maggio 1975, n. 2566936.

Il suindicato provvedimento risulta trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, per la prescritta approvazione.

Si assicura che, non appena approvata, la determinazione stessa verrà notificata all'interessato nelle forme di legge.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

PISICCHIO, MANCINI VINCENZO, IANNIELLO, ALLOCCA E SANZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-*

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

stri dell'interno, della difesa e delle finanze.

— Per sapere quali urgenti provvedimenti intendano adottare in favore delle forze dell'ordine, intesi a riconoscere, agli appartenenti a queste categorie di dipendenti statali, gli stessi diritti già riconosciuti ad altri lavoratori, sia nel settore pubblico che privato. Mentre è noto a tutti l'estenuante e rischioso lavoro a cui vengono sottoposti gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militi dell'arma dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza, tuttavia si dimentica il profilo economico del doveroso riconoscimento di tale lavoro da parte dello Stato.

Le esigenze di servizio e la carenza degli organici costringono costoro a prestare la propria opera 24 ore su 24, ed anche nei giorni di riposo non godono della completa libertà giacché non possono allontanarsi dalla propria sede di servizio, senza un preventivo regolare permesso, ciononostante si deve sottolineare che essi non vengono retribuiti per il lavoro straordinario, notturno e festivo. Non è concepibile che, in presenza dell'art. 36 della Costituzione, sia proprio lo Stato a non riconoscere ai suoi dipendenti quei diritti che secondo tale articolo sono dichiarati « irrinunciabili ».

Inoltre, questa situazione rasenta l'assurdo quando si confrontino i rituali elogi e riconoscimenti pubblici alle forze dell'ordine, con il permanere di una situazione retributiva ed economica del tutto insufficiente.

È appena il caso di ricordare come questi lavoratori per la natura del loro lavoro sono continuamente esposti a gravi pericoli per la propria incolumità fisica e purtuttavia non riducono il loro impegno a prestare il servizio con abnegazione e senso di disciplina di fronte al quale la sperequazione retributiva esistente si concreta in un atto di vera ingiustizia.

Tutto ciò premesso, gli interroganti chiedono di conoscere se ritengano d'intervenire con la massima urgenza per evitare che il diffuso malcontento possa costituire fonte di illegittime interferenze da parte d'improvvisati « tutori » dei tutori dell'ordine.

In particolare si chiede di sapere se intendano adottare con tempestività provvedimenti che comprendano:

a) la corresponsione di un compenso fisso forfettario per le ore straordinarie festive e notturne non retribuite, tenuto conto che il solo lavoro straordinario eccedente le 8 ore giornaliere di servizio, può essere calcolato in circa 60 ore al mese;

b) la revisione dell'indennità di disagio-la residenza;

c) il riordinamento e la rivalutazione dell'indennità di istituto. (4-12220)

RISPOSTA. — Nel quadro degli interventi governativi intesi a migliorare gli strumenti legislativi per la tutela dell'ordine pubblico e per combattere più efficacemente la criminalità, adeguandoli alla pericolosità ed alla preparazione di cui la delinquenza ha dato prova in questi ultimi tempi, è stato preso in esame anche il problema delle condizioni economiche degli appartenenti alle forze di polizia, con l'adozione di una serie di iniziative legislative che apportano giusti miglioramenti alle condizioni retributive dei tutori dell'ordine, in riconoscimento dell'impegno che ad essi si richiede per la tutela delle istituzioni e della sicurezza dei cittadini.

Con la recente legge 28 aprile 1975, numero 135, è stato, infatti, disposto l'aumento dell'indennità mensile d'istituto percepita dal personale delle forze dell'ordine e stabilita l'attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità. Detti miglioramenti concernono la voce retributiva più strettamente inerente alla peculiarità dei compiti svolti dagli appartenenti alle forze di polizia, della quale fruiscono gli appartenenti all'arma dei carabinieri, ai corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i funzionari di pubblica sicurezza, ed i sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato.

Con tale provvedimento normativo la misura dell'indennità viene elevata, per tutti i gradi e le qualifiche, a decorrere dal 1° febbraio 1975, di lire 25 mila mensili, mentre la quota pensionabile della stessa è determinata in lire 55 mila. Il beneficio dell'aumento è esteso per intero alle ispettrici ed alle assistenti del corpo di polizia femminile.

Inoltre, allo scopo di venire incontro all'attesa del personale militare di percepire un compenso per il lavoro straordinario, non essendo ipotizzabile la concessione ai militari stessi, in relazione alla natura dei servizi cui sono preposti, di una indennità conteggiata ad ore, si è ricorsi alla forfettizzazione, stabilita in misura diversa per l'attività prestata nei giorni festivi o nelle ore notturne e per quella svolta in situazioni di impiego particolare.

Pertanto, a favore delle predette categorie di militari è stato attribuito anche un supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto pari a lire 1.300, da corrispondersi in relazione alla effettiva presenza in servizio, salva l'ipotesi di assenza per infermità o lesioni dovute a causa di servizio; il supplemento è maggiorato, come si è detto, per il servizio festivo o notturno, nonché, in misura più elevata, quando il turno di servizio superi le 12 ore comprendenti una prestazione notturna di oltre 8 ore, tenendo conto anche della condizione di coniugato o celibe del personale impiegato.

In sostanza, è stata attuata per questa via la corresponsione ai militari delle forze dell'ordine di una indennità che tiene luogo del compenso per il lavoro straordinario, la quale in media si aggira sulle 32 mila-37 mila lire mensili, cifra non trascurabile se comparata a quanto viene corrisposto per lo straordinario agli altri dipendenti dello Stato.

Il Parlamento, inoltre, ha approvato in via definitiva un altro disegno di legge che prevede un adeguamento in favore dei militari di pubblica sicurezza dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, ponendo rimedio ad una spequazione che si era determinata nel trattamento retributivo per i cennati servizi tra ufficiali e sottufficiali e militari di truppa.

È stato, altresì, approvato dai due rami del Parlamento anche il disegno di legge che, al fine di incentivare gli arruolamenti, eleva lo attuale « premio di arruolamento » nell'arma dei carabinieri e nei corpi di polizia, a lire 250.000, per la rafferma iniziale di 3 anni, nonché ad ulteriori lire 350 mila e lire 250 mila, rispettivamente, in relazione al conseguimento della prima e della seconda rafferma.

Il provvedimento costituisce un doveroso incoraggiamento per i giovani che intraprendono una carriera, nella quale alla pienezza dell'impegno si connettono duri sacrifici.

Per quanto riguarda, in particolare, la rivalutazione dell'indennità di disagiata residenza, si fa presente che detta indennità è stata abolita con la legge 27 ottobre 1973, n. 628, istitutiva dell'assegno perequativo.

Si fa presente, altresì, che il Consiglio dei ministri, su proposta di questo Ministero, ha approvato, nella seduta del 4 giugno scorso, un disegno di legge concernente interventi straordinari per l'edilizia in favo-

re del personale civile e militare della pubblica sicurezza e dell'arma dei carabinieri, con il quale viene previsto un ampio piano di costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione agli appartenenti alle forze di polizia, anche in considerazione del disagio loro derivante nel caso, non infrequente, di trasferimento di sede. Il provvedimento è ora in corso di pubblicazione al Parlamento.

Il 15 luglio 1975 è stato insediato presso il Ministero dell'interno il Comitato generale di rappresentanza del personale civile e militare della pubblica sicurezza i cui componenti sono stati eletti nelle votazioni svoltesi presso i comandi e le questure il 28 e 30 giugno e 2 luglio 1975.

Il comitato è composto da 56 rappresentanti: 13 per i funzionari e per la polizia femminile; 7 per gli ufficiali e 36 per i sottufficiali, appuntati e guardie.

Del comitato stesso fanno parte il capo della polizia, il vice capo vicario, il tenente generale ispettore del corpo e due esperti in materie giuridico-amministrative.

Tale organismo, costituito in via amministrativa, dura in carica due anni ed è chiamato ad esprimere pareri sui problemi riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico, l'organizzazione degli uffici, le prestazioni e gli orari di lavoro, le iniziative assistenziali, le attività ricreative e su ogni altro argomento ritenuto rilevante nell'interesse del personale della pubblica sicurezza.

Il 24 luglio 1975 è stato, altresì, approvato, in via definitiva, dal Parlamento il disegno di legge inteso ad assicurare un'adeguata rappresentanza del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno dei funzionari di pubblica sicurezza e delle appartenenti al corpo di polizia femminile, allorché il consiglio tratti affari concernenti il personale medesimo e gli altri problemi riguardanti la stessa Amministrazione.

Sempre in data 24 luglio 1975, inoltre, la Commissione affari interni della Camera dei deputati, in sede legislativa, ha approvato il testo unificato di una serie di proposte di legge, concernente miglioramenti pensionistici a favore delle forze di polizia. Tale normativa, come è noto, dovrà ora essere esaminata dall'altro ramo del Parlamento.

È stato, infine, approvato dalla I Commissione del Senato della Repubblica, pure il 24 luglio 1975, il disegno di legge, presentato dal Ministero dell'interno di concerto con quel-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

lo del tesoro, recante modifiche al sistema di avanzamento a sottufficiale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza al fine di assicurare una migliore articolazione e progressione di carriera agli interessati; tale provvedimento dovrà ovviamente, passare all'esame della Camera, per la definitiva approvazione.

Il Ministro dell'interno: GUI.

QUARANTA. — Ai Ministri della sanità e dell'interno. — Per conoscere le iniziative che intendano adottare, ognuno per la parte di competenza, per quanto attiene agli abusi commessi dal commissario straordinario dell'ospedale psichiatrico di *Materdomini* in Nocera Superiore (Salerno), il quale, in dispregio alle più elementari norme di competenza amministrativa, ha assunto 8 impiegati e 21 ausiliari qualche giorno prima che si convocasse il consiglio dell'amministrazione provinciale di Avellino recentemente eletto.

Inoltre, si desiderano conoscere i motivi per i quali il direttore sanitario, arbitrariamente, ha privato delle funzioni ispettive tutti gli ispettori, riservandosi di fare effettuare i controlli abituali al personale medico.

Ciò è in eclatante contrasto con lo statuto dei lavoratori e manifesta volontà persecutoria dell'attuale gestione, apportando anche grave danno al buon andamento dei servizi ospedalieri nonché lede la dignità di quei lavoratori che sono costretti a restare inoperosi non per loro volontà. (4-11989)

RISPOSTA. — Nell'aprile 1973, la commissione provinciale di vigilanza sui manicomi di Salerno rilevò gravissime deficienze nella gestione della casa privata di cura *Materdomini* di Nocera Superiore, in cui erano ricoverati circa 900 malati di mente.

In conseguenza il medico provinciale di Salerno, d'intesa con la giunta regionale della Campania, revocò al privato imprenditore l'autorizzazione a gestire la predetta casa di cura.

Poiché la situazione venutasi così a creare esigeva immediati e congrui provvedimenti, soprattutto per non lasciare senza assistenza le centinaia di ricoverati, la giunta regionale, con deliberazione 9 maggio 1973, invitava l'amministrazione provinciale di Avellino, allora amministra-

ta da una commissione straordinaria, a sostituirsi al predetto gestore del *Materdomini* (nel frattempo estromesso e denunciato all'autorità giudiziaria).

La stessa amministrazione fu, quindi, costretta ad impegnarsi a fondo, avviando immediatamente un processo di ristrutturazione e di riordinamento del complesso psichiatrico.

In particolare, si rese necessario corrispondere alle pressanti richieste del nuovo direttore sanitario (subentrato al precedente collocato a riposo per raggiunti limiti di età), che, reclamando l'assoluta insufficienza del personale già in servizio alle normali esigenze dell'ospedale, aveva messo in mora l'amministrazione provinciale, declinando ogni propria responsabilità qualora non si fosse proceduto all'assunzione, in via di urgenza, di almeno 60 unità lavorative.

In relazione a tale particolare situazione, si è ritenuto di dover procedere, ai sensi del decreto-legge 4 aprile 1947, n. 207, e della legge 5 febbraio 1948, n. 61, all'assunzione provvisoria di un certo numero di dipendenti.

Dette assunzioni sono state disposte, con formali atti deliberativi, esaminati senza rilievo dall'organo regionale di controllo, nel settembre 1974 e, perciò, contrariamente a quanto affermato dall'interrogante, oltre quattro mesi prima delle nomine degli organi ordinari di amministrazione della provincia, e cioè del presidente e della giunta, nomine che il nuovo consiglio, eletto nelle consultazioni del 17 novembre, ha effettuato soltanto nella riunione del 30 gennaio 1975.

Per quanto riguarda la seconda parte della predetta interrogazione, si riferisce che i sette dipendenti lasciati dal privato gestore ed addetti a generiche mansioni ispettive, e cioè sei ispettori e un capo ispettore, sono stati adibiti a mansioni diverse, in considerazione che nella nuova organizzazione dei servizi, informata al principio gerarchico e conseguente alla gestione pubblica, non trovava più giustificazione la loro attività.

Il Ministro della sanità: GULLOTTI.

RAUTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

1) se sia a conoscenza delle criticissime condizioni operative nelle quali versa la 46^a aerobrigata di stanza a Pisa e de-

stinata, fra l'altro, al trasporto delle aviotruppe; in tale reparto, infatti, i residui C. 119 vengono mantenuti in uso solo grazie ai costanti, appassionati sforzi del personale e mediante il recupero *in loco* delle parti di altri aerei; inoltre, i C. 130 non riescono a formare una seria linea operativa per mancanza di pezzi di ricambio, con il risultato che su un totale di quattordici aerei appena sei sono in grado di volare;

2) quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per far superare un così grave stato di crisi a quello che potrebbe essere uno dei reparti migliori della nostra aviazione militare. (4-13159)

RISPOSTA. — L'efficienza dei velivoli C. 119, in dotazione alla 46ª aerobrigata di Pisa, è ritenuta soddisfacente in rapporto anche al periodo di utilizzazione dei velivoli stessi. Anche la manutenzione e l'acquisizione delle parti di ricambio non pone particolari problemi, pur trattandosi di un mezzo in fase di radiazione.

Superate la fase iniziale di introduzione nella linea di volo, e le difficoltà di approvvigionamento delle parti di ricambio di provenienza estera, l'operatività dei velivoli C. 130, anche per la migliore familiarizzazione del personale pilota e specialista, sta raggiungendo livelli normali. Nel corrente anno è, infatti, prevista un'utilizzazione doppia rispetto al 1974.

Si aggiunge infine che con l'approvvigionamento dei velivoli G. 222, le cui consegne inizieranno alla fine del corrente anno, si procederà alla sostituzione dei due gruppi C. 119, la cui radiazione è correlata con la consegna dei suddetti nuovi apparecchi.

Il Ministro: FORLANI.

RAUTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se sia a conoscenza di quanto è avvenuto al museo di artiglieria di Torino, uno dei più noti al mondo per quantità e qualità di materiale raccolto, centro di studi ad alta qualificazione anche internazionale, dove — per preoccupazioni di carattere « golpistico » — sono state rese inutilizzabili oltre 130 armi varie di grande interesse storico e tecnologico.

Le preoccupazioni di cui sopra hanno portato, tra l'altro, a decisioni specifiche — che, certo, quando verranno risapute all'estero getteranno sull'Italia più che di-

scredito, ridicolo — in base alle quali in un museo che è una fortezza, sono state ritenute « pericolose » e messe fuori uso una carabina *Winchester* del 1873, fucili giapponesi del 1880 e del 1897, due pistole francesi, del 1895 e del 1896, e perfino un rarissimo *Mauser* turco modello 1877-84 che spara cartucce a polvere nera.

Tra l'altro l'interrogante — nel chiedere spiegazioni sui motivi di un'iniziativa che ha rovinato una delle più belle collezioni del mondo — fa notare che tutte le armi conservate in queste raccolte sono necessarie, non solo a studiosi, esperti e tecnici del settore, i quali sono il retroterra umano specializzato indispensabile per industrie, scuole e laboratori, riviste del ramo, ecc. ma anche a coloro che sono chiamati per legge a svolgere perizie balistiche particolarmente delicate e complesse. (4-13432)

RISPOSTA. — L'iniziativa cui si riferisce l'interrogante rientra nel quadro di misure generali di sicurezza per demilitarizzare armi efficienti cedute per scopi di collezioni o di ornamento di saloni o ambienti vari.

Le armi demilitarizzate presso il museo di artiglieria di Torino assommano a 90 fucili su 1.309 e a 38 pistole su 142.

La demilitarizzazione, che non ha toccato nessun'arma di particolare valore, non ha assolutamente modificato il valore di documentazione e di studio dell'arma stessa, essendo stati salvaguardati la funzionalità meccanica, la struttura fisica dei particolari e l'aspetto estetico.

Il Ministro della difesa: FORLANI.

RICCIO PIETRO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se sia a conoscenza:

1) della vertenza in atto in Sardegna da oltre 2 mesi tra i dipendenti delle casse comunali di credito agrario e del Banco di Sardegna, istituto vigilante, per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro della categoria;

2) che presso ogni cassa comunale di credito agrario funziona uno sportello del Banco di Sardegna che effettua tutte le operazioni di banca, a mezzo dello stesso personale delle casse comunali, e che nella maggior parte dei comuni dell'isola il Banco di Sardegna è l'unico sportello bancario esistente;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

3) che la vertenza interessa circa 330 casse comunali per oltre 600 dipendenti;

4) del grave stato di disagio venutosi a creare in seno a queste popolazioni della regione in relazione alle azioni di sciopero svoltesi dall'inizio di febbraio 1975 e tuttora in corso, e delle prese di posizione di varie amministrazioni comunali per questo continuo disservizio.

Ciò premesso, se ritenga indispensabile ed urgente un sollecito intervento presso gli organismi amministrativi e direzionali del Banco di Sardegna per avviare la vertenza alla sua definitiva soluzione.

L'interrogante, mettendo in evidenza che la rottura delle trattative tra il Banco di Sardegna e le organizzazioni sindacali è avvenuta sul diniego opposto dall'istituto vigilante al riconoscimento della qualifica di bancari a questi lavoratori delle casse, i quali esplicano continuamente tutte le attività bancarie, ritiene a suo giudizio che non debbano esistere ostacoli per l'allineamento normativo ed economico al settore del credito, nel quale in effetti operano quotidianamente.

All'interrogante sorprende l'atteggiamento negativo tenuto nella circostanza da un istituto di diritto pubblico quale è il Banco di Sardegna, quando è notorio che questi lavoratori esplicano mansioni identiche a quelle che svolgono i colleghi delle altre banche forse con maggior disagio ed aggravio per locali, attrezzatura ed ambiente, sparsi in tutti i comuni e frazioni della Sardegna. (4-12952)

RISPOSTA. — La Banca d'Italia, interessata nella sua qualità di organo di vigilanza sulle aziende di credito, ha fatto presente che la controversia tra il Banco di Sardegna ed il personale delle casse comunali di credito agrario è stata risolta con la stipula di un nuovo contratto di lavoro.

L'accordo, che ha validità quadriennale (1° gennaio 1975-31 dicembre 1978) sia per quanto riguarda il trattamento normativo sia per quello economico, riproduce la maggior parte delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle aziende di credito e finanziarie, con taluni adattamenti, connessi anche alla distinzione tra casse ad orario pieno e ad orario ridotto che è stata introdotta nell'accordo stesso.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

ROBERTI, DI NARDO, CASSANO E BORROMEO D'ADDA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza del fatto che presso la manifattura tabacchi di Napoli esiste un notevole impianto di macchine confezionatrici di sigarette utilizzato, per carenza di personale, in misura molto inferiore alle sue possibilità;

b) se siano inoltre a conoscenza del fatto che recentemente è stato esperito un concorso per operai comuni dal quale sono risultati 283 idonei dei quali solo un centinaio sono stati assunti.

Per sapere altresì se ritengano di intervenire affinché, attraverso l'immissione in servizio degli idonei non assunti, sia utilizzato appieno l'impianto esistente, raggiungendo da un lato l'obiettivo di alleggerire la disoccupazione napoletana, dall'altro di osservare un sano principio economico, stante la carenza sul mercato delle sigarette di fabbricazione italiana. (4-11733)

RISPOSTA. — L'amministrazione dei monopoli ha già disposto l'assunzione dei 183 operai idonei del concorso espletato presso la manifattura tabacchi di Napoli.

È pertanto da ritenere che entro tempi assai ravvicinati la misura adottata consentirà di rimuovere, dal lato aziendale così come dal punto di vista occupazionale, le anomale situazioni segnalate dall'interrogante.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro.* — Per conoscere come mai non sia stato ancora emanato, a distanza di ben tre anni, il decreto di classifica degli uffici locali e agenzie.

Ove si consideri che detto decreto deve avere effetto dal 1° aprile 1973 e che, a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel 1977 dovrà essere disposta la raccolta dei dati del traffico dell'esercizio 1976 per la nuova classifica che dovrà andare in vigore con effetto dal 1° aprile 1977, l'interrogante chiede di sapere quando sarà emesso il decreto relativo alla classifica relativa ai dati del traffico dell'esercizio 1971 e quali provvedimenti vogliono adottare per evitare l'inconcepibile ritardo in atto verificatosi. (4-13888)

RISPOSTA. — Alla riclassifica generale quinquennale degli uffici locali e delle agenzie delle poste e telegrafi si perviene attraverso un procedimento impegnativo e laborioso per l'elevato numero degli uffici stessi e dei dati lavorativi da rilevare e da elaborare per ciascuno di essi; nel corso di tale procedimento è altresì prevista a tutela del pubblico interesse, una serie di controlli, sia da parte delle direzioni provinciali competenti sia da parte della direzione centrale ULA.

I suaccennati ponderosi adempimenti si sono in effetti conclusi con un certo ritardo, anche a causa del massiccio esodo dei funzionari direttivi che hanno beneficiato delle disposizioni favorevoli contenute nel decreto presidenziale 30 giugno 1972, n. 748.

Per altro, tutte le fasi procedurali sono state completate e, di concerto con il Ministero del tesoro, sono stati emanati i 529 decreti interministeriali necessari per la riclassifica in argomento, per i quali si sta ora procedendo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale dell'amministrazione poste e telegrafi.

Per quanto riguarda la prossima riclassifica quinquennale ULA, che dovrà avere vigore dal 1° aprile 1978, le relative operazioni potranno avere inizio nel 1977; in quella sede i competenti organi di questa Amministrazione non mancheranno di studiare nuovi accorgimenti, atti ad eliminare il più possibile alcuni inconvenienti che si sono verificati nel corso della classifica testé ultimata, e ridurre, così operando, i tempi di lavorazione manuale e meccanografica.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GIULIO ORLANDO.

SACCUCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che autorevoli quotidiani nazionali hanno riportato nei giorni scorsi la notizia dell'intendimento del Ministero della difesa di procedere in un ragionevole lasso di tempo allo scioglimento del reggimento Lagunari Serenissima del quale recentemente è stato soppresso un battaglione —

a) se la notizia riportata dalla stampa corrisponda a realtà;

b) se e per quali motivi, questa importante unità dotata di notevoli attrezzature, creata per la difesa territoriale in

zone paludose, sia stata destinata proprio ora allo scioglimento;

c) se e quali giustificazioni di ordine economico siano state esposte per l'adozione del suddetto provvedimento;

d) se e quali destinazioni riceveranno gli specialisti di questa unità e a quali impieghi saranno utilizzati nel futuro;

e) se l'associazione d'arma lagunari sarà anch'essa soppressa dopo così pochi anni dalla sua costituzione. (4-12578)

RISPOSTA. — Sul problema oggetto dell'interrogazione si chiarisce che gli stanziamenti del bilancio militare per il 1975, avendo risentito della difficile situazione congiunturale, hanno imposto la riduzione di 45 mila uomini dei tre contingenti di leva di detto anno, della quale ha risentito particolarmente l'esercito, che impiega l'80 per cento dei militari di leva.

Si sono resi, quindi, inevitabili alcuni provvedimenti riduttivi.

In tale quadro, per quanto riguarda i lagunari, è stato necessario provvedere ad una ristrutturazione, che non significa, però, soppressione.

Il reggimento Serenissima sarà contratto a battaglione con un ordinamento idoneo all'impiego in terra ferma e nella laguna.

L'unità avrà sede a Malcontenta e conserverà la bandiera del reggimento. Un reparto minore sarà dislocato a Venezia Lido.

Si conferma che il reclutamento dei lagunari conserverà le attuali spiccate caratteristiche locali e che per il personale dei distretti lagunari che dovesse risultare esuberante alle esigenze della specialità è stata disposta l'utilizzazione nei reparti di stanza nella regione veneto-friulana.

Si fa infine presente che tra le associazioni d'arma cui è riconosciuta la personalità giuridica non v'è quella dei lagunari.

Il Ministro: FORLANI.

SALVATORI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga sommarmente opportuno disporre il ripristino degli uffici finanziari in Andria (Bari) soppressi con un decreto del 1972.

Si tratta infatti di un popoloso centro di oltre 80 mila abitanti, che insiste su un territorio quanto mai vasto ed attivo, che produce un gettito di imposte di oltre un miliardo di lire.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

Il locale ufficio distrettuale delle imposte dirette svolgeva una attività assai vasta anche nei confronti del pubblico e la sua soppressione costringe tutta una vasta popolazione a spostarsi in continuazione altrove, con grave disagio, per l'espletamento delle proprie pratiche con l'amministrazione finanziaria.

Si ricordano altresì i voti espressi, per il mantenimento degli uffici finanziari, dall'amministrazione comunale e le vibrante proteste che si sono levate da tutti gli strati della popolazione, la minaccia persino di turbativa dell'ordine pubblico.

In vista quindi del grave nocumento che ne viene a tutte le attività cittadine si chiede in conclusione che venga disposta la sospensione dell'attuazione del decreto presidenziale con cui venivano soppressi gli uffici finanziari in Andria. (4-12651)

RISPOSTA. — L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Andria è stato soppresso ed aggregato a quello di Barletta per motivi essenzialmente geografici, data l'estrema vicinanza dei due comuni i quali distano fra loro meno di 12 chilometri di strada completamente pianeggiante, che può essere facilmente percorsa in un tempo assai breve.

Altre 296 sedi oltre quella di Andria hanno dovuto essere sopresse per motivi analoghi o per ragioni di maggiore economicità del costo dei servizi, sicché può apparire comprensibile come a seguito di un provvedimento di così vasta portata non siano pochi i contribuenti che abbiano momentaneamente avvertito il disagio della novità richiesto dall'applicazione del nuovo sistema fiscale.

Si è trattato per altro di un'operazione giudicata indispensabile al buon esito della riforma ed innanzitutto di sicura utilità ai fini di un più funzionale assetto degli uffici finanziari, per cui il chiesto ripristino dell'ufficio di Andria si delinea come soluzione di assai difficile giustificazione, in specie, poi, ove si esamini la situazione di tale sede e quella di molti altri uffici, obiettivamente meritevoli almeno di altrettanta considerazione.

Il Ministro: VISENTINI.

SANTUZ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere in base a quali gravi e probanti

motivi la prefettura di Udine abbia ritenuto precipitosamente inviare presso la sede municipale di Attimis (Udine) la sera di lunedì 16 giugno 1975 un'ispezione tendente ad accertare eventuali brogli elettorali.

L'interrogante chiede di essere messo al corrente dei risultati di tale accertamento (che poteva in ogni caso essere fatto attraverso il sindaco o il maresciallo dei carabinieri) e quali eventuali responsabilità e a carico di chi siano state riscontrate, tenuto comunque conto del fatto che nel paese l'operazione ha suscitato scalpore oltre che il giusto risentimento di coloro che si sono sentiti oggetto di infondati sospetti di brogli. (4-13927)

RISPOSTA. — In occasione delle consultazioni elettorali regionali ed amministrative del 15 giugno 1975, il prefetto di Udine, a seguito di segnalazione, disponeva, tramite l'arma dei carabinieri, indagini per accertare la regolarità delle operazioni elettorali presso il comune di Attimis.

Dagli accertamenti esperiti non è emersa alcuna irregolarità.

Il Ministro: GUI.

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in vari ministeri si accentua la tendenza alla realizzazione di servizi interni per il personale dipendente (bar, spacci alimentari, barbierie, bagni ecc.) da considerare non soltanto ingiustificati per il fatto che si tratta di dipendenti in genere residenti a Roma, quasi sempre occupati per orari che permettono di avere rapporti per tali servizi con l'esterno, ma controproducenti per l'impegno lavorativo e per il giudizio della pubblica opinione.

Sulla base della sua esperienza, l'interrogante è infatti in grado di affermare che tali servizi sono frequentatissimi in tutte le ore di servizio, con grave scandalo per i cittadini — specie quelli della periferia — spesso indotti dopo lunghi viaggi a ingiustificate attese perché il funzionario richiesto è « fuori stanza ».

L'interrogante ritiene che nella visione delle pubbliche funzioni — anche per questi aspetti — se è giusto considerare i problemi dei dipendenti, preminente resta la considerazione del cittadino, il quale in

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

genere lavora con minori conforti, paga le tasse, ed è angosciato da problemi di sopravvivenza di ogni tipo. (4-13936)

RISPOSTA. — I bar e gli spacci esistenti all'interno degli uffici delle amministrazioni statali sono gestiti, com'è noto, alcuni, dai CRAL, previa autorizzazione dell'ENAL, altri, da imprese private.

Istituiti da lungo tempo, non sembra che costituiscano, così come recentemente ha dichiarato a un settimanale l'onorevole interrogante, auspicandone l'immediata abolizione, « un invito all'ozio » e né, tantomeno, « un ennesimo esempio di malcostume ».

Sgombrato infatti il campo da certi temi indiscriminatamente e ingiustificatamente designatesi per l'intera categoria dei pubblici dipendenti, va riconosciuto che se è vero che da parte di alcuni vi sono stati e che vi possono essere tuttora degli abusi, è pur vero non solo che ciò non può in ogni caso giustificare generali giudizi di condanna per tutti i dipendenti statali e per tutte le iniziative riguardanti i servizi in questione, ma anche che l'eliminazione di tali abusi va certo perseguita attraverso un più rigoroso controllo sui servizi e sul rispetto della disciplina e della diligenza da parte dei dipendenti, piuttosto che semplicisticamente mediante la soppressione dei servizi.

La questione va dunque vista in un'ottica del tutto diversa e risolta in altro modo.

Poiché è infatti certo che l'indiscutibile utilità sociale rappresentata dai servizi in parola non contrasta con l'interesse generale al buon funzionamento degli uffici pubblici, nei limiti in cui i servizi stessi sono circoscritti a prestazioni compatibili con l'adempimento da parte dei dipendenti dei loro doveri di ufficio, e considerato che non esiste alcuna normativa in materia che possa costituire un preciso punto di riferimento per i capi degli uffici che autorizzano l'espletamento dei servizi stessi, deve concludersi che appare necessaria e opportuna l'emanazione di direttive che regolino l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tali servizi.

Si tratta, cioè, di disciplinare, non già di vietare o sopprimere.

Il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione: COSSIGA.

SERVADEI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si sia ancora provveduto alla nomina dei presidenti delle casse di risparmio di Cesena e di Rimini (Forlì), permettendo il prorogarsi di una ormai lunga e dannosa vacanza. (4-14065)

RISPOSTA. — Le nomine dei presidenti dei due istituti indicati dall'onorevole interrogante sono iscritte all'ordine del giorno della prima riunione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — in relazione al decreto del 9 maggio 1972, n. 1A/276541, emanato dal Ministero delle finanze, direzione generale per le entrate speciali, con cui l'aiuto ricevitrice aggiunta del lotto Tilli Ester nata Bassi, veniva collocata a riposo, d'autorità, con decorrenza 8 marzo 1972, giorno successivo al compimento del 70° anno di età — quali siano i diritti alla interessata Ester Bassi spettanti e per quali ragioni, malgrado il tanto decorso del tempo, non ancora venga definita la sua posizione pensionistica, né le venga corrisposto integralmente quanto spettante.

Tra l'altro, non può e non deve sfuggire che le difficoltà burocratiche per la riscossione di quanto mensilmente e provvisoriamente le viene corrisposto, impongono alla interessata, così come a tutte le altre persone anziane che si trovano nelle stesse condizioni, notevoli sacrifici nella riscossione stessa: il che non si verificherebbe se l'interessata fosse munita di un regolare libretto di pensione o documento equipollente. (4-12144)

RISPOSTA. — All'aiuto ricevitrice aggiunta dal lotto Tilli Ester nata Bassi il consiglio di amministrazione dell'ente fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto concesse un assegno vitalizio lordo di lire 859.850 annue, decorrente dall'8 marzo 1972.

Detto assegno venne liquidato tenendo conto di anni 25 e mesi 2 di contribuzione all'ente e della base pensionabile corrispondente allo stipendio annuo goduto dalla interessata all'atto della cessazione

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

dal servizio (parametro 163 con n. 10 aumenti periodici - decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1970, n. 1079, articolo 32).

Pertanto, alla signora Tilli non competono altre somme oltre all'ammontare del vitalizio di cui è tuttora in godimento.

Ed anche per quanto concerne la segnalata difficoltà di riscossione delle singole rate di assegno, deve dirsi che il sistema in atto è da ritenersi imm modificabile sul piano strettamente amministrativo, essendo esso appositamente disciplinato dallo statuto dell'ente « fondo », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1973, n. 1428.

Il Ministro: VISENTINI.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali, malgrado il decorso di tempo, non si provveda ancora al dovuto conguaglio e conseguente riliquidazione della pensione posizione n. 41154, decreto n. 63796 del Ministero delle finanze, in favore di Galati Raffaele, già appuntato della guardia di finanza, in congedo dal 16 novembre 1969. (4 12866)

RISPOSTA. — Il trattamento ordinario di quiescenza dell'appuntato in congedo Raffaele Galati è stato riliquidato sulla base dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1970, n. 1081, con decreto ministeriale n. 74697 del 5 novembre 1973.

Anche il relativo ruolo di variazione è stato trasmesso, per l'esecuzione, dalla ragioneria centrale del Ministero delle finanze alla direzione provinciale del tesoro di Taranto, con elenco del 25 giugno 1974. n. 6.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

a) per quali motivi l'ospedale di Casalpusterlengo (Milano) non abbia pagato regolarmente gli stipendi a una notevole parte del personale;

b) se non sia vero che detto ospedale al momento del doveroso pagamento delle

retribuzioni nel decorso mese, avendo in cassa circa lire 32 milioni, e occorrendo circa 44 milioni di lire, pagò gli stipendi a coloro che per primi si presentarono, sino a totale esaurimento della somma in cassa, escludendo quindi, completamente, coloro che, occupati nel turno di lavoro in quel giorno di paga, non si poterono presentare tra i primi;

c) quali indagini e inchieste siano state fatte in merito, anche dalla magistratura. (4-12877)

RISPOSTA. — Com'è noto, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Di conseguenza, è stato demandato agli organi regionali il potere di vigilanza e di controllo sugli enti ospedalieri, in precedenza esercitato dallo scrivente.

In presenza di detta normativa, nessun diretto intervento di questa Amministrazione viene, pertanto, legittimato nella specie.

Si riferisce, quindi, quanto viene comunicato al riguardo dal Ministero di grazia e giustizia:

« Risulta che il giorno 27 febbraio 1975 il tesoriere dell'ospedale di Casalpusterlengo pagò gli stipendi di febbraio al personale, nell'ordine di presentazione alla cassa, sino all'esaurimento della somma disponibile di lire 32.190.453 (sulle dovute lire 43.233.550). Risulta anche che il direttore amministrativo aveva pregato i suoi collaboratori di invitare il maggior numero di dipendenti - e in particolare i creditori delle somme più elevate - di astenersi dall'andare a ritirare lo stipendio il giorno 27 e di rinviare l'incasso al successivo giorno 28, in modo da contenere i prelievi entro il limite della somma disponibile ed evitare prevedibili malumori.

Sta di fatto, comunque, che verso le ore 16 del giorno 27 febbraio la Banca mutua popolare agricola in Casalpusterlengo aveva già a disposizione - accreditata dalla tesoreria regionale - la somma di lire 71.428.000, che l'amministrazione ospedaliera non ha potuto ritirare lo stesso giorno 27, essendo chiusi, a quell'ora, gli sportelli della suddetta banca.

Nel primo mattino del giorno 28 è stato corrisposto integralmente a tutti i lavoratori dell'ospedale quanto loro dovuto.

Il lieve ritardo nell'accredito al tesoriere della somma di lire 71.428.000 — garantito dalla Banca mutua popolare agricola per il giorno 27 — pare sia stato causato dallo sciopero del giorno 26 febbraio 1975, al quale avevano aderito anche i dipendenti delle poste, per il cui tramite l'accredito stesso è stato fatto alla Banca mutua popolare agricola di Lodi dalla Regione, a mezzo della Cassa di risparmio delle province lombarde di Milano, con espresso datato 26 febbraio 1975, giunto alle ore 16 del 27, come sopra detto.

Non risulta che per i fatti sopra esposti siano pervenuti specifici reclami alla direzione amministrativa dell'ospedale di Casalpusterlengo e al comando della stazione carabinieri o all'amministrazione comunale.

Nessuna indagine o inchiesta è stata espletata dall'autorità giudiziaria, che solo recentemente è venuta a conoscenza del fatto, per altro non rilevante sotto il profilo penale.

Il Ministro della sanità: GULLOTTI.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere che cosa intendano urgentemente fare per gli agenti di commercio ai quali è fiscalmente riconosciuto solo un abbuono del 3 per cento per spese, quando la spesa annuale minima degli stessi, non può essere inferiore a quella necessaria per una percorrenza media di almeno 30 mila chilometri e non mai a lire 2 milioni. (4-13091).

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri delle finanze, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere che cosa intendano fare per la grave situazione generale e fiscale in cui versano gli agenti di commercio in Italia, sia in relazione alla crisi economica che ha colpito tutti i settori e particolarmente la loro categoria, sia in relazione alla assoluta obliterazione dei loro interessi che caratterizza l'attuale regime fiscale.

Sugli stessi pesa, fiscalmente, la situazione del cumulo dei redditi, ma ancor più grava il fatto che a loro non è riconosciuta nessuna valida ed efficace detrazione per spese, assolutamente gravi e notevoli in relazione alla loro attività: contro la possi-

bilità di detrazione delle spese in relazione ad un 3 per cento resta la realtà molto diversa: perché un agente di commercio realizzi un reddito lordo di lire 5 milioni all'anno egli ha spese che raggiungono facilmente i 2 milioni e 500 mila; essi sono trattati da liberi professionisti, ma in realtà legati come sono a dei contratti con dei minimi garantiti di produzione, sono veri e propri dipendenti; tra l'altro, nemmeno difesi dalle normali disposizioni circa il mantenimento del posto e altro.

Agli stessi non sono riconosciuti, solo che la moglie lavori o anche se la stessa non eserciti attività, gli assegni familiari.

Sono in sostanza dei veri e propri sfruttati i quali hanno sempre agito con estrema dignità per la loro libertà a un costo superiore a qualsiasi altra categoria di dipendenti.

Per sapere quali provvedimenti urgenti si intendano prendere in merito a loro difesa e tutela. (4-13194)

RISPOSTA. — Le due interrogazioni si prestano ad una trattazione abbinata, dato che appaiono essenzialmente incentrate sul problema fiscale del trattamento tributario dei redditi degli agenti e rappresentanti di commercio, nonostante qualche accenno e taluni riferimenti a temi economici e sociali, per altro genericamente richiamati.

C'è dunque una competenza primaria e prevalente di questa Amministrazione sull'argomento in esame, che è d'altra parte da ritenersi positivamente superato nel senso auspicato dai due documenti dell'interrogante, e ciò per effetto del provvedimento correttivo recentemente emanato dal Governo con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60.

In tesi generale appare non superfluo precisare che anche i redditi degli agenti di commercio, se derivano da un'attività organizzata in forma d'impresa, in conformità alle disposizioni dell'articolo 2195 del codice civile, rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e pertanto, ove si tratti di soggetti obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria o che abbiano optato per tale regime, gli stessi sono ammessi analiticamente alla deduzione di tutti i costi inerenti all'attività svolta.

È chiaro però che non è questa la categoria a cui è diretta l'attenzione dei docu-

menti all'esame, bensì quella dei soggetti con ricavi annui lordi inferiori a lire 180 milioni, nei cui confronti la determinazione del reddito d'impresa va effettuata secondo il modello indicato dall'articolo 72 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

Ebbene, è proprio riguardo a tali soggetti, ammessi alla contabilità semplificata in virtù dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che il provvedimento n. 60 più sopra ricordato ha introdotto sostanziali facilitazioni, riconoscendo la deducibilità dal reddito lordo, oltre che dei costi elencati nell'articolo 72 anzidetto, anche di quelli relativi ai carburanti e lubrificanti quale che sia l'oggetto dell'attività svolta, nonché di tutti gli altri costi non espressamente contemplati ma effettivamente sostenuti nell'esercizio dell'impresa, tenendo salva, per questi ultimi, in via alternativa, la deduzione forfettaria nella misura già prevista del 3 per cento dei ricavi.

Il Ministro delle finanze:
VISENTINI.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere che cosa osti e che cosa intendano fare per definire e liquidare la pensione di guerra pertocante a Macellari Costante per Angelo nato a Bobbio il 26 agosto 1914 e colà residente, la cui pratica ha la posizione amministrativa n. 1699689 e il protocollo n. 743723.

Il predetto ha particolari necessità anche economiche e di salute di urgentemente percepire quanto dovutogli, anche se a trent'anni dalla fine della guerra è persino ridicolo e grottesco come fa spesso lo stesso Ministero per facilitare alcuni aventi diritto, richiedere e pretendere ragioni d'urgenza, per casi come questo, poiché l'urgenza *est in re ipsa*. (4-13358)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 24 ottobre 1967, n. 2280081, al signor Costante Macellari venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per non classificabilità dell'allegata infermità pleurica.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 743723 prodotto dall'interessato avverso il surriferito provvedimento di diniego, sono stati avviati

i necessari adempimenti per far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Macellari.

A tal fine, infatti, gli atti concernenti il predetto sono stati trasmessi alla commissione medica superiore perché, previa visita diretta, esprima un conclusivo parere tecnico-sanitario in merito alla cennata affezione.

Si assicura che non appena il suindicato superiore collegio medico avrà formulato, al riguardo, il proprio giudizio, verranno adottati, con ogni possibile urgenza, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MAZZARRINO.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere che cosa osti e che cosa intendano fare per definire e liquidare gli arretrati, aggiunte di famiglia, eccetera, la pensione per infermità contratta in servizio e per causa di servizio, della settima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, a favore di Federiconi Luigi, nato a Senigallia (Ancona) il 3 agosto 1927, residente a Varese e dispensato dal servizio presso quell'ufficio tecnico erariale dal 7 aprile 1967 appunto per detta infermità.

Il diritto del predetto è stato già riconosciuto come documentato da lettera del 23 maggio 1973 del ministro Valsecchi (decreto ministeriale n. AAC/5411). (4-13359)

RISPOSTA. — La pratica del signor Federiconi Luigi, già assistente presso l'ufficio tecnico erariale di Varese, è attualmente in fase istruttoria presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, avente sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale, con nota del 26 settembre 1974, n. AAC/13024, della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, è stata trasmessa la domanda dell'interessato, unitamente alla relativa documentazione.

Non appena il predetto comitato avrà espresso il definitivo parere di competenza si provvederà ad emanare il provvedimento relativo.

Il Ministro delle finanze:
VISENTINI.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere che cosa intendano fare per reintegrare la posizione, risarcire i danni e ricostruire la carriera, anche sotto il profilo pensionistico, a favore di Scaramuzza Carlo, residente a Piacenza, già dipendente della locale direzione di artiglieria, capziosamente, simulatamente, illecitamente e illegittimamente licenziato il 16 gennaio 1948 con foglio n. 5/123 del comando militare territoriale di Bologna, con misura eseguita il 20 febbraio 1948.

Si disse che la misura era presa per « eccedenza di personale e necessaria la conseguente riduzione », ma subito dopo, al posto dei licenziati che furono diversi e solo per antipatia di natura politica, vennero assunte altre persone al loro posto.

(4-13360)

RISPOSTA. — Il signor Carlo Scaramuzza fu licenziato a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, il quale, per consentire l'assunzione di reduci, prevede il licenziamento di dipendenti non di ruolo in possesso di altri mezzi di sostentamento.

L'apposita commissione prevista dall'articolo 11 del citato decreto legislativo ritenne che nelle anzidette condizioni si trovasse lo Scaramuzza, il quale per altro si era rifiutato di fornire notizie sulle sue condizioni economiche.

Il giudizio venne confermato anche in sede di esame di un esposto nel quale si chiedeva la revoca del licenziamento, senza addurre idonei elementi.

Il Ministro della difesa: FORLANI.

TERRAROLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per accertare la legittimità del licenziamento del dipendente civile Antonelli Giuseppe da parte della quinta direzione di artiglieria della regione militare MEV-CMT (Brescia) e, nel caso di un riscontro negativo, per perseguire eventuali responsabilità e congiuntamente riammettere in ruolo l'operaio licenziato.

All'interrogante risulta che il 30 giugno 1974 l'Antonelli si infortuna nella sua abitazione e provvede immediatamente a presentare il relativo certificato medico. In un

primo tempo la suddetta direzione invalida il certificato. Successivamente lo convalida per intervento della prefettura di Brescia su richiesta dell'interessato. Invalida, tuttavia, i certificati successivi e, senza preventiva visita fiscale, delibera la risoluzione del rapporto di lavoro, per decadenza, ai sensi dell'articolo 56, lettera c) della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(4-12839)

RISPOSTA. — L'operaio Giuseppe Antonelli ha impugnato innanzi al competente tribunale amministrativo regionale il provvedimento di cessazione dal servizio. Sulla questione non rimane, quindi, che attendere la pronuncia della magistratura.

Si chiarisce, comunque, che non vi è stato alcun intervento della prefettura di Brescia, per la convalida dei certificati medici prodotti dall'Antonelli.

Il Ministro: FORLANI.

VAGHI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere quali ostacoli si interpongano alla definizione della pratica di pensione di guerra inoltrata dalla signora Giussani Antonia vedova Pelucchi, residente in Seveso (Milano), via Borromeo 31, madre del giovane Pelucchi Carlo, deceduto in Seveso il 2 giugno 1941 in seguito ad esplosione di materiale bellico sequestrato ai tedeschi allora occupanti lo stabilimento Marzorati e sede della SAIT-TODT.

L'interrogante, lui pure impegnato nella lotta partigiana, ebbe modo di conoscere i momenti della tragedia che non concordano con la motivazione di diniego del Ministero del tesoro datata 14 novembre 1962, che definisce il Pelucchi « morto in seguito a ferite riportate da arma da fuoco (una pistola lanciarazzi) e che tale arma, in relazione alla sua natura e forma, non può assumere il carattere di ordigno bellico ».

L'interrogante fa presente che a tale decisione si è frapposto un appello alla Corte dei conti ma che, nonostante ogni sollecitazione, pur celebrandosi il trentennale della liberazione, questa madre, che ha perso l'unica fonte di sostentamento, attende ancora ogni « possibile » decisione.

(4-12950)

RISPOSTA. — Risulta a questo Ministero che il ricorso n. 612248, riassunto dalla

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1975

signora Antonia Giussani a seguito della morte del marito signor Domenico Pelucchi, è in corso di istruttoria presso la Corte dei conti.

Per tale motivo, da parte di questo Ministero non può essere effettuato il riesame amministrativo del provvedimento impugnato, così come previsto dalla legge 28 luglio 1971, n. 585.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZARRINO.

VAGHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali eccezionali motivi si frappongano alla normale fornitura di generi di monopolio alla sezione di Seregno (Milano) alle cui dipendenze sono ben 17 centri dell'alto milanese per un totale di 162 rivendite.

L'interrogante fa presente che non verificandosi il fatto denunciato presso altre sezioni del circondario, si deve dubitare di qualche preferenza nei confronti di queste ultime. La cittadinanza lamenta la quasi indisponibilità di *Super filtro*, *Nazionale filtro*, *Nazionale lunga*, *MS*, *Stop filtro*, *Export filtro*, *Ambassador*, per cui si arriva alla constatazione della ricerca di generi di contrabbando stante la vicinanza della zona alla Svizzera.

Nulla da eccepire se tale carenza trova giustificazioni in un principio di educazione per la lotta contro il fumo. (4-12948)

RISPOSTA. — Il piano che adotta l'amministrazione dei monopoli nella ripartizione dei tabacchi ai vari punti di vendita all'ingrosso utilizza i dati forniti da apposite apparecchiature elettroniche, che determinano i singoli contingentanti sulla base dell'andamento medio delle vendite degli ultimi due anni ed in relazione ai programmi mensili di fabbricazione.

L'assegnazione di tabacchi al magazzino vendita di Seregno è pertanto da considerarsi disposta in armonia con i criteri suddetti.

L'amministrazione, tuttavia, in considerazione della deficitaria situazione di provvista verificatasi presso il cennato magazzino, ha già disposto da tempo un'assegnazione straordinaria di quei tipi di sigarette dei quali era stata maggiormente avvertita la necessità di fornitura.

Il Ministro: VISENTINI.

VALENSISE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza del comportamento di un consigliere comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) il quale, in occasione di uno sciopero indetto dalla triplice sindacale il 14 marzo 1975, ha ritenuto di partecipare al corteo indossando, senza averne diritto, la sciarpa tricolore del sindaco, suscitando il naturale dissenso degli altri consiglieri comunali e dei componenti della giunta municipale.

Per conoscere, altresì, se il detto comportamento sia stato sottoposto ad accertamenti da parte della competente autorità in ordine all'eventuale violazione della legge penale che il comportamento stesso potrebbe integrare. (4-13025)

RISPOSTA. — Il 14 marzo 1975, a Gioia Tauro, in occasione di uno sciopero indetto dalla CGIL, CISL e UIL, è stata organizzata una manifestazione con un corteo ed un comizio.

Nella circostanza l'assessore Giovanni Battista Bentivoglio, che rappresentava il sindaco assente, ha indossato la sciarpa tricolore ed ha preso la parola durante il comizio.

La competente autorità giudiziaria, a conoscenza del fatto, non vi ha riscontrato estremi di reato.

Il Ministro dell'interno: GUI.

ZANINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere, con la necessaria sollecitudine, per coprire i posti vacanti nell'organico degli operai e degli impiegati addetti all'arsenale militare di Venezia e ai vari comandi da esso dipendenti (Marifari, Marigenimil, Marirag, ecc.).

In particolare risulta, infatti, che l'organico degli operai sia stato fissato recentemente in 308 unità, mentre, allo stato attuale, gli addetti in servizio di ruolo assommano a 234.

Appare tanto più urgente l'indizione dei relativi concorsi, da riservare in modo specifico all'arsenale di Venezia — analogamente a quanto già fatto per le sedi di Taranto e La Spezia — se si abbia riguardo al fatto che, in tale situazione di carenza di personale, l'amministrazione militare è costretta ad avvalersi dell'opera di terzi con conseguente maggior onere economico.

Si deve altresì tener presente la particolare situazione del centro storico veneziano, le cui attività lavorative stanno progressivamente riducendosi con gravi ripercussioni di ogni genere nelle condizioni sociali della città. Per contro i lavori affidati all'arsenale di Venezia, consistenti nella manutenzione del naviglio di stanza nella sede e nelle opere di pronto intervento sulle unità in sosta o di passaggio, appaiono fra i più compatibili con le caratteristiche e le peculiari condizioni ambientali della laguna di Venezia. (4-12797)

RISPOSTA. — Per far fronte alla carenza di personale lamentata dall'arsenale militare di Venezia, è prevista l'assunzione, a breve termine, di 70 operai.

Il relativo bando di concorso è in fase di emanazione.

Il Ministro: FORLANI.

ZANINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se rispondano al vero recenti, insistenti notizie di stampa secondo le quali, nell'ambito della ristrutturazione delle forze armate, verrà sciolto o ridotto il corpo dei «Lagunari».

Da quanto si è potuto apprendere dalla stampa, dalle dichiarazioni e dalle interviste rilasciate dai responsabili politici e militari, gli obiettivi della ristrutturazione sembrano essere:

in relazione alla capacità di adempiere i compiti prettamente militari:

a) disporre di unità di dimensioni limitate, mobili, agili, autonome, costituite da reparti meccanizzati e corazzati;

b) assicurare a tali reparti più possibilità di impiego, come ad esempio per gli alpini, per i quali si sta pensando di disporre di equipaggiamenti tali da rendere possibile il loro impiego anche in pianura, senza sminuire la loro capacità insostituibile di operare sulle Alpi;

in relazione alle esigenze di vita moderna ed alle funzioni sociali dell'esercito:

1) pervenire ad un reclutamento regionale o locale per assicurare uno scambio di rapporti tra esercito e popolazione e per evitare che il militare di leva si senta avulso dal contesto sociale;

2) assicurare efficacia e tempestività di interventi in favore delle popolazioni in caso di calamità o di altre esigenze, mediante reparti dotati di mezzi idonei e costituiti da personale in grado di rendersi

prontamente partecipe dei problemi delle popolazioni colpite.

Premesso ancora che, sotto questi profili, il reggimento lagunari «Serenissima» sembra un campione sperimentale che raccoglie tutti i requisiti che la ristrutturazione cerca di assicurare alle forze armate moderne.

Infatti, a quanto consta all'interrogante, i lagunari non solo sono già da tempo meccanizzati e corazzati, ma dispongono anche di mezzi anfibi e imbarcazioni per operare sia in laguna sia in mare. Possono perciò operare sia in terra sia in acqua;

che in relazione poi alle esigenze prima esposte di un maggiore collegamento tra forze armate e società civile è da rilevare come il reggimento lagunari sia un caso particolarmente avanzato anche sotto questo profilo. Il reclutamento regionale, infatti, in questo corpo è molto localizzato al punto di poterlo quasi definire provinciale e questa è da sempre una caratteristica peculiare di questa unità;

che questa particolare condizione ha trovato modo di esprimere tutti i suoi effetti positivi in occasione delle, purtroppo, ricordate calamità naturali che colpirono il basso Veneto e nelle quali i lagunari hanno avuto modo di dimostrare tutta la loro efficienza nell'opera di soccorso alle popolazioni colpite. E a tale proposito è appena il caso di ricordare le alluvioni del Polesine e del Tagliamento, ma soprattutto quella del 4 novembre 1966 che ha visto la stessa città di Venezia, oltre a gran parte della sua provincia, soccombere alle calamità naturali;

che la particolare configurazione morfologica del basso Veneto e nell'*hinterland* veneziano fanno ritenere non improbabili simili eventi;

che pertanto risulterebbe illogico privarsi di una simile unità che rappresenta sicurezza per le popolazioni venete;

che la Repubblica veneta annoverò sempre tra le sue armi la fanteria di mare e questo precedente storico dà l'occasione di ricordare come abbia un senso particolare trovare gli attuali fanti di mare in una città che cerca disperatamente di salvaguardare la propria storia ed il proprio passato e di assicurarsi un avvenire. E inoltre che i giovani veneziani e veneti non interessati alla leva di mare, diventano quasi tutti lagunari, l'interrogante chiede:

a) d'avere assicurazione che il corpo non sarà ridotto;

b) se sia il caso, nell'ambito della ristrutturazione delle forze armate e secondo le indicazioni recentemente fornite alla Commissione difesa del Senato dal ministro, di prevedere la costituzione di una brigata lagunare attestata sulle coste alto-adriatiche con il comando a Venezia; oppure, ove questo non fosse possibile, l'utilizzazione dell'attuale reggimento lagunari, senza ulteriori riduzioni, nell'ambito di una brigata il cui comando abbia pure sede in Venezia. (4-13371)

RISPOSTA. — Gli stanziamenti del bilancio militare per il 1975, avendo risentito della difficile situazione congiunturale, hanno imposto la riduzione di 45.000 uomini dei tre contingenti di leva di detto anno, della quale ha risentito particolarmente l'esercito, che impiega l'80 per cento dei militari di leva.

Si sono resi, quindi, inevitabili alcuni provvedimenti riduttivi.

In tale quadro, per quanto riguarda i «Lagunari», è stato necessario provvedere

ad una ristrutturazione, che non significa, però, soppressione.

Il reggimento «Serenissima» sarà contratto a battaglione, con un ordinamento idoneo all'impiego in terra ferma e nella laguna.

L'unità avrà sede a Malcontenta e conserverà la bandiera del reggimento. Un reparto minore sarà dislocato a Venezia Lido.

Si conferma che il reclutamento dei «Lagunari» conserverà le attuali spiccate caratteristiche locali e che per il personale dei distretti lagunari che dovesse risultare esuberante alle esigenze della specialità è stata disposta l'utilizzazione nei reparti di stanza nella regione veneto-friulana.

Si rappresenta infine che, nel caso di calamità naturali interessanti la fascia costiera veneta, resterà inalterata la possibilità di efficaci interventi militari, sia ad opera delle unità del genio sia ad opera del battaglione lagunari.

Il Ministro: FORLANI.